



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 5

mercoledì, 2 febbraio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2022, n. 1

Articolo 83 della Costituzione. Nomina di tre delegati della Regione Toscana per l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana. pag. 7

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2022, n. 2

Istituto di studi e ricerche (ISR) - Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa. Collegio dei revisori dei conti. Designazione di un componente effettivo. " 7

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2022, n. 4

Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia. Collegio dei revisori dei conti. Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente. " 9

- Mozioni approvate in Commissione

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Commissione consiliare del 12 gennaio 2022, n. 331

In merito al bacino artificiale di Montedoglio (AR) e ai lavori di ricostruzione della diga afferente. " 11

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Commissione consiliare del 12 gennaio 2022, n. 440

In merito alla realizzazione di un centro di raccolta e redistribuzione degli scarti di pellame. " 12

- Mozioni

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 550

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito al sostegno ed alla promozione dell'apicoltura nei nostri territori. " 14

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 552

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito alle azioni di contrasto alla proposta dell'Unione Europea (UE) di produrre vino dealcolato. " 15

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 604

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito ai lavoratori del settore aeroportuale part time ciclici. " 17

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 612

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito alla possibilità di coinvolgere le fondazioni bancarie presenti in Toscana nella progettazione degli interventi previsti dal PNRR. " 20

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 620

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. Promozione della tecnologia del vettore energetico idrogeno e della transizione ecologica. " 21

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 649

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito alla semplificazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione del Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia. " 24

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 659

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito all'introduzione della certificazione verde rafforzata sui traghetti. " 26

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 660

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito alla semplificazione

delle regole sulla ripresa degli allenamenti post contagio COVID-19 nello sport dilettantistico e giovanile. " 27

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 18 gennaio 2022, n. 164

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 18 gennaio 2022, collegata alla Comunicazione della Giunta regionale in merito alla crisi occupazionale dell'Ortofrutticola del Mugello a Marradi. " 28

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 26 gennaio 2022, n. 9

Terme di Montecatini S.p.a. Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 26 gennaio 2022, in prima convocazione, e per il giorno 27 gennaio 2022, in seconda convocazione. " 29

DECRETO 28 gennaio 2022, n. 10

Accordo di programma tra Regione Toscana ed il Comune di Capannori per l'attuazione del Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato "CAPA. CITY - CAPANNORI CITTA': UNA COMUNITA', 40 PAESI", approvato con DPGR n. 62 del 21 aprile 2020. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 28 gennaio 2022. " 30

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2022, n. 44

Approvazione disciplinare d'uso Poligono Militare di Carpegna. " 31

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2022, n. 46

Approvazione del Prezzario dei Lavori della Toscana- Anno 2022. " 52

- Dirigenza-Decreti

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Viabilità regionale Ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione Risanamento Acustico

DECRETO 21 gennaio 2022, n. 817

certificato il 24-01-2022

Variante alla S.R.T. nr. 71 nel tratto compreso tra Subbiano Nord e la Località Calbenzano, nel Comune di Subbiano - Lotto 2. Autorizzazione allo svincolo di indennità depositata presso la Ragioneria Territoriale di Stato in Firenze. Ditta espropriata n. 23. " 55

Direzione Ambiente ed Energia

Settore VIA - VAS

DECRETO 25 gennaio 2022, n. 878

certificato il 25-01-2022

Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Livorno atto dirigenziale 77/2011 relativo all'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Po n. 5 Piombino (LI) presentato dalla società BICOMET Spa. Provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006. " 58

DECRETO 25 gennaio 2022, n. 879

certificato il 25-01-2022

Istanza di avvio del procedimento, di cui al D.Lgs. 152/2006 parte seconda ed alla LR 10/2010, relativo al progetto "2018EMA0055, loc. Sant'Andrea - realizzazione scogliera sommersa in massi. CUP: H55J2000170002" di cui all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - DPCM 27.02.2019 e smi, ordinanza n. 71 del 19/06/2020. Proponente: Comune di Marciana. Provvedimento di archiviazione. " 67

DECRETO 26 gennaio 2022, n. 1011

certificato il 26-01-2022

Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48. Progetto di modifica sostanziale al progetto di coltivazione della cava "n. 42 Amministrazione" sita in loc. Ravaccione, Bacino di Torano, Comune di Carrara. Proponente: Cave Amministrazione S.r.l. Provvedimento conclusivo. " 72

DECRETO 26 gennaio 2022, n. 1012

certificato il 26-01-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto dei “Lavori di adeguamento idraulico di un tratto dell’asta fluviale Farabola-Sassaia” nei Comuni di Viareggio (LU) e Massarosa (LU). Proponente: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo. ” 98

Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Sistema Regionale della Formazione:
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema

DECRETO 27 gennaio 2022, n. 1097
certificato il 27-01-2022

D.G.R. nr. 988/2019 e ss.mm.ii. - Elenco regionale degli Esperti della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze - Modifica per integrazione di nuovi nominativi. ” 110

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea presso il Centro Commerciale Aurelia Antica nel centro abitato di Grosseto (GR), per uso civile. PRATICA Sidit n. 109721/2020. ” 130

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Casa Moscona nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. PRATICA Sidit n. 2104/2021. ” 130

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente Società Agricola FROSINI VIVAI S.S. DI ISAIA E LAURO Pratica 35050. ” 130

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione/ rinnovo di concessione/variante di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente

Società Agricola FROSINI VIVAI S.S. DI ISAIA E LAURO Pratica n. 35051. ” 131

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione/ rinnovo di concessione/variante di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente Società Agricola FROSINI VIVAI S.S. DI ISAIA E LAURO Pratica n. 35052. ” 131

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostanziale di concessione acque pubbliche nel Comune di PRATO. Richiedente JERSEY MODE S.P.A. Pratica 89/D - 359/D. ” 132

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Domanda in data 18/01/2022 per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Arezzo (AR), Loc. Monticello, per uso Agricolo. Richiedente: Villa La Ripa srl - Soc. Agricola. Pratica SiDIT n. 165/2022 - Codice locale n. ACS2022_00001. ” 132

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua superficiale pubblica dal Torrente Staggia e dal Torrente Oia per uso ittiogenico e per uso idroelettrico, nella frazione di Papiano loc. Calcinaia, in Comune di Pratovecchio Stia (AR), rilasciata dalla Provincia di Arezzo con DD 91/AD del 03/07/2013 all’Azienda Agroittica Alto Casentino di Puccini Giacomo & C. S.S. - Pratica 5740/2020SIDIT (Codice locale Rin002_CSU1996_00001). ” 133

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: Azienda Agricola Stomennano di Matteo Lupi Grassi. Pratica: CONCESSIONE SIDIT Pratica n. 41102/16 Procedimento n. 195/22. Codice locale 4520 (Ex 1109 SI) - rinnovo. ” 134

Direzione Ambiente ed Energia

Avviso di avvio del procedimento e di indizione della conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, relativi all’istanza di

autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, e della legge regionale n. 39/2005, per la realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano da realizzarsi in località Pian del Bonucci, nel comune di Roccastrada (Gr) - proponente MPN 1 Green Energy srl. " 134

Direzione Ambiente ed Energia

Avviso di avvio del procedimento e di indizione della conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, relativi all'istanza di autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, e della legge regionale n. 39/2005, per la realizzazione ed esercizio di un impianto eolico da realizzarsi in località Poggio dell'Aquila, nel comune di Badia Tedalda (Ar) - proponente Enit sas. " 135

ALTRI ENTI

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DETERMINAZIONE 18 gennaio 2022, n. 11

Rif. 13_1_435 Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno: Regolarizzazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro del Fiume Arno in Comune di Empoli. Codice regionale 09IR775/G1/C - Liquidazione delle indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 accettate dai proprietari dei terreni interessati dalle opere. " 136

ALTRI AVVISI

BIANCO ROYAL S.R.L. CARRARA (Massa Carrara)

Avviso pubblico del rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale relativa a Piano di Coltivazione Cava b - Orto di Donna - Comune di Minucciano (Lu) - Soc. Bianco Royal s.r.l. " 137

SEZIONE II

- Avvisi

COMUNE DI AREZZO

Riqualificazione della viabilità di collegamento tra viale Mecenate e via Andrea della Robbia. Rotatoria di Santa Maria delle Grazie, lotto 1. Approvazione

progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e contestuale formazione di variante al Regolamento Urbanistico, al Piano Strutturale ed al Piano Operativo adottati per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (pratica u 20/2021). " 138

Realizzazione di pista ciclopedonale dal ponte di Pratantico a via Molinara in loc. San Leo su tratto SR n. 69. Approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e formazione di variante al Regolamento Urbanistico vigente ed al Piano Strutturale e Piano Operativo adottati per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65. " 138

COMUNE DI ASCIANO (Siena)

Delibera Consiliare n. 77 del 29.12.2021 - Variante al Regolamento Urbanistico riguardante il patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo e a prevalente funzione agricola - Approvazione ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014. " 138

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (Firenze)

Avviso di rettifica errori materiali cartografici del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii. " 139

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e rettifica di errori -materiali ai sensi dell'art. 21 della L.R. 10 novembre 2014, -n. 65 "Norme per il Governo del Territorio" - 2° - Provvedimento 2021. " 139

COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA (Lucca)

Articolo 32 L.R.T. 65/2014 - Adozione variante al Regolamento Urbanistico comunale per realizzazione collegamento ed innesto sulla strada provinciale della viabilità locale di superamento della linea ferroviaria nei pressi della stazione, ai sensi art. 238 L.R.T. 65/2014. " 139

COMUNE DI PRATO

“Piano di Lottizzazione industriale Macrolotto 2 - Variante al Piano Generale Organico dei Comparti per il comparto “U” U.M.I. 43b”. Approvazione della Variante. ” 140

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 16 al B.U. n. 5 del 02/02/2022

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2022, n. 3

Approvazione del bilancio di esercizio 2020 dell’Ente Acque Umbre Toscane (EAUT) ai sensi della l.r. 54/2011.

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2022, n. 5

Approvazione del bilancio di esercizio 2020 dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane ai sensi della l.r. 30/2015.

Supplemento n. 17 al B.U. n. 5 del 02/02/2022

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

**Decreti vari: 367 - 384 - 402 - 407 - 409 - 486 - 496
- 497 - 500 - 518 - 520 - 521 - 526 - 530 - 543 - 592 - 595
- 596 - 598 - 600 - 611 - 623 - 653 - 664 - 676 - 677 - 678
- 679 - 682 - 688 - 691 - 695 - 696 - 697 - 699 - 702 - 708
- 710 - 713 - 715 - 724 - 727 - 740 - 744 - 745 - 769 - 774
- 775 - 778 - 788 - 792 - 799 - 840 - 842 - 874 - 915 - 938
- 944 - 950 - 974 - 993 - 1002 - 1013 - 1033 - 1041 - 1046
- 1060 - 1094.**

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2022, n. 1

Articolo 83 della Costituzione. Nomina di tre delegati della Regione Toscana per l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 83, comma primo, della Costituzione che prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto dal Parlamento in seduta comune;

Visto l'articolo 83, comma secondo, della Costituzione che specifica che a tale elezione partecipano tre delegati per ogni regione, eccettuata la Valle d'Aosta che ha un solo delegato, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze;

Preso atto che occorre procedere all'elezione dei tre delegati per la Regione Toscana;

Dato atto che l'elezione dei tre delegati avverrà con votazione a scrutinio segreto, mediante apposita scheda, con voto limitato a due nominativi;

Effettuata la votazione e il relativo spoglio delle schede con le modalità di cui all'articolo 123, comma 1, del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Dato atto che il risultato della votazione è il seguente:

Presenti n. 41

Assenti n. 0

Votanti n. 41

Astenuti n. 0

Schede nulle n. 0

Schede bianche n. 1

Hanno riportato voti i consiglieri:

Antonio Mazzeo n. 27

Eugenio Giani n. 25

Marco Landi n. 13

Irene Galletti n. 2;

Constatato che è stata assicurata la rappresentanza delle minoranze;

DELIBERA

1. di eleggere quali delegati della Regione Toscana

per l'elezione del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, i consiglieri:

- Antonio Mazzeo Presidente del Consiglio regionale Gruppo consiliare "Partito Democratico"
- Eugenio Giani Presidente della Giunta regionale Gruppo consiliare "Partito Democratico"
- Marco Landi Portavoce dell'Opposizione Gruppo consiliare "Lega Toscana - Salvini Premier".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

I Segretari
Federica Fratoni
Diego Petrucci

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2022, n. 2

Istituto di studi e ricerche (ISR) - Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa. Collegio dei revisori dei conti. Designazione di un componente effettivo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), il quale prevede che le camere di commercio possano costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) e, in particolare l'articolo 73, il quale, con riferimento al Collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali, prevede quanto segue:

a) è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla regione;

b) dura in carica quanto l'organo di amministrazione;

Visto lo statuto dell'Istituto di studi e di ricerche (ISR) - Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara;

Visto l'articolo 11 dello statuto dell'Azienda speciale ISR, il quale disciplina il Collegio dei revisori dei conti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 73 del d.p.r. 254/2005 e prevede che lo stesso duri in carica quanto l'organo di amministrazione;

Visto l'articolo 7 dello statuto dell'ISR, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione duri in carica tre anni;

Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale ISR è scaduto il 13 dicembre 2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale ISR;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2021, n. 28 (Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 74, parte prima, dell'11 agosto 2021 ed entrata in vigore il 26 agosto 2021, e, in particolare:

- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative ad incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;

- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere, ovvero dalla Giunta regionale e che questi ultimi individuino i candidati in modo autonomo, ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 a seguito dell'avviso pubblico e, per quanto concerne i revisori unici ed i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;

- l'articolo 19, in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Constatato che, antecedentemente all'entrata in vigore della l.r. 28/2021, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008 previgente, è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;

Considerato dunque che il procedimento di nomina ha avuto inizio antecedentemente all'entrata in vigore della

l.r. 28/2021 e che non vi sono disposizioni transitorie in quest'ultima relative agli avvisi già pubblicati;

Considerato, inoltre, che con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), è stato istituito l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 28/2021 e che, pertanto, tale disposizione risulta applicabile;

Considerato pertanto opportuno, in questa fase di prima applicazione delle modifiche legislative, acquisire ai fini della presente procedura, sia le candidature dei soggetti iscritti nel suddetto elenco regionale, sia le seguenti candidature presentate per effetto del citato avviso pubblico:

- Anselmi Arnaldo;
- Antonini Stefano;
- Bagiardi Piero;
- Berretti Carlo;
- Bonuccelli Riccardo;
- Brandi Francesco;
- Brizzi Andrea;
- Calzolari Rino;
- Chimenti Silvia;
- Cuccaroni Luca;
- De Sanctis Daniele;
- Dominijanni Massimo;
- Fantini Maria Angela;
- Galignano Marco;
- Lucchesi Giuseppe;
- Madeo Maria Teresa;
- Nuzzo Graziella;
- Pellicciari Valentina;
- Peppolini Stefano;
- Pieri Mario;
- La Perna Pietro;
- Pino Valentina;
- Ricci Marco;
- Tongiani Paola;
- Tonveronachi Nicola;

Vista la seguente proposta di candidatura presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Tongiani Paola;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del

Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 11 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale ISR, della signora Tongiani Paola e di rinviare a successivo atto la designazione del componente supplente;

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale ISR, la signora Tongiani Paola che, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico, rinviando a successivo atto la designazione del componente supplente;

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dalla signora Tongiani Paola, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che la signora Tongiani Paola è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, nel Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi e di ricerche (ISR) - Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara, quale componente effettivo, la signora Tongiani Paola.

2. di rinviare a successivo atto la designazione del componente supplente nel Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi e di ricerche (ISR) - Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2022, n. 4

Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia. Collegio dei revisori dei conti. Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica);

Visto l'articolo 17, comma 1, della l.r. Umbria 30/2004, il quale prevede che i collegi dei revisori dei conti dei consorzi siano composti dal presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti iscritti nel Registro dei revisori legali;

Visto l'articolo 17, comma 2, della l.r. Umbria 30/2004, il quale prevede che i collegi dei revisori dei conti dei consorzi durino in carica cinque anni, siano nominati dal Consiglio regionale della Regione Umbria e che, nel caso di consorzi interregionali, la nomina avvenga previ accordi tra le regioni interessate;

Visto lo statuto del Consorzio per la bonifica della Val

di Chiana Romana e Val di Paglia, di seguito denominato Consorzio, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che il Consorzio abbia personalità giuridica pubblica e sia assoggettato alla vigilanza della Regione Umbria;

Visto l'articolo 2, comma 1, dello statuto del Consorzio, il quale prevede che il Consorzio stesso abbia caratteristiche di interregionalità in quanto dotato di una superficie che ricade nella Regione Umbria e nella Regione Toscana;

Visto l'articolo 44 dello statuto del Consorzio, il quale disciplina il Collegio dei revisori dei conti in conformità alle disposizioni della l.r. Umbria 30/2004;

Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio scadrà il 24 gennaio 2022;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative ad incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;

- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere, ovvero dalla Giunta regionale, e che questi ultimi individuino i candidati in modo autonomo, ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 a seguito dell'avviso pubblico e, per quanto concerne i revisori unici ed i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;

- l'articolo 19, in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono state disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Porfido Alberico;
- Capotondi Rita;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 18 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, del signor Porfido Alberico, quale componente effettivo, e della signora Capotondi Rita, quale componente supplente, del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio;

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor Porfido Alberico, quale componente effettivo, e la signora Capotondi Rita, quale componente supplente, del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata, dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal signor Porfido Alberico e dalla

signora Capotondi Rita, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Porfido Alberico e la signora Capotondi Rita sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, nel Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia:

- il signor Porfido Alberico, quale componente effettivo;
- la signora Capotondi Rita, quale componente supplente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

- Mozioni approvate in Commissione

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta Commissione consiliare del 12 gennaio 2022, n. 331

In merito al bacino artificiale di Montedoglio (AR) e ai lavori di ricostruzione della diga afferente.

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

Considerato che:

- il lago di Montedoglio, sito in provincia di Arezzo nei Comuni di Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Anghiari, è un bacino artificiale progettato nei primi anni settanta

e costruito a partire dal decennio successivo sbarrando il fiume Tevere. È il lago più esteso della Toscana ed è circondato da monti, foreste e campi coltivati. Si trova sotto i centri abitati di Baldignano (antico castello di origine medievale) e Madonnuccia (edificato tra gli anni '79 e '80 del XX secolo per accogliere gli abitanti della pianura che sarebbe stata invasa dalle acque);

- il suddetto lago serve principalmente per rifornire la rete idrica della città di Sansepolcro e dei paesi circostanti, per l'irrigazione e per regolare il flusso del Tevere ed evitare secche d'estate;

- la diga di Montedoglio è stata progettata dal prof. Filippo Arredi e dall'ing. Ugo Ravaglioli; i lavori di costruzione durarono dal 1977 al 1993, mentre il riempimento della diga avvenne a partire dal 1990;

Ricordato che:

- l'invaso di Montedoglio è divenuto a livello paesaggistico ed ambientale l'elemento dominante della ValTiberina Toscana, terra ricca di natura e storia;

- il bacino di Montedoglio si è ormai costituito come micro-ambiente, rappresentando l'habitat ideale per specie acquatiche, terrestri e volatili che fino a pochi anni fa erano completamente assenti nel territorio;

- il patrimonio ittico di questo lago, nonché quello forestale, sono notoriamente ricchi e variegati, rendendo Montedoglio un'oasi preziosa e suggestiva dal punto di vista ambientale/naturalistico;

Considerato che:

- per la sua configurazione giuridica, Montedoglio è considerato un serbatoio di accumulo idrico e non invaso lacustre, e ciò ne inibisce numerosi utilizzi. Un cambio della connotazione giuridica permetterebbe di sfruttarlo in molteplici modi, da quello sportivo, turistico, ludico, ricreativo (con un ritorno economico rilevante) fino a quello polifunzionale-riabilitativo per vari tipi di disabilità e categorie fragili;

Visto che:

- il lago di Montedoglio, per le sue peculiarità, potrebbe essere oggetto di un rinnovato rilancio attraverso un progetto di valorizzazione che potrebbe renderlo una meta appetibile per gli amanti degli sport acquatici (pesca sportiva, canottaggio, vela, sup, kajak, sci nautico...) e degli sport terrestri (ciclismo, running, yoga lacustre, trekking, campi da gioco per calcetto o beach volley, maneggi per l'equitazione, piste da ballo...), con un conseguente e garantito ritorno economico per il territorio circostante;

- il bacino lacustre sopra menzionato ha evidenti potenzialità anche in chiave turistica e potrebbe diventare un'attrazione per numerosi visitatori, dando importante impulso all'indotto economico. Infatti si potrebbero realizzare tante attività e opportunità di richiamo: zone di relax, isole di ristoro fai da te, gazebo, aree camping, dando

un rilevante impulso anche alle filiere della gastronomia e dell'ospitalità locali (chioschi per la vendita diretta di prodotti alimentari tipici del luogo, bar, ristoranti, ostelli, bb, alberghi, resorts di salute e benessere, strutture per cerimonie ed eventi con vista lago...);

- con la pandemia in corso, è aumentata esponenzialmente la necessità di avere contatto con la natura, fare esperienze di sport o di socialità all'aria aperta, apprezzare il patrimonio ambientale e la bellezza naturalistica che ci circondano;

Preso atto che:

- il 29 dicembre 2010 sono crollati 20 metri circa del muro che separa l'invaso dal canale effluente, canale che raccorda l'opera di sfioro con il corso d'acqua a valle. La breccia ha causato inizialmente la fuoriuscita di 600 metri cubi di acqua al secondo, flusso poi affievolito dopo alcune ore. Sono state evacuate per precauzione diverse abitazioni, soprattutto nelle zone di Sansepolcro, San Giustino e Città di Castello e alcune frazioni come Piosina, Trebbio, Vannocchia, Pistrino, Pitigliano, Viaio (Anghiari);

- ad oggi, dopo oltre 10 anni, sono terminati i lavori di demolizione e sono cominciati i lavori di ricostruzione del muro di sfioro della diga in oggetto, con la sistemazione del primo degli undici conci da rimettere in opera;

- dalla stampa emerge che i mesi di gennaio e febbraio 2021 hanno abbondantemente contribuito a far risalire il bacino di Montedoglio all'attuale massimo consentito di acqua, quello in corrispondenza dei 382 metri di altitudine sul livello del mare, per una capacità di 90 milioni di metri cubi;

- sempre a mezzo stampa, si apprende che, al termine dei lavori, si prevede un livello massimo dell'acqua al di sotto di un metro rispetto a quello prima del crollo; comunque, la quantità totale contenuta dalla diga sarà di 140 milioni di metri cubi di acqua, 70 metri cubi in più rispetto agli attuali 90 milioni di metri cubi massimi di capienza;

- la siccità del periodo estivo, congiuntamente alla maggior richiesta di risorsa idrica ha portato ad ottobre 2021 soli 29,76 milioni di metri cubi di acqua invasati;

- in assenza di sufficienti precipitazioni nei mesi di novembre-dicembre e nei mesi invernali, si potrebbe concretizzare una potenziale crisi idrica;

Ritenuto che:

- sui tempi di realizzazione degli interventi di ripristino della parte lesionata hanno influito il procedimento giudiziario inerente all'accertamento delle responsabilità dell'evento, e il sequestro del cantiere operato nel maggio 2020, oltre che l'emergenza sanitaria tutt'ora in corso;

- la fine dei lavori di ripristino dello sfioratore, avviati nel 2019, risulta attualmente prevista per la primavera 2022;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE

- A tenere costantemente informato il Consiglio regionale in merito alle tempistiche e allo stato di avanzamento dei lavori di ripristino della diga di Montedoglio, e sul collaudo per riattivare a pieno la diga in oggetto, affinché sia rispettata la data di fine dei lavori prevista per la primavera del 2022;

- Ad attivarsi affinché sia valutata la possibilità di rivedere la connotazione giuridica del lago di Montedoglio, affinché esso possa prestarsi a molteplici usi a fini turistici e sportivi, con evidenti ricadute economiche positive;

- Ad attivarsi, per quanto nelle proprie competenze, affinché venga ancora meglio salvaguardato il patrimonio ittico e forestale del bacino di Montedoglio, attraverso studi approfonditi e dettagliati di flora e fauna, e interventi volti a valorizzare l'aspetto ambientale di questo lago, fiore all'occhiello nel panorama naturalistico toscano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente

Lucia De Robertis

Il Vicepresidente

Segretario

Cristiano Benucci

MOZIONE approvata nella seduta della Quarta
Commissione consiliare del 12 gennaio 2022, n. 440

In merito alla realizzazione di un centro di raccolta e redistribuzione degli scarti di pellame.

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

Visti:

- il Regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti;

- la legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 - Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996;

Premesso che:

- a marzo 2020 la Commissione europea ha presentato, sotto il Green deal europeo in linea con la proposta per la nuova strategia industriale, il piano d'azione per una nuova economia circolare che include proposte sulla progettazione di prodotti più sostenibili, sulla riduzione dei rifiuti e sul dare più potere ai cittadini, come per esempio attraverso il 'diritto alla riparazione'; tra i settori ad alta intensità di risorse che godono di specifica attenzione vi è anche il settore del tessile;

- a febbraio 2021 il Parlamento europeo ha votato per il nuovo piano d'azione per l'economia circolare, chiedendo misure aggiuntive per raggiungere un'economia a zero emissioni di carbonio, sostenibile dal punto di vista ambientale, libera dalle sostanze tossiche e completamente circolare entro il 2050; sono anche incluse norme più severe sul riciclo e obiettivi vincolanti per il 2030 sull'uso e l'impronta ecologica dei materiali;

Premesso, altresì, che:

- l'economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile;

- tramite l'economia circolare si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo in quanto una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico; così si possono continuamente riutilizzare all'interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore;

Considerato che:

- che l'economia circolare, unitamente all'obiettivo di azzeramento dell'inquinamento per un ambiente privo di sostanze tossiche, è un fattore chiave per la riduzione dell'impronta ambientale complessiva della produzione e dei consumi europei, rispettando i limiti del pianeta e proteggendo la salute umana, garantendo nel contempo un'economia competitiva e innovativa;

Tenuto conto che:

- la Toscana spicca nel mondo anche per la lavorazione del cuoio, attività radicata in secoli di tradizioni e tutt'oggi praticata in maniera artigianale;

- la lavorazione artigianale del cuoio è infatti uno dei fiori all'occhiello del made in Italy ed è ovunque nel mondo sinonimo di qualità, unicità e design;

- la Toscana può vantare la presenza di una delle eccellenze industriali a livello nazionale: il Distretto industriale pelli, cuoio e calzature del Valdarno Superiore; il Distretto è situato all'interno del triangolo Firenze - Arezzo - Siena, il Valdarno superiore è racchiuso tra la dorsale appenninica del Pratomagno e i monti del Chianti;

- nel distretto sono presenti poco più di 500 aziende della filiera conciaria, con oltre 6.000 addetti ed una

dimensione media di circa 12 addetti, per un fatturato pari a euro 2 miliardi e 400 milioni, con le esportazioni che rappresentano circa il 70% del fatturato;

- ad oggi vanno in discarica circa 80mila tonnellate di scarti di lavorazione, prodotti da conciatori e pellettieri;

Rilevato che:

- tramite il recupero degli scarti e degli esuberanti provenienti dalla lavorazione della pelle e la reintroduzione nel circuito economico e sociale del territorio toscano, si contribuisce attivamente alla riduzione dei volumi di rifiuti in discarica;

- sono presenti sul territorio associazioni che promuovono progetti volti alla creazione diretta di cooperazione tra aziende, piccoli artigiani, associazioni ed enti locali per la raccolta e il riutilizzo degli scarti di pellame;

- lo scorso 17 gennaio 2020 è stato siglato tra la Regione Toscana, Comune di Prato, ALIA spa, Confindustria Toscana Nord, CNA Toscana, Confartigianato Toscana/Tessile/Moda e ASTRI il "Patto per il tessile" che mette in campo politiche e azioni rivolte a favorire lo sviluppo dell'economia circolare del distretto del tessile e la creazione di condizioni che consentano una raccolta a rete dei rifiuti speciali, insieme all'individuazione di nuove opportunità alle quali potranno accedere gli operatori (come Eco Firenze la nuova piattaforma realizzata da Alia spa);

- l'art. 3, comma 3bis dello Statuto della Regione Toscana prevede che la Regione abbia il compito di promuovere le condizioni per uno sviluppo sostenibile, per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future;

Richiamata la risposta offerta in Aula dall'Assessore regionale all'Ambiente alla interrogazione numero 262 del 1° ottobre 2021 - In merito allo stato di avanzamento della realizzazione del centro raccolta e redistribuzione anche per gli scarti di pellame - con la quale si informava che per quanto concerneva l'impianto denominato Ferrale, per cui era stato completato e rilasciato il nullaosta per l'inizio delle attività, notificato in data 1° ottobre 2021 al Comune di Firenze e che l'impianto, che vale per gli scarti del tessile e per quelli della pelletteria, avrebbe potuto operare a partire da quella stessa data;

Ricordato che nella medesima risposta l'Assessore ricordava che l'impianto del Ferrale costituisce un pezzo della risposta che la Regione sta articolando sul settore strategico della pelletteria al fine di renderlo, grazie anche alle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, (PNRR), un distretto completamente circolare;

Preso atto che all'attenzione del Consiglio regionale

è stata trasmessa l'informativa preliminare ex articolo 48 dello Statuto al Piano regionale per l'economia Circolare, piano che dovrebbe regolare la realizzazione dell'impiantistica necessaria a sviluppare diffusamente l'economia circolare quale soluzione al problema dello smaltimento rifiuti nel territorio della Toscana;

Riconosciuto l'impegno assunto dalla Regione per realizzare tutte le migliori condizioni affinché l'economia circolare possa affermarsi come principio regolatorio anche nella gestione dei rifiuti nel corso della corrente legislatura regionale;

**IMPEGNA IL PRESIDENTE
E LA GIUNTA REGIONALE**

Ad interloquire, nell'ambito delle proprie competenze, con ALIA spa affinché sia sviluppato, nell'ottica della piena realizzazione dei principi dell'economia circolare, ulteriormente il centro per la raccolta degli scarti della lavorazione del pellame, dando seguito al nulla osta già rilasciato, anche per facilitare il riutilizzo degli scarti da lavorazione di pellame, come già specificato anche nel "Patto per il Tessile" tra gli impegni di Alia spa, contribuendo in questo modo all'abbattimento dei costi di smaltimento e rendendo il comparto della lavorazione artigianale del cuoio toscano più competitivo nel panorama internazionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Lucia De Robertis

Il Vicepresidente
Segretario
Cristiano Benucci

- Mozioni

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 550

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito al sostegno ed alla promozione dell'apicoltura nei nostri territori.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la Regione Toscana ha sempre ritenuto fondamentale l'attività apistica quale attività che svolge un ruolo di

tutela ambientale e di salvaguardia della biodiversità vegetale e rappresenta un'importante attività economica con la produzione dei prodotti dell'alveare, quali miele, polline, pappa reale, cera, etc., e attraverso il fondamentale servizio d'impollinazione per le specie vegetali d'interesse agricolo;

- con la loro attività, le api sono responsabili della riproduzione dell'80 per cento della flora naturale esistente e favoriscono l'impollinazione del 75 per cento delle piante coltivate;

- dal 1995 la Regione dispone di una specifica normativa a tutela dell'apicoltura, poi sostituita dalla legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura); inoltre, nel 2018, la Toscana è stata la prima regione in Italia, insieme alla Provincia Autonoma di Trento, ad aver modificato la propria legge in materia, al fine di adeguarla all'evoluzione del quadro legislativo nazionale ed alle esigenze del settore emerse negli ultimi anni.

Considerato che:

- le api sono un bene comune e, poiché svolgono un ruolo fondamentale a favore di ambienti rurali ed urbani, è compito delle istituzioni preservalte: per questo motivo, occorrono misure atte a tutelare e promuovere l'apicoltura, il che significa anche difendere il territorio e dare la possibilità ai consumatori di avere prodotti sani e di qualità;

- l'apicoltura rappresenta un importante settore del comparto agricolo nazionale, per la capacità produttiva raggiunta e per la funzione impollinatrice che le api svolgono a favore degli ambienti rurali, naturali ed urbani;

- la categoria apistica, grazie anche all'impegno profuso dalle proprie associazioni di rappresentanza, ha conseguito dal 2004 lo status di "produzione agricola" riconosciuto dall'articolo 2135 del codice civile;

- gli apicoltori italiani censiti sono circa 55 mila, cui se ne aggiungono almeno altri 5 mila che, specie tra i giovani, stanno manifestando entusiasmo e propositi di investimento nel settore; il patrimonio apistico nazionale è in crescita e, nonostante le numerose avversità, nel 2018 ha raggiunto i 1.500.000 alveari, con una produzione potenziale di circa 23 mila tonnellate ed un volume d'affari stimato in 150 milioni di euro.

Ricordato che:

- l'apicoltura è un'attività rispettosa dell'ambiente, perfettamente integrata ad ecosistemi ed habitat naturali, ed il servizio di impollinazione, in sinergia con gli impollinatori naturali, è fondamentale per l'agricoltura e l'orticoltura in Europa e per la biodiversità (v. Risoluzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 sull'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori n. B9-0233/2019);

- istituzioni e cittadini possono e devono collaborare

per salvare gli impollinatori minacciati dai cambiamenti climatici, dalla perdita di habitat naturali, da malattie e da comportamenti poco corretti, per cui si avverte la necessità di aggiornare ulteriormente le norme in materia di apicoltura e di semplificare l'attività agli apicoltori stessi;

- sarebbe importante lanciare un ulteriore segnale di attenzione verso un settore che, nella nostra Regione, vede 5.800 apicoltori censiti, con 100 mila alveari presenti in anagrafe, equamente ripartiti tra stanziali e nomadi; il 65 per cento sono produttori in autoconsumo e detengono il 15 per cento degli alveari, mentre il restante 35 per cento gestisce a fini produttivi l'85 per cento del totale delle colonie; si producono circa 23 mila quintali di miele pari al 10 per cento della produzione nazionale.

Rilevato che:

- da diversi anni, a causa dei cambiamenti climatici, non ultima la gelata del 7-8 aprile 2021, le api producono pochissimo miele e sono aumentate in maniera esponenziale le malattie che le colpiscono ed i nemici naturali che le uccidono, quali i gruccioni, le vespe, i calabroni, i varroa, e, ultimo arrivato, il calabrone asiatico meglio conosciuto come vespa velutina;

- annualmente le api sciamano andando a creare nuove famiglie o a sostituire quelle che sono morte durante l'inverno e, purtroppo, ci sono stati anni in cui la mortalità è stata molto alta;

- gli apicoltori si lamentano, non solo per le mancate produzioni dovute alle gelate, alle mancate fioriture ed al maltempo, ma esprimono forte preoccupazione per la sopravvivenza delle stesse api: il maltempo, infatti, non ha permesso loro di uscire dall'alveare e di procurarsi nutrimento per cui sono gli apicoltori stessi che se ne prendono cura, sostenendo costi importanti.

Dato atto che:

- la Regione Toscana è costantemente impegnata nel sostegno al settore apistico, con le risorse annualmente assegnate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, per la campagna 2020 – 2021, hanno raggiunto un impegno di spesa pari a 472.998,88 euro;

- con la legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico), sono stati attivati interventi straordinari per la concessione di indennizzi agli apicoltori professionisti colpiti dalle avversità climatiche della primavera del 2019, anche attraverso l'attivazione del microcredito, con finanziamenti agevolati a tasso zero, con i quali sono state finanziate tutte le domande ammissibili per un importo complessivo di euro 2.053.000,00 per i diversi comparti agricoli;

- la Regione Toscana è, in Italia, la regione che, più di altre, ha investito sul mantenimento degli habitat

naturali, potendo vantare il 35 per cento del territorio agricolo destinato a produzioni biologiche.

Osservato, infine, che recentemente l'assessore all'agricoltura Stefania Saccardi ha invitato a "scegliere il prodotto toscano, il cui prezzo sul banco è rapportato ai costi reali che i nostri apicoltori sostengono" ed ha dichiarato che la Regione si sta muovendo presso il Governo per "trovare una soluzione per questa difficilissima situazione".

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a sostenere e promuovere il consumo di miele e dei prodotti apistici locali, per supportare gli apicoltori dei nostri territori;

ad attivarsi perché venga ulteriormente sviluppato il comparto del biologico con la conseguente riduzione dell'impiego delle sostanze chimiche in agricoltura;

a chiedere al Governo efficaci misure economiche a favore degli apicoltori, finalizzate a mitigare le pesanti perdite finanziarie derivanti dalle avverse condizioni climatiche del 7-8 aprile 2021, che hanno gravemente compromesso le produzioni e, in particolare, quelle pregiate dei mieli di acacia ed agrumi, nonché a sostenere ogni possibile azione volta ad ottenere un sistema di certificazione di qualità per il miele italiano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 552

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito alle azioni di contrasto alla proposta dell'Unione Europea (UE) di produrre vino dealcolato.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- all'interno di un capitolo della Comunicazione del Consiglio dei Ministri agricoli dell'Unione Europea (UE) sul "Piano d'azione per migliorare la salute dei cittadini europei", si parla di autorizzare, nell'ambito delle pratiche enologiche, l'eliminazione totale o parziale

dell'alcol, con la possibilità di aggiungere acqua anche nei vini a denominazione di origine, con l'obiettivo di renderli meno dannosi per la salute;

- in tale documento è infatti emersa la possibilità, non solo di produrre vino dealcolato, ovvero con un minore contenuto di alcol, ma soprattutto si è affacciata anche l'ipotesi di aggiungere acqua al vino al fine di abbassarne la gradazione alcolica, ma al tempo stesso compromettendone tutte le caratteristiche di naturalità e costituendo una sorta di inganno legalizzato per i consumatori che si ritroverebbero a pagare l'acqua come il vino.

Considerato che:

- i disciplinari dei vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica protetta, in Italia come negli altri paesi dell'UE, prevedono un titolo alcolometrico minimo al di sotto del quale quello specifico vino non può fregiarsi della denominazione d'origine e di indicazione geografica protetta;

- la possibilità avanzata dalla UE andrebbe a compromettere, comunque, le caratteristiche organolettiche di un prodotto che ha una storia millenaria, per effetto di un trattamento invasivo che interverrebbe nel secolare processo di trasformazione dell'uva in mosto e, quindi, in vino.

Ricordato che:

- come ha sottolineato correttamente la Coldiretti "finora, infatti, le bevande dealcolate erano considerate come una categoria a parte che in nessun caso potevano essere confuse col vino; nel documento UE invece si parla dell'ipotesi di ridurre l'alcol, come di quella di aggiungere acqua, come di una "pratica enologica", ovvero una tecnologia che, una volta approvata, diventa utilizzabile su tutto il territorio UE bypassando i limiti previsti dai disciplinari di produzione che invece hanno sempre svolto la funzione di frenare derive qualitative";

- sempre secondo Coldiretti "un'ipotesi del genere aprirebbe vere e proprie praterie per frodi e contraffazioni" e "l'introduzione della dealcolazione, parziale e totale, tra le nuove pratiche enologiche rappresenterebbe un precedente pericolosissimo che metterebbe fortemente a rischio l'identità del vino italiano ed europeo, anche perché la definizione naturale e legale del vino vigente in Europa prevede il divieto di aggiungere acqua";

- quella attuale rappresenta una pesante accelerazione sulla deriva a snaturare il vino che già si era evidenziata con il via libera di appena qualche anno, dato da Bruxelles, alla produzione di vino "senza uva" ovvero prodotto dalla fermentazione di altre tipologie di frutti, dal ribes ai lamponi, e che, comunque, è oggi autorizzato a chiamarsi "vino";

- l'attuale tentativo di eliminare il vino dai programmi di promozione dei prodotti agroalimentari arriva dopo che l'UE ha concesso la prima autorizzazione alla vendita

per il consumo umano di un insetto mentre si propone di disincentivare l'acquisto di carne e salumi con i tagli ai programmi di promozione comunitari.

Osservato che:

- questo, come denunciano le associazioni di categoria, rappresenta l'ultimo di una serie di attacchi ad un settore, quello del vino italiano, che nel 2021 ha finora registrato un calo del 20 per cento delle esportazioni, il dato peggiore da trent'anni a questa parte: ciò nonostante, l'Italia si conferma comunque primo produttore mondiale, con 49,1 milioni di ettolitri, ed anche primo esportatore sia nei vini fermi che spumanti, con un totale di 20,8 milioni di ettolitri davanti alla Spagna con 20,2 e alla Francia con 13,8;

- quello di annacquare il vino è un vecchio progetto, proposto dagli Stati Uniti già nel 2005 ma subito respinto al mittente: ora, dietro le quinte, ci sono multinazionali pronte a rifilare all'umanità prodotti amorfi, ibridi, senza identità, che puntano a snaturare un prodotto che vanta secoli di storia e di pratiche enologiche, per favorire esclusivamente gli interessi di gruppi economici e multinazionali slegati dai nostri territori;

- la Toscana è da sempre riconosciuta a livello nazionale e internazionale come terra di grandi vini, una realtà produttiva storica e culturale locale che si è consolidata nei secoli e che viene custodita nel tempo da generazioni di agricoltori: un territorio che vede nell'enoturismo un futuro fatto di autenticità e tradizione, perché il vino è un prodotto fortemente identitario e culturale.

Ritenuto che, pur tenendo conto del fatto che le statistiche dicono che il 70 per cento circa della popolazione mondiale non acquista bevande alcoliche e che, quindi, quello di bevande senza alcool derivanti dal vigneto potrebbe essere un business dalle potenzialità interessanti, è doveroso specificare che tale tipologia di bevanda non deve essere considerata all'interno della famiglia dei prodotti vitivinicoli.

IMPEGNA

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a sollecitare il Governo affinché ponga in essere ogni iniziativa possibile presso l'UE per opporsi con forza a questa proposta di legittimare la pratica della dealcolazione dei vini a denominazione di origine e dell'universo delle indicazioni geografiche (IGP) che rappresenterebbe l'ennesimo passo verso l'omologazione a discapito della qualità, magari per assecondare interessi commerciali che puntano ad offrire un prodotto più appetibile per i giovani.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo

5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 604

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito ai lavoratori del settore aeroportuale part time ciclici.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale

Visto che:

- in relazione alla nota di attuazione della Giunta Regionale alla mozione 14 Aprile 2021, n. 202 (In merito ai lavoratori part-time ciclici), nella quale si fa riferimento ai lavoratori part time ciclici-del settore aeroportuale;
- è noto che la risalente giurisprudenza amministrativa ha escluso la possibilità di indennità economiche a copertura dei periodi di inattività dei lavoratori part time ciclici, in base al principio secondo il quale il perdurare del rapporto di lavoro nei periodi di sosta consente al dipendente a tempo parziale verticale "una stabilità ed una certezza retributiva" (Corte Cost. 121/2006); sulla base di questo assunto si fonda il rifiuto dell'INPS di riconoscere, per tali periodi, a tali lavoratori, l'indennità di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) (Circolare INPS 55/2016). La contingenza della pandemia da COVID-19 ha tuttavia autorizzato alcune possibilità di indennizzo di portata transitoria, utilizzate per alcune categorie di lavoratori.

Preso atto che:

- proprio a causa della situazione legata all'emergenza sanitaria e relative restrizioni è stato infatti possibile alla Regione Toscana, basandosi sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)¹, erogare a Toscana Aeroporti una sovvenzione diretta di 10 milioni di euro per l'anno 2020 "per contribuire alla ripresa dell'economia regionale, al fine di sostenere il principale nodo del sistema aeroportuale toscano in relazione alle criticità conseguenti all'emergenza COVID-19".² Pertanto, se la mutata situazione ha permesso di erogare una simile cifra in via straordinaria per sostenere il comparto, si ritiene opportuno che, sulla base della medesima situazione di crisi economica, la Regione possa sostenere, con analoga misura temporanea, il reddito dei lavoratori del comparto. Ciò in riflesso della medesima condizione di criticità del sistema aeroportuale toscano, che si ripercuote sia sulla società, sia sui lavoratori che vi operano, e che si ritiene opportuno che debba essere parimenti misurata e compensata dalla Regione, allo stesso modo in cui altre regioni hanno previsto meccanismi analoghi;
- non si tratterebbe, in questo caso, di fornire generiche misure di "integrazione salariale e indennità di sostegno al reddito in caso di disoccupazione", che rientrano nell'ambito di esclusiva competenza dello Stato; né si tratta di indennità astrattamente permanenti, ricorrenti /o ripetitive a copertura dei periodi di inattività di lavoratrici e lavoratori, che nel sistema del part time ciclico potevano essere previsti e non davano luogo al sorgere di alcun diritto. Al contrario, si chiede e si reputa indispensabile un intervento una tantum, specifico, da erogare per permettere di compensare i mancati guadagni dei lavoratori per un determinato periodo di inaspettata assenza di lavoro, periodo in cui, nella normalità, i lavoratori del comparto avrebbero lavorato. Peraltro, quando necessario all'attività aeroportuale, negli anni precedenti all'emergenza COVID-19, tali lavoratori avevano spesso prestato servizio per dodici mesi l'anno attraverso trasformazioni temporanee del contratto;
- quanto sopra anche allo scopo di riuscire a mantenere le molte professionalità che, da anni, lavorano nel sistema aeroportuale, il quale, per la sua complessità, necessita di figure altamente professionali in grado di gestire non solo flussi di passeggeri, ma anche una serie di attività collaterali fondamentali per il funzionamento del trasporto aereo; professionalità che, in parte, hanno già cambiato occupazione perché i mancati emolumenti non hanno permesso loro di poter mantenere l'impiego attuale.

1), adottato il 19 marzo 2020 dalla Commissione europea, che facilita la possibilità di concedere aiuti di Stato alle imprese che hanno sofferto degli effetti della pandemia. La Commissione europea ha infatti confermato che il COVID-19 può essere considerato quale calamità naturale, così da poter ricorrere alla concessione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che recita: "sono compatibili con il mercato interno: gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali";

2) assimilate dalla Commissione europea ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Giunta regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione diretta fino a un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 95/2020.

Visto che, come riportato dalla Regione Toscana nella sopra citata nota di attuazione, altre regioni sono intervenute attraverso interventi di carattere "straordinario, differenziato e una tantum, concentrate solo su specifici segmenti professionali", nei confronti di "queste lavoratrici e questi lavoratori che, a causa delle specifiche caratteristiche della loro professione sono stati danneggiati dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da covid 19"; poiché la Regione Toscana stessa è già intervenuta per sostenere i lavoratori di altri comparti colpiti dal COVID-19, analoghi interventi di sostegno, temporanei, e una tantum, possono essere estesi anche ai lavoratori del settore aeroportuale;

Oltre a ciò, si chiede di applicare ai lavoratori del settore aeroportuale, che sono da tempo esclusi da ogni possibilità di aggiornamento professionale, gli impegni di interventi di formazione, aggiornamento e upskilling e relative forme di indennità di partecipazione, descritte nella nota di attuazione sopracitata;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente la Giunta regionale

a prevedere, per tutti i lavoratori part time ciclici del comparto aeroportuale toscano:

- forme di indennizzo una tantum per ristorare e compensare il periodo in cui il loro reddito è stato diminuito o azzerato dalla crisi causata al settore dal COVID-19;
- la creazione di programmi di aggiornamento, formazione e upskilling, associati a forme di indennità di partecipazione, così come indicati nella nota di attuazione sopracitata.

ad attivarsi per sottoporre al Governo una proposta di revisione normativa relativa a tutti i lavoratori part time ciclici, alla luce della nuova contingenza economica e sociale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 612

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito alla possibilità di coinvolgere le fondazioni bancarie presenti in Toscana nella progettazione degli interventi previsti dal PNRR.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private senza fini di lucro che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti; sono strettamente legate al territorio in cui operano e la loro governance prevede una composita presenza di rappresentanti delle istituzioni pubbliche, economiche e del terzo settore;

- le fondazioni bancarie, anche in Toscana, contribuiscono al finanziamento delle attività promosse dalle organizzazioni no profit e da altri soggetti che promuovono l'interesse generale, destinando, sia attraverso bandi sia attraverso assegnazioni dirette, risorse e competenze a determinati settori.

Tenuto conto che:

- secondo l'ultimo rapporto disponibile, che riporta le attività di tali enti, anche in un anno particolarmente complesso a causa della pandemia da COVID-19, come il 2020, "l'attività erogativa, intesa come delibere assunte, è stata pari a 949,9 milioni di euro (ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex articolo 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"), in aumento del 4,3 per cento rispetto ai 910,6 milioni del 2019, cui corrisponde un tasso di erogazione del 2,4 per cento sul patrimonio medio dell'insieme delle Fondazioni" (fonte: "Rapporto annuale Anno 2020 delle Fondazioni di Origine Bancaria");

- per quanto riguarda la distribuzione delle erogazioni per settore di intervento, nel 2020 si confermano i sette settori da sempre prioritari: arte, attività e beni culturali, volontariato, filantropia e beneficenza, ricerca e sviluppo, assistenza sociale, sviluppo locale, educazione, istruzione e formazione, salute pubblica.

Ricordato che:

- tali fondazioni sono soggetti che intervengono nel sociale in maniera sussidiaria, e non sostitutiva, rispetto al pubblico e sono qualificate "bancarie" per la loro derivazione dal processo di trasformazione che negli anni novanta interessò il sistema bancario nazionale a seguito della legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico);

- da allora il loro rapporto con le società bancarie si è fortemente ridotto, in particolare a seguito della riforma operata con la legge-delega 23 dicembre 1998, n. 461, e con il successivo decreto legislativo 17 maggio 1999,

- n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461).

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente dal Governo italiano il 30 aprile u.s. alla Commissione Europea.

Ricordato che il PNRR si articola in sei missioni: 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) Istruzione e ricerca; 5) Inclusione e coesione e 6) Salute.

Rilevato che:

- le risorse contenute nel PNRR, assieme alla programmazione europea 2021-2027, rappresentano una straordinaria opportunità di crescita sociale, economica, di sviluppo sostenibile e solidale per la Toscana, oltre che per il Paese;

- avviare in tempi brevi una progettazione quanto mai efficace, rispetto agli obiettivi tracciati ed alle misure previste dal PNRR, rappresenta una pre-condizione necessaria per utilizzare le risorse disponibili e provare a porre rimedio ai danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica.

Preso atto che il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato all'Italia, a titolo di prefinanziamento (ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento n. 2021/241/UE), 24,9 miliardi di euro (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e per 15,937 miliardi di prestiti), pari al 13 per cento dell'importo totale stanziato a favore del Paese.

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021), con il quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle amministrazioni centrali titolari.

Appreso che specifiche disposizioni procedurali per l'attuazione del PNRR sono state introdotte, da ultimo, con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agazia

nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale ha previsto, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore, ed idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio.

Rilevato che le amministrazioni territoriali concorrono a realizzare il PNRR, non solo attraverso la partecipazione in qualità di destinatari finali alla realizzazione di progetti attivati a livello nazionale (es. in materia di digitalizzazione), ma anche attraverso la titolarità di specifiche progettualità in quanto beneficiari o soggetti attuati e la loro concreta realizzazione (es. asili nido, progetti di rigenerazione urbana, edilizia scolastica e ospedaliera, interventi per il sociale).

Preso atto che, a livello nazionale, in termini numerici, il Governo prevede che nel 2026, anno di conclusione del Piano, il prodotto interno lordo sarà di almeno 3,6 per cento più alto rispetto all'andamento tendenziale e l'occupazione più alta di quasi tre punti percentuali.

Considerato che:

- al fine di una piena e quanto mai efficace attuazione del PNRR, risulterà determinante la capacità di saper connettere, con ogni mezzo utile, i soggetti pubblici, i privati ed il terzo settore affinché si determinino significativi miglioramenti negli indicatori che misurano la povertà, le diseguaglianze di reddito e l'inclusione di genere, oltre che un marcato calo del tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile;

- le fondazioni bancarie hanno reso nota la loro disponibilità a collaborare alla ripartenza, allo sviluppo economico del Paese ed alla coesione sociale supportando il terzo settore, come affermato di recente dalla stessa Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A (ACRI).

Richiamate le proprie risoluzioni 22 dicembre 2020, n. 23 (Collegata alla comunicazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020 "Sul contributo della Regione Toscana alla formazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR"), 8 giugno 2021, n. 87 (Collegata all'informativa della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, n. 1, relativa al documento preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025) e 26 ottobre 2021, n. 126 (In merito alla comunicazione della Giunta regionale relativa alla decisione 26 luglio 2021, n. 38 "Regolamento UE 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio-Programmazione europea 2021-2027. Approvazione principali linee strategiche), nelle quali si indicano gli indirizzi e gli obiettivi particolarmente

rilevanti per consentire alla Toscana di cogliere a pieno le opportunità di questa fase storica e, in particolare, la necessità di predisporre una struttura di missione presso gli uffici della Giunta regionale per supportare e coordinare le attività di progettazione dei diversi livelli istituzionali della Toscana, cogliere gli spazi di crescita offerti dal PNRR e, più in generale, dai fondi comunitari.

Ritenuto che:

- alla luce di quanto considerato in precedenza, sia opportuno che la Regione Toscana coinvolga a pieno anche le fondazioni bancarie quali enti non profit, tradizionalmente legati ai territori di riferimento, nella progettazione e nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, con particolare riferimento ai progetti volti a supportare la coesione sociale nelle comunità locali;

- le fondazioni bancarie toscane possono, inoltre, concorrere efficacemente, data la loro esperienza pluriennale, alla necessaria messa a sistema dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore per una più efficace attuazione delle misure contenute nel PNRR, ovvero dello strumento determinante per la ripresa e ripartenza del Paese e della Toscana.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a valutare la possibilità di coinvolgere, anche mediante le azioni coordinate dalla neocostituita Cabina di regia presso la Giunta regionale, le fondazioni bancarie presenti sul territorio regionale nella progettazione delle misure contenute nel PNRR, in quanto enti non profit in grado di offrire capacità progettuali e realizzative, ormai consolidate, e contribuire in modo proficuo allo sviluppo delle comunità locali della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 620

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. Promozione della tecnologia del vettore energetico idrogeno e della transizione ecologica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- il problema del surriscaldamento terrestre causato

dalle emissioni di fonti fossili nel nostro pianeta e un problema ormai sul tavolo di tutti i governi del mondo, sebbene scarsi siano finora i risultati per una concreta inversione di rotta, come dimostrano i deludenti risultati dei duecento paesi riuniti a Glasgow in occasione della Cop26;

- il riscaldamento, i trasporti, l'industria, l'abbattimento delle foreste per l'allevamento del bestiame o la coltivazione, hanno immesso nell'atmosfera 2.200 miliardi di tonnellate di CO₂ e altri gas serra, con un effetto tossico a due livelli:

1. i gas serra trattengono il calore del sole e riscaldano il pianeta;

2. la combustione di carbone e petrolio contribuisce all'inquinamento dell'aria con il rilascio di micro-particelle dagli effetti letali.

- la strada verso la riconversione delle fonti fossili a fonti di energia rinnovabile è sempre stata collegata al problema dello stoccaggio e trasporto dell'energia da fonti rinnovabili;

- l'Unione Europea, come risposta alla crisi scatenata dalla pandemia da COVID-19, ha predisposto un "green deal" che prevede 1.000 miliardi di investimenti in dieci anni per la transizione energetica, con l'intento di abbinare il rilancio economico a quello ambientale;

- l'idrogeno è uno strumento efficace per eliminare completamente le emissioni provenienti da camion, treni, navi, aerei e da molti altri settori particolarmente energivori, che richiedono energia in modo asincrono dalla generazione per via rinnovabile e che quindi necessitano di un mezzo per lo stoccaggio energetico su grande scala; l'idrogeno può essere trasportato e stoccato come un gas o inglobato in matrici liquide o solide, può essere impiegato per produrre energia elettrica tramite celle a combustibile emettendo, al posto della CO₂ e delle polveri inquinanti, solo acqua pura;

- l'idrogeno pulito, cosiddetto "verde", si può produrre dall'acqua, anche di mare, utilizzando l'elettricità rinnovabile in elettrolizzatori;

- l'idrogeno potrebbe portare l'energia del sole e del vento direttamente nelle nostre case, nelle nostre fabbriche e nei nostri mezzi di trasporto, senza cambiare le nostre abitudini, a zero emissioni, stoccando le energie rinnovabili per lunghi periodi e gestendo le differenze quotidiane e stagionali fra consumi e produzione;

- gli scienziati sono concordi nel sostenere che mantenere l'innalzamento della temperatura del pianeta entro un grado e mezzo potrebbe salvarci dalle conseguenze disastrose del cambiamento climatico i cui effetti sono già tristemente in atto. Per ottenere questo risultato, oltre che prevedere una transizione ecologica nelle fonti energetiche, è necessario cercare di compensare, o annullare, l'emissione di anidride carbonica fin qui rilasciata nell'atmosfera, in forte eccesso rispetto alle condizioni dell'era pre-industriale, tale da aver superato i limiti di tolleranza dell'ecosistema globale. La soluzione

per ridurre le emissioni di anidride carbonica non può essere quella di concentrarla e immagazzinarla sotto terra (Carbon Capture and Storage CCS), per la limitatezza degli spazi disponibili, per i costi elevati connessi e per la reattività dell'anidride carbonica con l'acqua e le rocce che aggiunge il rischio di sinkholes. Si tratta, inoltre, non solo di limitare al massimo le immissioni, ma anche di estrarre dall'atmosfera l'eccesso di anidride carbonica accumulata; questo procedimento in natura è svolto dagli alberi, per questo il mantenimento e la cura delle foreste contribuisce alla lotta al cambiamento climatico grazie al processo della fotosintesi clorofilliana; ogni anno perdiamo grandi superfici di boschi per la deforestazione della foresta amazzonica o per gli incendi e per questo dobbiamo piantarne di nuovi, anche se i risultati saranno visibili nel corso degli anni a venire; un altro effetto benefico delle aree verdi è quello di mitigare il fenomeno noto come "isola di calore", che contribuisce a rendere invivibili le nostre città nei mesi estivi, la piantumazione di alberi nelle città contribuisce, in modo significativo, riducendo la temperatura diurna e notturna grazie alla riduzione dell'irraggiamento al suolo e dell'accumulo del calore nell'asfalto e nel cemento. Riducendo le temperature nel periodo estivo, inoltre, si riducono le spese per il condizionamento degli edifici, inducendo a cascata un altro effetto positivo nei confronti delle emissioni clima-alteranti;

Considerato che:

- le autorità di governo hanno un ruolo cruciale nel determinare il successo o il fallimento della progressiva diffusione dell'uso dell'idrogeno pulito, definendone il ruolo nelle strategie energetiche, stimolando la domanda commerciale, sostenendo il settore privato che intenderà investire in progetti innovativi, stanziando fondi pubblici per la ricerca e sviluppo;

- il documento della Regione Toscana per il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato recentemente dalla Giunta regionale, prevede temi come l'innovazione, la rivoluzione verde, la transizione ecologica e infrastrutture per una mobilità sostenibile;

- l'Unione Europea sollecita gli stati affinché sia dato massimo sviluppo ai trasporti pubblici, in particolar modo a quelli su rotaia, i meno energivori di tutti;

- il PNRR pone l'accento sull'investimento nelle infrastrutture in grado di aumentare la resilienza del territorio nei confronti del cambiamento climatico, con particolare attenzione alla mobilità;

Visto che in Toscana sono presenti grandi siti industriali, a titolo di esempio: la raffineria di Livorno, la siderurgia a Piombino, la Solvay di Rosignano dove, da molti anni, si produce e si stocca idrogeno, che potrebbero avere un ruolo strategico nella produzione, nello stoccaggio e nell'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico;

Ricordato che il documento preliminare al programma regionale di sviluppo 2020-2025, indica gli ambiti di intervento della Regione nello sviluppo della tecnologia dell'idrogeno, in particolare:

1. Obiettivo n. 4 (Decarbonizzare l'economia, promuovere l'economia circolare e modelli sostenibili di produzione e consumo), capitolo 2 (Obiettivi strategici), si prevede che "In funzione di una progressiva decarbonizzazione dell'economia nel suo complesso, un ruolo chiave sarà infine giocato dalla promozione e dallo sviluppo della filiera dell'idrogeno, in linea con le strategie europee e nazionali";

2. Area 2 (Transizione ecologica), capitolo 3 (Le linee di sviluppo regionali), si prevede che "Sarà favorito altresì l'incremento della produzione dell'energia da fonti rinnovabili, anche attraverso il sostegno alla ricerca. In coerenza con la Strategia nazionale sarà promossa la creazione di una filiera dell'idrogeno verde.";

3. Area 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile), capitolo 3 (Le linee di sviluppo regionali), si prevede che "Infine, sul versante della mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale, accanto alla gestione dei servizi di TPL su gomma e su ferro si procederà al rinnovo progressivo del parco rotabile treni, per aumentarne prestazioni e risparmi energetici, e del parco bus, con l'acquisto di mezzi efficienti e a basso impatto ambientale quali bus elettrici, a idrogeno e ibridi (attraverso l'attuazione della gara gomma e grazie ai finanziamenti statali del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)" e che "Saranno attivati interventi per la mobilità sostenibile dedicati alla "Toscana diffusa" attraverso azioni relative sia ai mezzi che alle infrastrutture nel quadro delle progettualità locali, incentivando l'utilizzo dei combustibili puliti, quali idrogeno e elettrico, la realizzazione delle infrastrutture di rifornimento e il potenziamento dei nodi di scambio intermodale.";

**IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE**

1. a sostenere la realizzazione, in Toscana, di progetti innovativi sperimentali per l'impiego dell'idrogeno come vettore di energia prodotta da fonti rinnovabili;

2. a cooperare con le università e gli enti di ricerca, supportando progetti di ricerca aventi come tema l'impiego dell'idrogeno nella mobilità e nel settore industriale che includano la riconversione green dei grandi agglomerati industriali della nostra Regione come la raffineria ENI di Livorno e la Solvay di Rosignano;

3. a sviluppare, di concerto con detti enti, la promozione dei trasporti via nave e su ferro, a cui applicare le migliori tecnologie, fra cui l'idrogeno, per la riduzione dell'impatto ambientale;

4. a continuare a supportare progetti di ricerca ed innovazione per la produzione di idrogeno da fonte pulita utilizzando apparati, componenti e sistemi ad elevata efficienza e sostenendo la ricerca di processi per la produzione di idrogeno di tipo innovativo, con particolare riferimento alla produzione diretta di idrogeno (da fonte solare o altro), anche in maniera diffusa nella previsione di "comunità energetiche" cooperanti;

5. a sostenere, ancora con più forza, la progettazione e realizzazione di infrastrutture atte a migliorare la resilienza del territorio e a ridurre, in modo strutturale e sistematico, le emissioni clima alteranti;

6. a supportare il potenziamento o la costruzione di vie d'acqua e su ferro al fine di ridurre alla radice i consumi energetici per la mobilità di persone e di merci;

7. a rivalutare l'importanza delle vie su ferro per il collegamento delle aree interne con le aree costiere, sostenendo anche la costruzione di nuove infrastrutture, promuovendo le aziende che operano in modo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale e avvalendosi del contributo di professionisti ed enti di ricerca competenti nel settore;

8. a continuare ad incentivare la piantagione di nuovi alberi su tutto il territorio regionale, con ecotipi autoctoni o il più possibile prossimi, assumendo un ruolo di guida a livello nazionale nella lotta al contrasto del cambiamento climatico;

9. a sviluppare, di concerto con enti di ricerca, pubblici e privati, progetti per la riduzione del fenomeno "isola di calore", attraverso la realizzazione di aree verdi e di coperture atte a ridurre l'irraggiamento diretto al suolo, come i "tetti verdi", per restituire vivibilità alle nostre città nel periodo estivo;

10. a continuare a sostenere, anche economicamente e con gli strumenti della finanza, ogni intervento finalizzato al risparmio energetico;

11. ad iniziare un'azione di promozione e studio di questa tecnologia a livello territoriale in modo capillare, attraverso audizioni pubbliche di esperti, convegni, progetti di condivisione e partecipazione popolare.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 649

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito alla semplificazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione del Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia e notificata allo stato italiano dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Premesso che, come noto, un'attuazione efficiente e tempestiva del PNRR rappresenta un'opportunità storica per reagire ai danni causati dalla crisi pandemica da COVID-19 ed accompagnare il Paese verso una ripresa economica e sociale nel segno di una transizione ecologica ed ambientale maggiormente solidale e sostenibile;

Rilevato che il Governo stima che, grazie agli investimenti previsti nel PNRR, il prodotto interno lordo possa crescere di 3,6 punti percentuali nel 2026, l'anno in cui è prevista la conclusione del suddetto Piano, ed analogo crescita (3,2 punti percentuali) viene stimata per quanto concerne l'occupazione nel triennio 2024-2026;

Preso atto che la necessità di rendere più semplici e rapidi i procedimenti amministrativi, vista la fase storica straordinaria, ha portato all'introduzione di misure di semplificazione, a partire da quanto contenuto nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, cosiddetto "decreto semplificazioni", e da quanto previsto dalle misure presenti all'interno del medesimo PNRR, in particolare nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione in recepimento delle Country Specific Recommendations inviate dalle istituzioni europee all'Italia;

Tenuto conto che:

- all'interno dello stesso PNRR, la semplificazione amministrativa è una delle riforme abilitanti, introdotte al fine di rimuovere gli ostacoli amministrativi e procedurali che possono condizionare negativamente le attività economiche;

- parimenti, molte delle riforme settoriali contenute all'interno delle singole missioni del PNRR sono ispirate sempre a logiche di semplificazione;

Evidenziato che gli obiettivi specifici dell'azione di semplificazione amministrativa indicati nel PNRR sono i seguenti:

1. riduzione dei tempi per la gestione delle procedure;
2. semplificazione, reingegnerizzazione ed uniformazione delle procedure;
3. digitalizzazione delle procedure per l'edilizia e le attività produttive;
4. misurazione della riduzione degli oneri e dei tempi dell'azione amministrativa;

Ricordato che:

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha consentito di centrare un primo obiettivo del PNRR, cioè l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance amministrativa di attuazione del medesimo PNRR entro il 31 dicembre 2021;

- gli interventi previsti dal medesimo d.l. 77/2021, diretti a velocizzare e snellire le procedure amministrative, sono articolati su tre livelli:

1. alcune misure di semplificazione hanno carattere orizzontale ed integrano le disposizioni introdotte dal d.l. 76/2020, in alcuni casi prolungando la durata degli interventi temporanei di semplificazione introdotti in quella sede;

2. altre misure istituiscono procedure speciali per alcuni investimenti previsti dal PNRR;

3. da ultimo, sono introdotte specifiche misure di semplificazione delle procedure amministrative per determinati settori quali, ad esempio, le procedure per le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, il dissesto idrogeologico, l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;

Preso atto che ulteriori misure di semplificazione sono state introdotte dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali) convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Tenuto conto, inoltre, che:

- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 novembre 2021, ha approvato il disegno di legge annuale per il

mercato e la concorrenza 2021 (Atto Senato n. 2469), nel quale sono inserite due importanti deleghe che rafforzano le semplificazioni per velocizzare l'attuazione del PNRR e razionalizzano i controlli sulle attività produttive;

- in particolare, l'articolo 23 del provvedimento citato, al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di reingegnerizzare in digitale le procedure amministrative (come previsto dal PNRR), delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio-assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva;

- l'articolo 24, invece, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare e a coordinare i controlli sulle attività economiche per evitare duplicazioni, favorire la programmazione dei controlli stessi e consentire l'accesso ai dati ed allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati;

Considerato che tali disposizioni, necessarie per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, devono essere accompagnate da un impegno quanto mai decisivo delle amministrazioni pubbliche nell'adozione tempestivamente ed in modo omogeneo, tali misure, oltre che nel velocizzare i procedimenti di propria competenza, al fine di un'attuazione efficiente e tempestiva del PNRR;

Richiamato, infine, il recente quadro europeo e nazionale di riferimento in materia di semplificazione, a partire dalla Comunicazione della Commissione europea sulla Better Regulation del 29 aprile 2021, e dall'Agenda per la semplificazione 2020-2023, approvata dalla Conferenza unificata, nella seduta del 23 novembre 2020, che individua una serie di interventi prioritari, condivisi tra Governo, regioni ed enti locali, definendo obiettivi, risultati attesi, responsabilità e tempi di realizzazione;

Considerato, inoltre, che:

- per quanto di propria competenza, è opportuno che la stessa Regione Toscana effettui un'attenta valutazione sulle reali possibilità di semplificazione amministrativa e burocratica, a partire dai settori ritenuti più strategici per la ripresa economica ed occupazionale della Regione, quali, ad esempio, il commercio e le attività produttive, il governo del territorio e la pianificazione urbanistica (in tal senso si richiamano i contenuti della proposta di legge regionale n. 92) le infrastrutture digitali e per la mobilità, ecc.;

- in tale ottica, risulta parimenti essenziale dare tempestiva attuazione alle risultanze del tavolo di coordinamento della citata Agenda 2020-2023, a partire

dal tema della standardizzazione della modulistica e messa in uso da parte degli enti locali, nonché rafforzare le attività volte a velocizzare in tutti i settori le modalità di accoglimento e risposta alle istanze presentate da cittadini e imprese;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- ad adottare, per quanto di propria competenza, con la massima tempestività, le recenti disposizioni nazionali, per come sinteticamente richiamate in narrativa, in merito al tema della semplificazione delle procedure amministrative, al fine di un'efficace attuazione del PNRR in Toscana;

- a facilitare, di concerto con ANCI ed UPI, la conoscenza di tali disposizioni da parte degli enti locali della Toscana, al fine di accelerare e snellire le procedure amministrative, per le medesime finalità;

- ad attivarsi nei confronti del Governo nazionale affinché mantenga alta l'attenzione in merito all'adozione di ulteriori interventi volti a velocizzare e snellire le procedure amministrative in vista dell'adozione del PNRR, a partire da quanto previsto dall'Agenda per la semplificazione 2020-2023 e dai contenuti della Comunicazione della Commissione europea sulla Better Regulation del 29 aprile 2021;

- ad impegnarsi nell'intensificare la propria azione di semplificazione amministrativa e burocratica, favorendo il necessario potenziamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione toscana, anche provvedendo a razionalizzare, velocizzare e standardizzare i procedimenti di valutazione all'interno delle singole procedure amministrative di propria competenza, al fine di consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, e in generale, per rendere sempre più semplice il rapporto tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini;

- a valutare l'istituzione di una apposita struttura, assieme ad ANCI e UPI, in materia di semplificazioni, con funzioni di proposta e di monitoraggio in merito alle misure finalizzate all'attuazione del PNRR in Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 659

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito all'introduzione della certificazione verde rafforzata sui traghetti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che definisce la certificazione verde Covid 19 e ne dispone il suo utilizzo;

- il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, che all'articolo 2 estende, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'obbligo della certificazione verde sui mezzi di trasporto aereo, navale, ferroviario o su gomma adibiti a tratte interregionali, escludendo quindi il trasporto pubblico locale;

- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che all'articolo 4 estende l'obbligo della certificazione verde anche al trasporto pubblico locale a decorrere dal 6 dicembre 2021;

- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, che all'articolo 1, comma 2, dispone l'obbligo della certificazione verde rafforzata anche per il trasporto pubblico locale a decorrere dal 10 gennaio 2022;

- gli articoli 3, 32 e 34 della Costituzione, che sanciscono rispettivamente il diritto al lavoro, alla salute e all'istruzione;

- l'ordinanza del Ministero della salute 9 gennaio 2022, che rinvia al 10 febbraio l'obbligo della certificazione verde rafforzata per la fruizione del servizio di traghetti in presenza di documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai dodici anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

Considerato che:

- al 3 gennaio 2022, l'85,95 per cento della popolazione italiana con più di dodici anni ha completato il ciclo vaccinale e lo 0,76 per cento risulta guarita da non oltre sei mesi, mentre circa 2 milioni di persone sono in attesa della somministrazione della seconda dose;

- il territorio nazionale italiano conta centinaia di isole di cui circa 80 abitate rappresentate istituzionalmente, fatta eccezione per Sicilia e Sardegna, da 35 comuni che amministrano una popolazione complessiva di circa 200mila persone;

- sulle isole minori della Toscana risiedono oltre 33mila persone, a cui si aggiungono le persone ivi domiciliate;

- la popolazione del territorio insulare, per raggiungere il continente, usufruisce dei servizi di continuità territoriale rappresentati quasi esclusivamente dai traghetti;

- le isole, comprese quelle toscane, soffrono di un

sottodimensionamento dei servizi sanitari e, per tale ragione, la popolazione è spesso costretta a raggiungere il continente per poter effettuare particolari prestazioni sanitarie;

- numerosi sono gli studenti che, con cadenza frequente, talvolta persino quotidiana, devono raggiungere le sedi scolastiche e universitarie site sul continente;

- nel corso dell'anno, e soprattutto nella stagione invernale, una quota della popolazione delle isole risulta essere pendolare per ragioni lavorative;

- l'obbligo del cosiddetto "green pass rafforzato" per poter usufruire del servizio di continuità territoriale rappresentato dai traghetti di fatto impedisce alla popolazione che non ha ancora completato il ciclo vaccinale o non vaccinata, di fruire di servizi di cui ha potuto fruire grazie ai collegamenti garantiti dai traghetti, previo tampone negativo;

Ritenuto che, con tale misura, rischia di concretizzarsi una discriminazione tra la popolazione insulare e quella residente su gran parte del continente, avendo quest'ultima la possibilità di raggiungere presidi sanitari, sedi scolastiche o universitarie o lavorative con mezzi propri;

Preso atto che il Ministero della salute, con l'ordinanza citata in precedenza, al fine di andare incontro alle particolari esigenze della popolazione insulare, ha disposto che, fino al 10 febbraio, negli spostamenti da e per le isole, per i soli motivi di salute e di studio, l'accesso ai mezzi pubblici possa avvenire con green pass base e non rafforzato e che fino a tale data il trasporto scolastico dedicato non sia equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle certificazioni verdi COVID-19, rendendolo accessibile agli studenti anche sopra i dodici anni con solo obbligo di mascherina FFP2;

Valutato che, alla luce delle criticità legate agli spostamenti e all'accesso ai servizi dalle aree insulari, si ritiene opportuno valutare la possibilità di estendere, fino al 10 febbraio 2022, l'applicazione di tale ordinanza anche ai residenti di queste aree che usufruiscono del servizio di trasporto per motivi di lavoro o per la frequenza di corsi universitari e di alta formazione e adoperarsi, con tempestività, al fine di trovare una soluzione alla problematica in oggetto anche successivamente alla data del 10 febbraio soprarichiamata;

Ricordato che:

- la vaccinazione ha dimostrato grandissima efficacia ai fini della riduzione dell'impatto del COVID-19 sulla popolazione ed è auspicabile raggiungere anche la ridotta quota di cittadini non ancora vaccinati;

- l'Italia è la terza nazione in Europa per popolazione vaccinata e la Toscana risulta essere la prima regione per

popolazione vaccinata e l'ultima per popolazione senza dose alcuna;

Tutto ciò premesso e considerato;

**IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE**

ad attivarsi nei confronti del Governo, avanzando preliminarmente la questione in Conferenza delle Regioni, affinché:

- alla luce delle criticità legate agli spostamenti e all'accesso ai servizi dalle aree insulari, sia valutata la possibilità, fino al 10 febbraio p.v., di estendere ai lavoratori e agli studenti universitari residenti in queste aree le misure contenute nell'ordinanza del Ministero della salute del 9 gennaio 2022;

- si possa trovare, con tempestività, una soluzione alla problematica in oggetto anche per gli spostamenti che interverranno successivamente alla data del 10 febbraio 2022”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 19 gennaio 2022, n. 660

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 gennaio 2022. In merito alla semplificazione delle regole sulla ripresa degli allenamenti post contagio COVID-19 nello sport dilettantistico e giovanile.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- una tematica molto dibattuta, in questi giorni che vedono un considerevole aumento dei contagi da COVID, è quella dei protocolli che stabiliscono i termini nei quali avviene la ripresa degli allenamenti per un ragazzo che fa sport dilettantistico o giovanile dopo essere risultato positivo al Coronavirus;

- l'attenta valutazione prestata agli atleti va nella direzione di tutelare le eventuali conseguenze che la malattia può manifestarsi su organi e apparati, ma rischia di ingessare fortemente gli sport dilettantistici e giovanili;

Preso atto che:

- le indicazioni alle quali gli atleti dilettanti devono attenersi sono contenute nella Circolare del Ministero

della salute - Direzione generale della Prevenzione sanitaria del 13 gennaio 2021, avente ad oggetto “Idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-Cov-2”;

- secondo la circolare in tutti i casi di pregressa infezione da SARS-Cov-2, e relativa guarigione, intervenuta sia prima della ripresa dell'attività sia in corso di stagione, i soggetti che prendono parte all'attività dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva, ove richiesta, ovvero, se ancora in possesso di un certificato in corso di validità, di un'attestazione di “Return to play”;

Riscontrato che:

- la valutazione di atleti COVID-19 positivi guariti avviene attraverso la raccolta dell'anamnesi e l'esecuzione di un esame obiettivo accurato alla ricerca di segni e/o sintomi che possano essere indicativi di un possibile coinvolgimento di specifici organi e/o apparati, non prima che siano trascorsi trenta giorni dall'avvenuta guarigione da SARS-Cov-2, accertata secondo normativa vigente, o non prima comunque che siano trascorsi trenta giorni dall'avvenuta scomparsa dei sintomi per gli atleti che non hanno ricevuto una diagnosi certa di infezione da SARS-Cov-2 mediante test molecolare;

- acquisita l'idoneità o l'attestazione di “Ritorno all'attività”, l'atleta potrà riprendere gradualmente gli allenamenti e/o attività, sotto l'attento controllo del Responsabile sanitario della società sportiva;

Rilevato che:

- qualora l'atleta dilettante necessiti, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, di ridurre il periodo intercorrente tra l'avvenuta guarigione e la ripresa dell'attività, può essere adottato, su giudizio del medico valutatore, il protocollo di esami e test previsto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti professionisti;

- oltre alla possibilità di ridurre il tempo di attesa ad oggi eccessivamente lungo, si deve tener conto anche del fatto che gli esami specifici richiesti in tempi congrui hanno dei costi insostenibili per poter ottenere ogniqualvolta l'attestazione di idoneità;

Considerato che:

- la tutela sanitaria delle attività sportive contribuisce alla tutela e promozione della salute pubblica;

- gli atleti non professionisti hanno diritto a poter tornare a svolgere il loro sport secondo regole sostenibili, sia in termini di tempistiche che di spese a carico dell'utente;

- la circolare sopra citata è stata emanata da ben un anno e la pandemia ha subito continue evoluzioni delle relative evidenze scientifiche che non vengono prese in considerazione;

- le attuali raccomandazioni, troppo stringenti ed economicamente insostenibili, finiscono per precludere lo sport dilettantistico e giovanile a molte persone;

**IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE**

a sollecitare il Ministero della salute affinché valuti la predisposizione di una nuova circolare sulla base di un confronto con la Federazione Medico Sportiva Italiana, di concerto con il Dipartimento dello Sport, con il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e con le altre società scientifiche e istituzioni del gruppo di lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”, che vada nella direzione di tutelare, da un lato l’atleta non professionista che ha contratto il COVID-19 ed è guarito, e dall’altro permettere un ritorno celere allo svolgimento dello sport in sicurezza;

a prevedere delle convenzioni con le strutture sanitarie affinché siano garantiti prezzi calmierati per l’esecuzione di tutti gli esami specifici richiesti per la ripresa degli allenamenti post contagio covid.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 18 gennaio 2022, n. 164

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 18 gennaio 2022, collegata alla Comunicazione della Giunta regionale in merito alla crisi occupazionale dell’Ortofrutticola del Mugello a Marradi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la Comunicazione della Giunta regionale in merito alla crisi occupazionale dell’Ortofrutticola del Mugello a Marradi;

Dato atto che:

- in data 30 dicembre 2021 è stata presentata la mozione n. 654 (Mozione in merito alla chiusura dello stabilimento dell’Ortofrutticola del Mugello a Marradi), prot. 19417/2.18.1, da parte del Gruppo consiliare Italia Viva;
- in data 4 gennaio 2022 è stata presentata la mozione n. 658 (In merito alle prospettive produttive ed occu-

pazionali dell’azienda Ortofrutticola del Mugello s.r.l.), prot. 61/2.18.1, da parte del Gruppo consiliare Partito Democratico;

- in data 10 gennaio 2022 è stata altresì presentata la mozione n. 663 (In merito agli sviluppi sulla vicenda dell’azienda Ortofrutticola del Mugello s.r.l. e relative prospettive occupazionali), prot. 138/2.18.1, da parte del Gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle;

Premesso che:

- in data 29 dicembre 2021, come appreso da fonti stampa e dalle dichiarazioni del Sindaco di Marradi Tommaso Triberti, la Italcanditi S.p.A., proprietaria dall’agosto 2020 dell’Ortofrutticola del Mugello, ha comunicato la decisione di voler chiudere lo stabilimento di Marradi, spostando la produzione di marrons glacés a Predongo (Bergamo);

- l’Ortofrutticola del Mugello, nata nel 1984 su iniziativa della Comunità montana dell’Alto Mugello, rappresenta una realtà economica e sociale centrale per il Comune di Marradi e per tutto il territorio; essa conta una decina di lavoratori a tempo pieno, ma arriva ad impiegarne, nei periodi di maggior richiesta, fino a cento, con i lavoratori stagionali, di cui l’80 per cento donne;

Ricordato che:

- Italcanditi S.p.A. ha come azionista di maggioranza (70 per cento) il Fondo internazionale Investindustrial; tale società, come recita il sito aziendale “impiega circa 400 persone e annovera tra i propri clienti primari gruppi internazionali operanti nel settore alimentare. Italcanditi è leader in Italia e Francia nel canale industriale B2B ed è uno dei principali fornitori di ingredienti caratterizzanti in tali mercati, oltre ad avere una forte presenza a livello europeo nella nicchia dei marrons glacés.” (fonte:italcanditi.it);

- in data 3 agosto 2020 Italcanditi S.p.A. acquistava il 100 per cento di Ortofrutticola del Mugello srl;

- in tale occasione il Ceo di Italcanditi S.p.A. si esprimeva nei seguenti termini: “Il percorso avviato con Investindustrial oggi compie una tappa molto importante. Infatti, l’acquisizione di Ortofrutticola del Mugello permette a Italcanditi S.p.A. di rafforzare la propria posizione competitiva nella produzione e commercializzazione dei marrons glacés. Per questo motivo siamo molto orgogliosi del nuovo capitolo della storia di Italcanditi S.p.A. che aggiunge un ulteriore tassello al nostro piano di crescita.” (fonte: Italcanditi, Comunicato Stampa del 3 agosto 2020);

Preso atto che:

- in data 13 gennaio c.m. si è tenuto il tavolo di unità di crisi aziendale;

- nonostante le assicurazioni della proprietà in ordine al mantenimento della sede presso Marradi, la proposta della proprietà prevede il trasferimento della produzio-

ne di marrons glacés a Bergamo, lasciando viceversa a Marradi la lavorazione di prodotti a base di castagne di inferiore valore aggiunto;

- la proprietà ha comunque reso noto che, all'esito del cambio della produzione nello stabilimento, ci sarà una riduzione pari al 50 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato ed una riduzione degli stagionali a circa 55 unità (a fronte delle attuali 80);

- il marron glacé rappresenta il prodotto di eccellenza della produzione dell'azienda;

- all'esito del tavolo la proprietà si è impegnata a presentare un piano industriale relativo alla fabbrica;

Rilevato che:

- la lavorazione dei marroni rappresenta una delle eccellenze del territorio di Marradi, il cui nome è strettamente legato a quello del marrone (del resto, il marrone di Marradi è tutelato da un'indicazione geografica protetta "il Marrone del Mugello di Marradi IGP", che ne garantisce e certifica l'origine geografica);

- l'Ortofrutticola di Marradi, oltre ad essere una realtà produttiva che garantisce occupazione sul territorio, è prima di tutto presidio di produzione d'eccellenza, anche grazie all'apporto professionale dei lavoratori dello stabilimento;

- date le peculiarità del territorio in cui si trova lo stabilimento, l'eventuale chiusura o la riduzione dei livelli occupazionali rappresenterebbero un grave colpo per le lavoratrici ed i lavoratori, ai quali difficilmente potrà essere prospettata un'alternativa professionale nel breve periodo;

Ritenuto che:

- la decisione di trasferire la produzione da Marradi a Bergamo rappresenta un enorme danno per il tessuto produttivo e sociale del territorio, e che, dunque, risulta necessario intervenire a tutela dei posti di lavoro e dell'eccellenza produttiva dei lavoratori dello stabilimento;

- è necessario che, ad ogni livello istituzionale, siano intraprese le azioni necessarie volte, innanzitutto al ritiro della decisione della proprietà in favore della permanenza dello stabilimento a Marradi, oltre che al rilancio e alla valorizzazione delle realtà economiche e produttive delle aree interne, garantendo loro competitività;

Rilevato, altresì, che:

- il piano industriale che la proprietà si è impegnata a presentare deve contenere prospettive certe riguardo ai tempi ed agli investimenti adeguati al rilancio della fabbrica;

- è indispensabile mantenere i sindacati all'interno del tavolo delle trattative sul futuro dell'azienda;

- il mantenimento delle linee produttive di alta qualità, quale il marron glacé, risulta essenziale per la contestuale garanzia dei livelli occupazionali all'interno dello stabilimento;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a continuare a monitorare la situazione relativa allo stabilimento di Marradi dell'Ortofrutticola del Mugello;

a tenere aperto il tavolo di crisi aziendale, affinché Italcanditi S.p.A:

i. non sposti la produzione a Bergamo, ed anzi rilanci la produzione nello stabilimento di Marradi;

ii. elabori un piano industriale con prospettive di tempi ed investimenti adeguati, che non comporti una riduzione degli organici attuali;

iii. garantisca, oltre ai livelli occupazionali, la qualità della produzione; in particolare, garantisca la continuità della produzione dei marrons glacés nello stabilimento di Marradi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti

DECRETO 26 gennaio 2022, n. 9

Terme di Montecatini S.p.a. Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 26 gennaio 2022, in prima convocazione, e per il giorno 27 gennaio 2022, in seconda convocazione.

IL PRESIDENTE DELL'AGIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia di Terme di Montecatini S.p.a.;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

"1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente

competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”;

Preso atto che è stata convocata un'assemblea dei soci di Terme di Montecatini S.p.a. per il giorno 26 gennaio 2022, in prima convocazione, e per il giorno 27 gennaio 2022, in seconda convocazione, e considerato che in tali date il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, a partecipare alla sopraccitata assemblea;

DECRETA

L'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, è delegato a partecipare all'assemblea dei soci di Terme di Montecatini S.p.a. convocata per il giorno 26 gennaio 2022, in prima convocazione, e per il giorno 27 gennaio 2022, in seconda convocazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Gianì

DECRETO 28 gennaio 2022, n. 10

Accordo di programma tra Regione Toscana ed il Comune di Capannori per l'attuazione del Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato "CAPA.CITY - CAPANNORI CITTA': UNA COMUNITA', 40 PAESI", approvato con DPGR n. 62 del 21 aprile 2020. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 28 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di programma tra Regione Toscana ed il Comune di Capannori per l'attuazione del Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato "CAPA.

CITY - CAPANNORI CITTA': UNA COMUNITA', 40 PAESI", approvato con DPGR n. 62 del 21 aprile 2020;

Considerato che l'articolo 7 di tale Accordo prevede un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, composto, tra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

Preso atto che è stata convocata una seduta del Collegio di Vigilanza previsto dal sopraccitato Accordo di programma per il giorno 28 gennaio 2022 e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma sopraccitato convocata per il giorno 28 gennaio 2022;

DECRETA

L'Assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di programma tra Regione Toscana ed il Comune di Capannori per l'attuazione del Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato "CAPA.CITY - CAPANNORI CITTA': UNA COMUNITA', 40 PAESI", approvato con DPGR n. 62 del 21 aprile 2020, convocata per il giorno 28 gennaio 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 dell'al.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Gianì

GIUNTA REGIONALE**- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2022, n. 44

Approvazione disciplinare d'uso Poligono Militare di Carpegna.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - "Legge quadro sulle aree protette"

Visto il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - "Codice dell'ordinamento militare";

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 - "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 approvato con la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 - individua alcune priorità strategiche riconducibili ad una serie di progetti attinenti la protezione e valorizzazione delle risorse ambientali;

Visto il DEFR 2021 (Documento di Economia e Finanza Regionale) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2020 n. 49, aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78, che aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFR 2021 e riconferma i progetti previsti nel PSR 2016-2020 avviando l'attuazione del nuovo Programma di Governo, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020, proiettandone le priorità in un orizzonte triennale verso un nuovo ciclo di programmazione regionale;

Vista l'integrazione alla nota di aggiornamento del DEFR 2021 e la successiva integrazione, danno atto nel Progetto regionale 8 - Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici - Intervento 4 - Tutela della Natura e della Biodiversità - della redazione di un documento operativo annuale previsto dall'art. 12 della l.r. 30/2015;

Richiamato il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 11 febbraio 2015, in vigore ai sensi dell'art. 30 della l.r. 15/2017 "Disposizioni in materia di programmazione settoriale";

Considerato che il PAER individua all'interno

dell'Obiettivo B - Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità - l'Obiettivo specifico B1 - Conservare la biodiversità terrestre e marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette;

Considerato che la Regione Toscana è soggetto gestore delle Riserve Naturali regionali ai sensi dell'art. 14 della l.r. 30/2015 ed esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4;

Ricordato che sul territorio toscano è presente un'area addestrativa militare denominata "Poligono militare di tiro permanente di Carpegna", avente una estensione complessiva di ha 2.401.37.57, di cui ha 906.70.08 ricadono interamente in Toscana e più precisamente nel Comune di Sestino (AR);

Considerato che tale poligono è interamente ricompreso in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e rispettive leggi regionali attuative e più precisamente:

- Riserva Naturale regionale del Sasso di Simone - istituita con delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 10.07.1996 ai sensi della L.R. n. 49/95 e gestita dalla Regione Toscana con sede in Firenze, Via di Novoli n. 26, che è subentrata alla Provincia di Arezzo ai sensi e per gli effetti della l.r. 30/2015, come modificata dalla legge regionale 1 agosto 2016, n. 48;

- Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, istituito con L.R. Marche 02.08.2013, n. 27 e L.R. Emilia-Romagna 26.07.2013, n. 13 e gestito dall'Ente di gestione del Parco Interregionale omonimo;

Dato atto altresì che tale Poligono militare è interamente ricompreso in Siti della Rete Natura 2000 di cui Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE e delle relative disposizioni attuative statali e regionali, e più precisamente:

- porzione toscana: "ZSC IT5180008 - Sasso di Simone e Simoncello";

- porzione marchigiana: "ZPS IT5310026 - Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello" e "ZSC IT5310003 - Monti Sasso Simone e Simoncello";

- porzione emiliano-romagnola: "IT4090006 - ZSC-ZPS - Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio";

Richiamato l'art. 1, comma 5, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 - Legge quadro sulle aree protette, che prevede che nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette lo Stato, le Regioni e gli Enti attuano

forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituito dall'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 322, comma 7, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare, che prevede che una volta costituite le aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse e che per le aree addestrative terrestri, marine e aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano "disciplinari d'uso" fra l'autorità militare e la regione interessata;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 24 gennaio 2005, relativa alla "approvazione disciplinare d'uso Area addestrativa del Poligono di Carpegna";

Richiamato l'art. 2 del disciplinare d'uso sopra citato, che stabilisce la durata dello stesso in anni 9 (nove) a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e che alla scadenza è assoggettato a proroga tacita, salvo che una delle parti contraenti faccia specifica richiesta di revisione o di non rinnovo, con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla data di scadenza;

Considerato che la Regione Toscana in data 19.09.2013 con nota prot. 237672, in accordo con le Regioni Marche ed Emilia-Romagna, ha comunicato al Comando Militare Esercito Marche l'intenzione di voler procedere alla revisione del disciplinare d'uso del "Poligono militare di tiro di Carpegna" ai sensi dell'art. 2 del disciplinare stesso;

Considerato che nel corso degli anni, attraverso i diversi incontri promossi sia in presenza che in videoconferenza, è intercorso uno scambio di proposte e controproposte tra Regioni, Ente Parco ed Autorità militari allo scopo di definire un testo condiviso;

Dato atto che tale confronto ha permesso di elaborare una proposta di revisione del disciplinare e che questa è stata già condivisa con il Comando Militare Esercito "Marche" (autorità preposta per la sottoscrizione del Disciplinare), al fine di contemperare gli interessi che fanno capo alla Amministrazione Difesa ed alle Regioni;

Dato atto altresì che la revisione del disciplinare ha consentito di introdurre una serie di modifiche finalizzate a garantire e migliorare la tutela di specie ed habitat presenti nell'area, tra le quali:

- riduzione dell'impatto delle attività addestrative sul territorio ed in particolare nel periodo primaverile, con la riduzione temporale delle attività addestrative "a fuoco" nel quale "saranno limitate all'impiego delle armi con

munizionamento meno impattante" ed escluso, di norma, l'impiego di aeromobili;

- individuazione delle le aree maggiormente utilizzate per le attività addestrative a fuoco, tra cui le zone arrivo dei colpi e il divieto di tiro da veicoli in movimento al di fuori di percorsi predeterminati e individuati;

- esclusione da attività addestrative a fuoco e da passaggio automezzi delle aree di interesse paesaggistico ambientale e storico-archeologico e tutela di altre 12 aree di interesse storico culturale, tutte individuate negli allegati cartografici al disciplinare;

- applicazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE come recepita dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e normative regionali di attuazione cui dovranno essere sottoposti piani, progetti, interventi e attività alla valutazione di incidenza ambientale (VincA).";

- introduzione, rispetto alla precedente versione del Disciplinare, di una specifica normativa sui controlli ambientali con particolare riferimento alle aree oggetto di attività addestrative "a fuoco";

Vista la lettera inviata tramite PEC dal Comando Militare Esercito Marche prot. n. 4484 del 14.07.2021, registrata al protocollo della Regione Toscana in data 15.07.2021 al n. AD 0293707, con la quale è stato trasmesso a tutti i Presidenti delle Regioni interessate il testo del disciplinare in questione aggiornato al 30 giugno 2021;

Considerato che il nuovo Disciplinare, preso atto delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate nell'area denominata Poligono Militare di tiro permanente di Carpegna, consente di regolamentare tali attività di addestramento contemperandole alla esigenza di garantire una maggior tutela del territorio, delle aree naturali protette e Siti natura 2000, in un area di notevole importanza naturalistica;

Considerato che la valutazione tecnica del testo proposto ha consentito di condividere un giudizio complessivamente favorevole da parte dei tecnici delle strutture regionali interessate e dell'Ente Parco, rispetto al precedente versione del disciplinare in uso;

Considerato altresì che il Disciplinare d'uso del Poligono di Carpegna in esame dovrà essere sottoposto alla valutazione del Comitato misto paritetico (Co. Mi.Pa), organo di reciproca consultazione tra Autorità militari e Regione costituito ai sensi dell'art. 322 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

Preso atto che in data 01/12/2021 si è riunito il COMIPAR e che tra gli argomenti all'ordine del giorno è stato trattato l'approvazione del disciplinare, così come evidenziato nel verbale agli atti di ufficio AOOGR/AD

Prot.0490147 del 17/12/2021 class. O.030. approvato all'unanimità;

Ritenuto pertanto di aggiornare il nuovo Disciplinare d'uso del "Poligono militare di tiro permanente di Carpegna" in accoglimento delle modifiche richieste dall'Ente Parco del Sasso Simone e Simoncello, dal Comando militare esercito Marche e dalle tre Regioni territorialmente coinvolte;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 136 del 28.10.2020 avente per oggetto: "Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati";

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 13.01.2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo disciplinare d'uso dell'area addestrativa denominata "Poligono militare di tiro permanente di Carpegna" di cui all'allegato "1"

comprensivo di cartografie e schede, che formano parte integrante alla presente delibera;

2. di notificare il presente atto alle altre Regioni interessate, al Parco interregionale del sasso di Simone e Simoncello, oltre che al C.M.E. Marche.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente
Gilda Ruberti

Il Direttore
Edo Bernini

Il Dirigente
Dario Bellini

Il Direttore
Enrico Becattini

SEGUE ALLEGATO

M_D E24470 REG2021 0004484 14-07-2021

ALLEGATO 1

**DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA
POLIGONO DI TIRO PERMANENTE DI CARPEGNA
BOZZA DEL 10/12/2019 - Aggiornamento 30/06/2021**

Il Comando Militare Esercito delle Marche (d'ora in poi indicato con la sigla CME Marche), la Regione Toscana, la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna, rispettivamente rappresentate dal Comandante,

da _____, delegato dal Presidente _____,

da _____, delegato dal Presidente _____,

da _____, delegato dal Presidente _____;

VISTO

- l'art. 322 comma 7, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare, che demanda all'Autorità Militare ed alle Regioni interessate la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree;

PRESO ATTO

- delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate nell'area addestrativa denominata POLIGONO DI TIRO PERMANENTE DI CARPEGNA (d'ora in poi indicato con il termine "Poligono") sita nei comuni di Carpegna, Frontino, Piandimeleto (Provincia di Pesaro e Urbino), Pennabilli (Provincia di Rimini) e Sestino (Provincia di Arezzo);
- dello studio dei beni di interesse storico culturale condotto sul Poligono dalla Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio di Vigilanza e Prevenzione e Protezione (Riferimento lettera n. 0202541 del 07/10/2019 - Sezione Protezione Patrimonio Culturale);
- del fatto che la porzione marchigiana ed emiliano-romagnola del Poligono ricade nel Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello (d'ora in poi indicato con il termine "Parco", istituito con L.R. Marche 02.08.2013, n. 27 e L.R. Emilia-Romagna 26.07.2013, n. 13 e gestito dall'Ente di gestione del Parco Interregionale omonimo con sede in Carpegna, Via Rio Maggio;
- del fatto che il presente Disciplinare d'Uso è redatto ai sensi dell'art. 322, c. 7. del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare, d'ora in poi indicato con C.O.M.;

- del fatto che la porzione toscana del Poligono ricade nella Riserva Naturale regionale del Sasso di Simone (d'ora in poi indicata con il termine "Riserva Naturale"), istituita ai sensi della L.R. Toscana 11.04.1995 n. 49, con delibera del consiglio provinciale 10.07.1996 n. 12 e gestita dalla Regione Toscana con sede in Firenze, Via di Novoli n. 26, che è subentrata alla Provincia di Arezzo ai sensi e per gli effetti della L.R. della Toscana 19.03.2015 n. 30, come modificata dalla L.R. 01.08.2016 n. 48;
- del fatto che il comune di Pennabilli, per effetto della Legge 14.08.2009 n. 188, è transitato dalla Regione Marche (Provincia di Pesaro e Urbino) alla Regione Emilia-Romagna (Provincia di Rimini);

CONSIDERATO che, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE e delle relative disposizioni attuative statali e regionali, il Poligono ricade nelle seguenti Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) nelle quali devono essere tutelati gli habitat naturali e semi-naturali, le specie vegetali che li caratterizzano e le specie animali che li frequentano:

- porzione marchigiana: ZPS IT5310026 "Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello" e ZSC IT5310003 "Monti Sasso Simone e Simoncello";
- porzione emiliano-romagnola: IT4090006 - ZSC/ZPS - "Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio";
- porzione toscana: ZSC IT5180008 "Sasso di Simone e Simoncello";

RICORDATO che, in data 18.05.2012, è stata sottoscritta la Convenzione tra il CME Marche, l'Ente di gestione del Parco interregionale e la Provincia di Arezzo (in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale del Sasso di Simone) in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del citato Disciplinare d'Uso sottoscritto in data 23.05.2005 dal Comando RFC regionale Marche, la Regione Toscana e la Regione Marche, per la realizzazione nell'area del Poligono:

- di attività ed opere per la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio naturale, ambientale e archeologico;
- di attività di fruizione naturalistica, di educazione, di formazione e di ricerca scientifica.

RICORDATO che, in data 18.09.2014, è stato sottoscritto il contratto di concessione in co-uso tra il Ministero della Difesa (rappresentato dal Comandante Militare delle Marche protempore), l'Ente di gestione del Parco Interregionale e la Provincia di Arezzo (in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale del Sasso di Simone) per l'utilizzo del Patrimonio Agricolo-Forestale demaniale dell'area del Poligono, in applicazione dell'art. 3, comma 1° della sopra citata Convenzione del 18.05.2012;

VISTE

- la Delibera della Giunta Regionale Marche n. _____ del _____ che ha autorizzato la stipula del presente disciplinare;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. _____ del _____ che ha autorizzato la stipula del presente disciplinare;
- la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. ___ del _____ che ha autorizzato la stipula del presente disciplinare;

TUTTO CIO' PREMESSO,

i sottoscritti stipulano il presente Disciplinare d'Uso per l'area addestrativa denominata POLIGONO DI TIRO PERMANENTE DI CARPEGNA,

Art. 1

Il presente Disciplinare d'Uso si applica nell'area addestrativa specificata in PREMESSA ed evidenziata nella carta topografica I.G.M. a scala 1:25.000 allegata in A.

Art. 2

Il presente Disciplinare ha la durata di 9 (nove) anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione. Alla scadenza è assoggettato a proroga tacita, salvo che una delle parti contraenti faccia specifica richiesta di revisione o di non rinnovo, con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 3

1. L'Ente Militare preposto alla gestione del Poligono è il Comando Brigata Paracadutisti "Folgore" di stanza in Livorno. L'Ente Militare deputato ai rapporti con le autorità Regionali e Locali è il CME Marche di stanza in Ancona. Ogni eventuale mutamento degli Enti, anche se conseguente a ristrutturazione, accorpamento, trasferimento o cambio di denominazione, sarà notificato alle tre Regioni interessate.
2. Il CME Marche dà altresì atto del fatto che gli Enti fruitori dell'area addestrativa appartengono alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e/ o civile, nonché alle Forze Armate amiche/alleate per attività addestrative in proprio e/o combinate con unità italiane, fermi restando i limiti temporali e le modalità di utilizzazione di cui ai successivi articoli 4 e 5.
3. Il Comitato Misto Paritetico di cui all'art. 322, c. 1° del C.O.M. designato per l'esame delle problematiche inerenti la gestione del Poligono è quello costituito per la Regione Marche.

Art. 4

1. Il CME Marche impegna gli Enti utilizzatori del Poligono ad impiegarlo:
 - durante tutto l'arco dell'anno, sia di giorno sia di notte, per attività addestrative in bianco;
 - in attività a fuoco con impiego di munizionamento e artifici esplosivi per le giornate concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico della Regione Marche per l'esame dei programmi addestrativi semestrali e, comunque, per non più di 140 giornate l'anno, con le modalità previste dall'art. 332, comma 1° del C.O.M ed esclusivamente nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì:
 - dal 1° febbraio al 15 maggio, fermo restando quanto disposto al para 2 del presente articolo;
 - dal 6 settembre al 15 dicembre,con conseguente sospensione delle attività a fuoco nei periodi dal 16 maggio al 5 settembre e dal 16 dicembre al 31 gennaio, fatte salve le imprevedibili ed inderogabili esigenze addestrative/operative dettate di volta in volta dalla Forza Armata.
2. Nei mesi di marzo e aprile e nella prima metà del mese di maggio, sarà previsto, il più possibile, il ricorso alla simulazione operativa; le attività a fuoco saranno limitate all'impiego delle armi con munizionamento meno impattante (lezioni di tiro con armi individuali portatili e di reparto). Nello stesso periodo è escluso l'impiego di aeromobili, fatte salve le esigenze di elisoccorso e/o di situazione di particolare emergenza. Altre esigenze improvvise saranno valutate e concordate di volta in volta.
3. Le aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e storico-archeologico del Sasso di Simone e del Peschio, in base al perimetro riportato nella cartografia allegata in B, sono escluse dalle attività addestrative a fuoco, da quelle che prevedono il passaggio di automezzi e da quelle che prevedono operazioni di scavo; vi è consentito, invece, il passaggio di personale appiedato nell'ambito di attività addestrative.
4. Nella cartografia allegata in C sono individuate ulteriori zone di interesse storico culturale (riferimento: anno 2019 - studio condotto sull'area addestrativa da parte dell'Ufficio Protezione Patrimonio Culturale della DI.CO.PRE.VA. – Stato Maggiore Esercito) per le quali valgono le prescrizioni ivi dettagliate.
5. Al fine di limitare l'impatto sull'ambiente, sulla cartografia allegata in D sono individuate, di massima, le aree maggiormente utilizzate per le attività addestrative a fuoco, tra cui le zone arrivo colpi. Eventuali modifiche/adeguamenti di modesta entità al perimetro delle aree potranno essere concordate nell'ambito della sottoscrizione della convenzione prevista all'art. 7.

6. Le aree boschive, ai fini della loro salvaguardia, devono intendersi escluse dall'utilizzo in attività addestrative a fuoco.

Art. 5

1. Il CME Marche impegna gli Enti fruitori del Poligono a:

- (a) effettuare tutte le attività addestrative a fuoco ed in bianco in aderenza al vigente disciplinare per la tutela Ambientale;
- (b) utilizzare i seguenti itinerari di accesso e di deflusso: Strada Provinciale n. 1 e Strada Provinciale n. 112, in Provincia di Pesaro e Urbino;
- (c) attuare tutte le misure necessarie per assicurare la totale bonifica da eventuali residuati esplosivi nell'area attiva del Poligono al termine delle esercitazioni a fuoco;
- (d) attuare tutte le misure necessarie per evitare danni ai boschi, alla vegetazione arborea in genere e limitare quelli al pascolo; tali misure sono tassative nel caso di esemplari arborei di valore monumentale;
- (e) attuare tutte le misure necessarie per evitare fenomeni erosivi (data la particolare sensibilità dell'area sotto il profilo idrogeologico) e per contenere il dissesto in atto, ovvero:
 - limitare ai casi di effettiva necessità l'impiego di mezzi pesanti motorizzati al di fuori delle strade e delle aree predisposte per il tiro e anche di quelli leggeri nel caso di suolo bagnato;
 - in caso di pioggia e neve, limitare ai casi di effettiva necessità il transito con mezzi motorizzati sulle piste ad uso agricolo e forestale e sulle strade prive di massicciata;
 - ripristinare le eventuali modificazioni del cotico erboso della prateria e le affossature sulle piste prodotte dal passaggio dei mezzi motorizzati; il ripristino potrà essere effettuato, specie nel caso delle praterie, con modalità da concordare con gli Enti gestori delle Aree Protette; in tutti i casi, in tempi tali da evitare l'incremento del danno e i fenomeni erosivi;
- (f) adottare durante le esercitazioni "in bianco" e "a fuoco" tutti i possibili accorgimenti tesi ad evitare il rischio di danneggiamento ed, in particolare, l'eventualità di arrivo di bombe da mortaio all'interno delle aree boschive e delle aree previste dagli allegati B e C;
- (g) escludere l'eventualità che l'addestramento possa prevedere l'occupazione di aree limitrofe a quelle demaniali, dovendo le attività addestrative essere condotte esclusivamente all'interno del perimetro del poligono.

2. Tipo di unità addestrate: unità appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e/o civile, nonché alle Forze Armate amiche/alleate di cui all'Art. 3 para 2.
3. Attività addestrativa:
 - esercitazioni con le truppe in bianco e a fuoco, diurne e notturne fino a livello di gruppo tattico;
 - scuole di tiro per unità di mortai;
 - scuole di tiro contro carro;
 - lezioni di tiro con armi individuali, portatili e di reparto;
 - pionieristica con impiego massimo di esplosivo pari ad 1 kg (TNT equivalente);
 - esercitazioni di aero-cooperazione in bianco;
 - tiro da veicoli in movimento (esclusivamente sulle carrabili già esistenti e da individuare in maniera certa nella redazione del Regolamento di Utilizzo).
4. Tipo di armamento e munizionamento impiegabile:
 - bombe a mano da guerra e da esercitazione;
 - armi individuali e di reparto fino al cal. 12,7 mm; con munizionamento ordinario e corta gittata;
 - armi contro carro (per le quali l'involuppo delle Weapon Danger Area risulti compatibile con i limiti del poligono escluse le aree sottoposte a tutela);
 - lancia granate da 40 mm con munizionamento attivo;
 - mortai fino al cal. 120 mm con il relativo munizionamento in ciclo logistico;
 - esplosivo TNT equivalente fino ad un Kg.
5. Limitazioni particolari:
 - (a) è vietato l'uso di munizionamento che possa provocare incendi boschivi;
 - (b) gli aviolanci possono essere effettuati solo entro l'area demaniale, su idonea ed omologata Zona Lancio, e devono avvenire ad almeno 500 metri dal margine esterno della predetta area;
 - (c) nell'area del Poligono e in quella contermina ricadente nella Riserva Naturale e nel Parco vige, a norma delle disposizioni in materia, il divieto di sorvolo a bassa quota, con l'eccezione dell'impiego di elicotteri per consentire, in sede di esercitazioni, le operazioni di atterraggio e decollo.
6. Agli inconvenienti derivati dall'utilizzo dell'area addestrativa sarà posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di traffico: organizzazione degli itinerari a cura dei reparti utilizzatori;

- in materia d'incendi: squadra di militari di pronto intervento con materiali e mezzi antincendio e, in caso di necessità, richiesta ai Vigili del Fuoco; per gli incendi boschivi sarà richiesta la collaborazione delle Regioni, secondo i rispettivi territori di competenza.
7. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere di volta in volta concordate fra l'Ente Militare Gestore del poligono e gli Enti Gestori del Parco e della Riserva Naturale; dovranno, inoltre, essere concordate con i comuni nel caso in cui dette varianti interessino i territori esterni al Poligono.
 8. Le presenti norme devono essere inserite nel regolamento di utilizzazione del Poligono, al quale gli utenti devono attenersi.

Art. 6

1. È garantita la sicurezza e la salubrità del sito, con particolare riferimento alle aree oggetto di attività addestrative "a fuoco".
2. Al fine di rendere pienamente compatibili le attività addestrative con gli obiettivi di conservazione dell'ecosistema, sono adottate misure che consentano di controllarne l'impatto. Nello specifico, è adottato un piano di monitoraggio permanente sulle componenti delle matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, in aderenza al contenuto tecnico del documento programmatico "Piano di monitoraggio del terreno, delle acque interne, dell'habitat nei poligoni di Forza Armata e raccolta dei residuati di esercitazione". Tale piano di monitoraggio ambientale permanente, così come contemplato all'art. 241-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", è teso a verificare che nelle aree di maggiore criticità, cioè quelle soggette ad uso esclusivo militare, non vi sia il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione.
3. Dal punto di vista gestionale, dovranno essere previsti dal Disciplinare Ambientale del Poligono, ad integrazione delle previste misure atte alla rimozione di ogni eventuale residuo derivante da esercitazioni a fuoco di competenza dei reparti utilizzatori, anche cicli di "pulizia straordinaria", al fine di garantire nel tempo l'assenza di ogni possibile fonte inquinante.
4. Il Poligono è oggetto di periodico monitoraggio ambientale a cura dei centri tecnici di riferimento dell'Amministrazione Difesa nell'ambito del Piano di Monitoraggio delle aree addestrative di Forza Armata. La prima attività di monitoraggio dovrà essere svolta entro due anni dalla stipula del disciplinare.

5. Il CME Marche trasmette agli Enti Gestori del Parco e della Riserva Naturale ed alle Regioni un rapporto con le risultanze del monitoraggio e delle eventuali azioni di ripristino e/o di bonifica effettuate (documento redatto e predisposto dall'Ente Gestore del poligono).
6. Tutte le parti si impegnano a condividere tutte le informazioni scaturite dalle attività di monitoraggio ambientale sopra descritte.

Art. 7

1. Le parti riconoscono la necessità di contemperare le esigenze addestrative con la tutela del territorio, anche attraverso:
 - la realizzazione di attività e opere per la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio naturale, ambientale e archeologico presente nell'area del poligono;
 - la conseguente realizzazione di specifici progetti, che tengano presenti le esigenze della attività militare addestrativa;
 - le attività di fruizione naturalistica, di educazione, di formazione e di ricerca scientifica;
 - le attività agro-silvo-pastorali compatibili con gli obiettivi di salvaguardia naturalistica del sito.
2. A tale scopo, tenuto conto delle specifiche competenze del Parco e della Riserva Naturale e in applicazione dell'art. 1, comma 5° della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e dell'art. 357, c.1 del C.O.M., le parti concordano che i rapporti con gli Enti gestori del Parco e della Riserva Naturale vengano definiti attraverso una Convenzione tra il CME Marche e gli Enti Gestori del Parco e della Riserva Naturale, che sarà oggetto di trattazione separata dal presente Disciplinare d'Uso;
3. Relativamente alle norme di carattere ambientale, si richiamano gli articoli 356 e seguenti del C.O.M., in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, è fatta salva l'applicazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE come recepita dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e normative regionali di attuazione riguardo alla necessità, per il futuro, di sottoporre nuovo piani, progetti, interventi e attività alla valutazione di incidenza ambientale (VincA).

Art. 8

1. In caso di trasgressione delle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le Parti contraenti si incontreranno sollecitamente, anche a livello di funzionari all'uopo delegati dal CME Marche,

dalla Regione Marche, dalla Regione Toscana e dalla Regione Emilia-Romagna, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre di comune accordo tutte le possibili misure per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Disciplinare.

2. I danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative al di fuori del Demanio Militare saranno liquidati dalla Commissione accertamento e liquidazione danni nominata dal CME Marche.

Art. 9

1. Il presente disciplinare è redatto in quattro copie originali (sottoscritte dalle Parti) e tutte fanno fede.
2. Il CME Marche invierà copia del presente disciplinare a:
 - Ente Militare Gestore del Poligono;
 - Comando del Poligono;
 - Prefetto della provincia di Pesaro e Urbino;
 - Prefetto della provincia di Arezzo;
 - Prefetto della provincia di Rimini;
 - Comuni di Carpegna, Frontino e Piandimeleto (provincia di Pesaro e Urbino), Pennabilli (provincia di Rimini) e Sestino (provincia di Arezzo);
 - Comando Regione Carabinieri Forestali Marche;
 - Comando Regione Carabinieri Forestali Toscana;
 - Comando Regione Carabinieri Forestali Emilia-Romagna.

Fatto, letto e sottoscritto in Ancona, addì _____


Per il Comando Militare Esercito Marche

Per la Regione Marche

Per la Regione Toscana


Per la Regione Emilia-Romagna

Allegato A




AOGR/T / AD Prot. 0293/707 Data 15/07/2021 ore 08:31 Classifica N.060.130.

Allegato B



AOGR/T / AD Prot. 0283707 Data 15/07/2021 ore 08:31 Classifica N.060.130.

Allegato C



AOOGR/ AD Prot. 0293 707 Data 15/07/2021 ore 08:31 Classifica N.060.130.

Segue allegato C

Codice	Denominazione	Aree di protezione
ESC 01	Città del Sasso	A-B
ESC 02	Resti abbazia benedettina	A-B
ESC 03	Resti castello medioevale	A-B
ESC 04	Abbeveratorio	A-B
ESC 05	Resti di fortificazione	A-B
ESC 06	Resti di fortificazione	A
ESC 07	Abbeveratorio con stagno	A
ESC 08	Resti con castello medievale	D
ESC 09	Insedimento rupestre	C
ESC 10	Cisterna d'acqua	A-B
ESC 11	Insedimento rupestre	C
ESC 12	Muro a secco	A-B

Fattore di rischio n. 1 - Esercitazione a fuoco - arrivo dei colpi

Aree A,B,C,D	Attività interdetta.
---------------------	----------------------

Fattore di rischio n. 2 - Esercitazione a fuoco - partenza dei colpi

Aree A,B	Attività interdetta.
Aree C,D	Attività consentita con prescrizione di evitare azioni che possano comportare modifiche e alterazioni dello stato dei luoghi e della morfologia del terreno.

Fattore di rischio n. 3 - Movimento dei mezzi cingolati

Aree A,B	Attività interdetta.
Area C	- Attività interdetta per i beni con indicazione di prevedibilità di danno potenziale A; - Attività consentita solo entro piste già esistenti, prediligendo quelle più lontane dall'Area A.
Area D	Attività consentita esclusivamente entro le piste già esistenti.

Fattore di rischio n. 4 - Movimento di mezzi ruotati


Aree A,B	Attività interdetta.
Aree C,D	Attività consentita negli altri casi, ove non vi siano piste alternative esterne e comunque entro piste già esistenti.

Fattore di rischio n. 5 - Movimento di uomini a terra per attività addestrative


Area A	Attività interdetta.
Aree B,C,D	Attività consentita evitando azioni che possano comportare modifiche e alterazioni dello stato dei luoghi e della morfologia del terreno.

Segue allegato C

Aree di protezione




ESC 01, ESC 02 - Aree di protezione A-B "Città del Sasso" e "Abbazia Benedettina"




ESC 03, ESC 04, ESC 12 - Aree di protezione A-B "Abbeveratoio", "Castello medievale" e "Muretto a secco"

A00GRT/AD Prot. 0253707 Data 15/07/2021 ore 08:31 Classifica N.060.130.

Segue allegato C



ESC 05 - Aree di protezione A-B "Resti di fortificazione"




ESC 06 - Area di protezione A "Resti di fortificazione"

A00GRT / AD Prot. 0283707 Data 15/07/2021 ore 08:31 Classifica N.060.130.

segue Allegato C




Segue allegato C
ESC 07 Area di protezione A "Abbeveratoio con stagno"




ESC 08 - Area di protezione D "Resti di castello medievale"

A00GRT/AD Prot. 0253707 Data 15/07/2021 ore 08:31 Classifica N.060.130.

segue Allegato C




ESC 09, ESC 11 - Area di protezione C "Insediamenti rupestri"



ESC 10 - Aree di protezione A-B "Cisterna d'acqua"

A00GRT / AD Prot. 0283707 Data 15/07/2021 ore 08:31 Classifica N.060.130.

Allegato D



LEGENDA

Arree maggiormente utilizzate
Per le esercitazioni a fuoco.



DELIBERAZIONE 21 gennaio 2022, n. 46

Approvazione del Prezzario dei Lavori della Toscana- Anno 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1. l'art. 23, comma 7 e comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, recante Codice dei contratti pubblici, che prevede l'utilizzo di Prezzari regionali, aggiornati annualmente e da approvarsi di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

2. l'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", nella parte in cui assegna all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici (Osservatorio) il compito di provvedere all'elaborazione del Prezzario Regionale relativo ai contratti pubblici di lavori, che funga da riferimento per le stazioni appaltanti e da supporto per gli operatori e per la qualificazione dell'intero sistema;

3. il Titolo I, Capo VII del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07 agosto 2008, n. 45/R Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), che detta le norme in materia di Prezzario regionale;

4. il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 con il quale si stabilisce che i Prezzari regionali dovranno essere utilizzati quali principali strumenti di computazione e di asseverazione della congruità dei costi per una serie di opere e di lavori oggetto di incentivi fiscali e definiti in specifici atti normativi, sia nel caso che la committenza sia pubblica che nell'ipotesi in cui la committenza sia privata;

5. il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre 2020 intitolato "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05394), (c.d. Decreto Requisiti) con il quale si definiscono i lavori oggetto di incentivi fiscali;

Dato atto che il Prezzario tiene conto dei criteri ambientali minimi previsti ai Decreti del Ministero della Transizione ecologica del 02/03/2015 e del 11/10/2017 recanti rispettivamente i "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano" e i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici",

rispondendo in tal modo anche a quanto auspicato da ANAC nel comunicato del Presidente ANAC del 17.02.2021;

Richiamata la delibera n. 443 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto "Approvazione del Prezzario dei Lavori della Toscana. Anno 2021 Addendum, con la quale si è proceduto ad un aggiornamento straordinario del Prezzario dei Lavori in vigore per il 2021, al fine di rispondere alle richieste del territorio, per implementare ulteriormente lo stesso di quelle nuove lavorazioni il cui utilizzo è previsto dal Decreto Rilancio e dal Decreto Requisiti;

Preso atto che il Prezzario dei Lavori della Toscana è diventato uno degli strumenti da utilizzare per la computazione e l'asseverazione di congruità dei costi massimi per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio nonché per gli altri interventi che prevedono la redazione dell'asseverazione da parte del tecnico abilitato ai sensi dell'allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 intitolato "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus, e del Decreto legge n. 157/2021;

Richiamata la delibera n. 645 del 25 maggio 2020 con la quale in considerazione dello stato di emergenza da COVID -19 si approvava, tra l'altro, l'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 1) e la guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 2), da utilizzare ai fini dell'aggiornamento dei documenti di gara e/o progettuali all'emergenza sanitaria in corso necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

Dato atto che con la delibera n. 443 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto "Approvazione del Prezzario dei Lavori della Toscana. Anno 2021 Addendum sono stati modificati, relativamente all'elenco delle misure anti Covid-19, anche i contenuti della delibera n. 645 del 25 maggio 2020, disponendo all'interno del Prezzario 2021 Addendum la creazione della Tipologia 17 A denominata "SICUREZZA (DGRT 645/2020 "Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici") per il periodo di permanenza dell'emergenza da Coronavirus;

Ritenuto, in accordo con il Settore regionale "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro", stante la permanenza degli effetti della crisi economica, causata anche dal protrarsi nel tempo della pandemia ancora in atto:

1. di confermare l'elenco delle voci necessarie per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, all'interno del Prezzario 2022 e contenute nella Tipologia 17 A con la nuova denominazione "SICUREZZA ("Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici") per il periodo di permanenza dell'emergenza da Coronavirus;

2. di indicare la possibilità di utilizzo delle voci contenute Tipologia 17 A "SICUREZZA ("Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici") per la determinazione dell'importo delle procedure di affidamento per gli appalti di forniture e servizi, comprensivo delle spese generali al 17% e da incrementare con la percentuale del 10% dell'utile, da indire e necessarie per far fronte alla crisi emergenziale a far data dal 31 gennaio 2022 e fino al termine della crisi emergenziale stessa da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

3. di procedere ad aumentare le spese generali, attualmente definite nella misura del 15%, al 16% su tutti gli articoli del Prezzario, ad eccezione della Tipologia 17 A "SICUREZZA ("Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici"), per la quale le spese generali permangono al 17%;

4. di revocare pertanto la delibera n. 645 del 25 maggio 2020 "Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici" a far data dal 31 gennaio 2022, mantenendone l'applicazione per gli appalti in corso di aggiudicazione o aggiudicati fino al 30 gennaio 2022;

Richiamato

1. il Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Unioncamere Toscana, Camera di Commercio di Firenze, Azienda ospedaliero-universitaria pisana, Azienda usl toscana centro, Azienda usl toscana sud est, avente ad oggetto "la creazione di una rete territoriale finalizzata allo sviluppo, l'implementazione e la revisione del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana", approvato con delibera n. 289 del 11 aprile 2016 e siglato in data 10 gennaio 2017, è scaduto;

2. l'articolo 7 "Commissioni prezzi" del suddetto Protocollo che prevedeva che Unioncamere avrebbe provveduto alla nomina dei componenti le Commissioni prezzi, con le modalità previste nel Disciplinare allegato alla D.G.R.T. n. 717 del 14/07/2015 e successive modificazioni, che ne regola le funzioni e la composizione, facendo salva la facoltà di Regione Toscana di trasferire a sé la titolarità delle Commissioni prezzi, curandone l'organizzazione e il funzionamento direttamente o per il tramite di altri soggetti, previo necessario adeguamento delle disposizioni in materia;

3. nelle more della predisposizione della nuova regolamentazione organizzativa delle Commissioni

Prezzi, il Prezzario è stato comunque condiviso con i membri componenti le Commissioni prezzi;

Dato atto che

1. Regione Toscana, tramite l'Osservatorio regionale - ufficio "Prezzari regionali. Presidenza delle Commissioni prezzi. Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio dei Contratti pubblici", provvede - sin dal 2010 - a redigere ed aggiornare con cadenza annuale il Prezzario dei Lavori della Toscana con l'obiettivo di garantire l'uniformità dei prezzi e la loro adeguatezza rispetto ai valori di mercato

2. ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

3. la situazione di eccezionale gravità che si è verificata negli ultimi due anni derivante dalla combinazione di più elementi, quali, tra gli altri, l'evento pandemico che ha travolto il nostro paese e la pregressa congiuntura economica, ha avuto, tra le altre conseguenze, quella del rilevante aumento del costo di alcuni prodotti da costruzione, con conseguente difficoltà delle imprese negli approvvigionamenti, e concreto rischio di rallentare o sospendere la realizzazione degli investimenti pubblici;

4. Regione Toscana, attraverso l'Osservatorio regionale - ufficio "Prezzari regionali. Presidenza delle Commissioni prezzi. Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio dei Contratti pubblici", al fine di procedere ad una pubblicazione del Prezzario maggiormente aderente alla mutata realtà del mercato, ha provveduto a svolgere in via straordinaria nel secondo semestre del 2021 una doppia rilevazione dei prezzi, la prima nel periodo estivo e la seconda nel periodo autunnale;

5. l'aver consentito l'acquisizione dei prezzi fino alla data del 10 dicembre 2021 ha necessariamente comportato un allungamento dei tempi necessari per l'analisi e l'istruttoria dei dati anche da parte delle Commissioni Prezzi, non permettendo l'approvazione del Prezzario entro la data del 31 dicembre;

6. vista la particolare ed anomala situazione venutasi a creare nella quale sono state registrate variazioni dei prezzi, in alcuni casi anche con cadenza settimanale, Regione Toscana ha ritenuto opportuno predisporre una tabella (allegato 23), in linea anche con quanto stabilito nei lavori istruttori del gruppo di lavoro "Capitolati e Prezzari" insediato presso Itaca, contenente i principali prodotti da costruzione da monitorare attraverso una rilevazione dei prezzi periodica quadrimestrale/semestrale al fine di avere un maggiore controllo sull'andamento dei prezzi, che nel corso del prossimo anno potrebbero subire variazioni sia in aumento che in diminuzione;

Dato atto che il costo del lavoro è determinato in

conformità a quanto prescritto dall'art 23 comma 16 del Dlgs 50/2016;

Tenuto conto che il Prezzario è approvato di concerto con il Provveditorato alle Opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, come prescritto dall'articolo 23, comma 7, del Dlgs 50/2016 e rappresentato nelle Commissioni Prezzi;

Richiamata la delibera n. 1491 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del Prezzario dei Lavori della Toscana. Anno 2021;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento del Prezzario riportando in pubblicazione anche gli scostamenti percentuali dei prezzi pubblicati nelle annualità precedenti, anche al fine di semplificare l'eventuale applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi, prevista dall'art. 106 del Codice dei Contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50) e limitatamente ai suddetti contratti;

Visto il Prezzario dei Lavori della Toscana - Anno 2022, allegato alla presente delibera, suddiviso nelle dieci sezioni corrispondenti alle province del territorio e composto dai seguenti 23 allegati: Elenco dei prezzi delle Tipologie e delle Famiglie, con i seguenti allegati:

1. Arezzo Articoli 2022
2. Firenze Articoli 2022
3. Grosseto Articoli 2022
5. Livorno Articoli 2022
5. Lucca Articoli 2022
6. Massa Articoli 2022
7. Pisa Articoli 2022
8. Pistoia Articoli 2022
9. Prato Articoli 2022
10. Siena Articoli 2022

Analisi dei prezzi delle Lavorazioni, con i seguenti allegati:

11. Arezzo Analisi 2022
12. Firenze Analisi 2022
13. Grosseto Analisi 2022
14. Livorno Analisi 2022
15. Lucca Analisi 2022
16. Massa Analisi 2022
17. Pisa Analisi 2022
18. Pistoia Analisi 2022
19. Prato Analisi 2022
20. Siena Analisi 2022

Nota metodologica - Anno 2022 - Allegato 21;

Guida delle lavorazioni e norme di misurazione - Anno 2022 - Allegato 22 Tabella dei principali Prodotti da costruzione - Anno 2022 - Allegato 23;

Preso atto del parere positivo del CD espresso nella seduta del 13 gennaio 2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il "Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2022", suddiviso nelle dieci sezioni corrispondenti alle province del territorio e composto dai seguenti 23 allegati:⁽¹⁾

Elenco dei prezzi delle Tipologie e delle Famiglie, con i seguenti allegati:

1. Arezzo Articoli 2022
2. Firenze Articoli 2022
3. Grosseto Articoli 2022
4. Livorno Articoli 2022
5. Lucca Articoli 2022
6. Massa Articoli 2022
7. Pisa Articoli 2022
8. Pistoia Articoli 2022
9. Prato Articoli 2022
10. Siena Articoli 2022

Analisi dei prezzi delle Lavorazioni, con i seguenti allegati:

11. Arezzo Analisi 2022
12. Firenze Analisi 2022
13. Grosseto Analisi 2022
14. Livorno Analisi 2022
15. Lucca Analisi 2022
16. Massa Analisi 2022
17. Pisa Analisi 2022
18. Pistoia Analisi 2022
19. Prato Analisi 2022
20. Siena Analisi 2022

Nota metodologica - Anno 2022 - Allegato 21;

Guida delle lavorazioni e norme di misurazione - Anno 2022 - Allegato 22 Tabella dei principali Prodotti da costruzione - Anno 2022 - Allegato 23

pubblicando anche gli scostamenti percentuali dei prezzi pubblicati nelle annualità precedenti, anche al fine di semplificare l'eventuale applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi, prevista dall'art 106 del Codice dei Contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) e limitatamente ai suddetti contratti;

2. di confermare l'elenco delle voci necessarie per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, all'interno del Prezzario 2022 e contenute nella Tipologia 17 A con la nuova denominazione "SICUREZZA ("Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri

⁽¹⁾ N.d.r. allegati consultabili:

<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/ DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000040>

pubblici”) per il periodo di permanenza dell’emergenza da Coronavirus;

3. di indicare la possibilità di utilizzo delle voci contenute Tipologia 17 A”SICUREZZA (“Approvazione elenco misure anticovid-19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici”) per la determinazione dell’importo delle procedure di affidamento per gli appalti di forniture e servizi, comprensivo delle spese generali al 17% e da incrementare con la percentuale del 10% dell’utile, da indire e necessarie per far fronte alla crisi emergenziale a far data dalla pubblicazione del presente atto e fino al termine della crisi emergenziale stessa da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica;

4. di procedere ad aumentare le spese generali, attualmente definite nella misura del 15%, al 16% su tutti gli articoli del Prezzario, ad eccezione della Tipologia 17 A”SICUREZZA (“Approvazione elenco misure anticovid-19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici”), per la quale le spese generali permangono al 17%;

5. di revocare per i motivi espressi in narrativa la delibera n. 645 del 25 maggio 2020 “Approvazione elenco misure anticovid -19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici” a far data dal gennaio 2022, mantenendone l’applicazione per gli appalti in corso di aggiudicazione o aggiudicati fino al 30 gennaio 2022;

6. di disporre la validità del Prezzario a far data dal 31 gennaio 2022;

7. di dare mandato al settore Contratti:

a) tramite l’Osservatorio regionale - ufficio “Prezzari regionali. Presidenza delle Commissioni prezzi. Comitato di Indirizzo dell’Osservatorio dei Contratti pubblici”, di monitorare attraverso una rilevazione dei prezzi periodica quadrimestrale/semestrale i prodotti da costruzione contenuti nella Tabella (allegato 23) al fine di avere un maggiore controllo sull’andamento dei prezzi, che nel corso del prossimo anno potrebbero subire variazioni sia in aumento che in diminuzione;

b) di provvedere alla manutenzione e alla modifica del Prezzario e di tutti i suoi allegati, anche per la correzione, con proprio atto, di eventuali errori che venissero segnalati e/o riscontrati nel Prezzario approvato con la presente delibera al fine di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione e alla normativa tecnica in materia;

c) di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari alla promozione e alla diffusione della conoscenza del Prezzario.

Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.T.

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Ivana Malvaso

Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano

- Dirigenza-Decreti

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Viabilità regionale Ambiti Arezzo, Siena e
Grosseto. Programmazione Risanamento Acustico**

DECRETO 21 gennaio 2022, n. 817
certificato il 24-01-2022

**Variante alla S.R.T. nr. 71 nel tratto compreso tra
Subbiano Nord e la Località Calbenzano, nel Comune
di Subbiano - Lotto 2. Autorizzazione allo svincolo di
indennità depositata presso la Ragioneria Territoriale
di Stato in Firenze. Ditta espropriata n. 23.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica attività”;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005, “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica attività” e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 88/1998 e s.m.i. e in particolare l’art. 24 comma 1-ter modificato dall’art. 1 comma 1 della L.R.T. n. 33 del 03/07/2018, il quale prevede che, qualora per la costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, l’approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

Vista la Legge 8 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, “Modalità operative dell’ufficio regionale espropriazioni”;

Visto il Decreto del Direttore n. 7070 del 09/05/2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;

Considerato che in data 28 dicembre 2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, su piattaforma telematica, in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/90 per l’approvazione del progetto definitivo, ed ai sensi dell’art. 24 comma 1 ter della L.R. 88/1998 per l’approvazione della variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4927 del 05/04/2019 “Lavori di realizzazione della Variante alla S.R.T. nr. 71 nel tratto compreso tra Subbiano Nord e la località Calbenzano, nel Comune di Subbiano. Lotti 1 e 2. Presa d’atto dei pareri Conferenza Servizi Decisoria e approvazione del progetto definitivo in linea tecnica”;

Visto che il progetto dei “Lavori di realizzazione della Variante alla S.R.T. nr. 71 nel tratto compreso tra Subbiano Nord e la località Calbenzano, nel Comune di Subbiano, lotto 2” ricomprende anche quello delle opere accessorie per il collegamento tra i Lotti 1 e 2, d’ora in poi si riporterà sola la denominazione seguente: “Variante alla S.R.T. n. 71 nel tratto compreso tra Subbiano Nord e la Località Calbenzano, nel Comune di Subbiano - Lotto 2”;

Dato atto che è stato disposto l’avvio del procedimento per l’approvazione della variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 24, comma 1 ter, della L.R. 88/1998, e che sono state inviate, ai proprietari catastali delle aree da espropriare, le comunicazioni ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001;

Preso atto che, nei trenta giorni consecutivi alla ricezione delle comunicazioni di cui sopra, coincidente con il periodo di deposito dei documenti inerenti il progetto definitivo dei lavori in oggetto, sono pervenute presso il settore competente osservazioni scritte, in riferimento ai due lotti, da parte di cinque soggetti interessati, di cui quattro in riferimento all’intervento del lotto 2 in oggetto;

Considerato che sono state formulate osservazioni sia

incidenti sulla perimetrazione delle aree da sottoporre a vincolo preordinato ad esproprio, sia relative ad aspetti legati agli accessi ad alcune proprietà, al fine di renderli maggiormente fruibili dagli stessi, sia relative a richieste di acquisizioni di reliquati e/o di risarcimento danni;

Considerato che si è proceduto a rispondere alle osservazioni non accogliendo, per motivi tecnici, la richiesta di spostamento della viabilità e rimandando alla successiva fase di progettazione le verifiche per gli aspetti legati agli accessi in quanto di dettaglio, e per le restanti osservazioni, le disposizioni del D.P.R. 327/2001 per gli aspetti inerenti le acquisizioni dei reliquati e la valutazione delle indennità, e che pertanto viene confermata, quale area per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, quella allegata al progetto definitivo;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 21850 del 30/12/2020 “Lavori di realizzazione della “Variante alla S.R.T. n. 71 nel tratto compreso tra Subbiano Nord e la Loc. Calbenzano, nel Comune di Subbiano. Lotto 2”. Approvazione del progetto definitivo in linea economica. Dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001. Approvazione de progetto esecutivo e indizione della gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (CUP D91B18000030001 CIG: 857810080D).”;

Vista la D.G.R. n. 967 del 27/07/2020 “Approvazione schema di Atto Integrativo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Toscana di due convenzioni sottoscritte tra le parti relative ad interventi previsti nel Piano Operativo ed Addendum FSC 2014-2020”;

Vista che l’Atto Integrativo di cui al punto precedente è stato firmato in data 09/10/2020;

Preso atto che, con l’Atto Integrativo di cui sopra, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto dirigenziale n. 742 del 09/10/2020, vengono rimodulati e assegnati, a favore dell’intervento sulla SRT n. 71 Variante tratto da Subbiano Nord a Calbenzano - Lotto 2, euro 3.000.000,00;

Vista la D.G.R. n. 1532 del 09/12/2019 con la quale sono state assegnate, nelle more dell’approvazione della riprogrammazione del Piano Operativo Infrastrutture, del I Addendum e II Addendum, nell’ambito dell’Asse tematico A, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come sopra specificato, risorse regionali aggiuntive per euro 2.500.000,00 attualmente disponibili sul capitolo 32141/puro del bilancio 2021;

Rilevato che le aree entro cui si interviene per la realizzazione dell’opera in oggetto sono di proprietà

privata, come da Piano Particellare approvato con Decreto Dirigenziale n. 21850 del 30/12/2020, dal quale emergono le ditte catastali da espropriare ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

Dato atto che si è provveduto all'inoltro, tramite raccomandate A/R, delle notificazioni relative alla comunicazione ai proprietari catastali delle aree da espropriare di avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, di invito a fornire elementi utili per la quantificazione dell'indennità di esproprio e di avviso dell'elenco dei beni da espropriare, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9176 del 28/05/2021 "Variante alla S.R.T. nr. 71 nel tratto compreso tra Subbiano Nord e la Località Calbenzano, nel Comune di Subbiano - Lotto 2. Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione dei beni immobili ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. nr. 327/2001";

Dato atto che il suddetto Decreto Dirigenziale n. 9176 del 28/05/2021 è stato messo in notificazione nelle forme degli atti processuali civili ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 mediante richiesta ai messi notificatori comunali competenti, utilizzando la facoltà prevista dall'art. 13 della L.R.T. n. 30/2005;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 23328 del 15/12/2021 con il quale, tra l'altro, è stato disposto il deposito a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) così come di seguito:

- Ditta catastale n. 23 (totale indennità Euro 7.675,65):

Andreini Andrea, beni censiti al Catasto del Comune di Subbiano, terreni foglio 29, mappali nn. 74, 221, 304, 430, 431 e 432, quota proprietà 1000/1000, indennità di cui si dispone il deposito al M.E.F. pari a Euro 7.675,65 (Codice causale deposito M.E.F.: FI01368152T);

Dato atto che spetta alla Regione Toscana, in qualità di autorità espropriante, provvedere all'autorizzazione allo svincolo delle somme depositate al proprietario o agli aventi diritto, a norma dell'art. 28 del DPR n. 327/01;

Vista l'accettazione prot. n. 0291944 del 14/07/2021, integrata con nota prot. n. 0315433 del 03/08/2021 della indennità di esproprio da parte dei Sig. Andreini Andrea, i cui dati identificativi sono contenuti nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che sono venute meno le cause ostative alla liquidazione dell'indennità di esproprio di cui sopra come da documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Constatato che ai sensi dell'art. 26 comma 5 del citato D.P.R. n. 327/2001 sui beni non sono presenti diritti di terzi, come da documentazione agli atti del Settore;

Visto quanto sopra si dà atto che nel corso della procedura espropriativa sopra menzionata, non sono state proposte opposizioni di terzi né per l'ammontare né per il pagamento dell'indennità per i soggetti in questione;

Ritenuto pertanto di svincolare le somme depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze per i soggetti sopra individuati;

Accertato che, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D definite dagli strumenti urbanistici;

DECRETA

1. di dare atto che, come da documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, sono venute meno le cause ostative alla liquidazione dell'indennità di esproprio riconosciuta con il Decreto Dirigenziale n. 9176 del 28/05/2021 al Sig. Andreini Andrea, i cui dati identificativi sono contenuti nell'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che nel corso della procedura espropriativa, il deposito a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea per i soggetti in questione, non sono state proposte opposizioni di terzi;

3. di dare mandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze e Prato di restituire le sotto indicate somme:

Euro 7.675,65 a favore di Andreini Andrea, apertura deposito codice di riferimento n. FI01368152T del 18/10/2021;

4. di trasmettere il presente atto al Sig. Andreini Andrea affinché provveda alla richiesta di svincolo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alle competenti autorità, nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Sandra Grani

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 25 gennaio 2022, n. 878
certificato il 25-01-2022

**Provvedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA della Provincia di Livorno atto dirigenziale**

**77/2011 relativo all'esistente impianto di recupero di
rifiuti non pericolosi sito in Via Po n. 5 Piombino (LI)
presentato dalla società BICOMET Spa. Provvedi-
mento di diffida ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera
a) del d.lgs. 152/2006.**

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 878 - Data adozione: 25/01/2022

Oggetto: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Livorno atto dirigenziale 77/2011 relativo all'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Po n.5 Piombino (LI) presentato dalla società BICOMET Spa. Provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) del d.lgs 152/2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/01/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il Decreto legislativo 152/2006, articolo 29 - rubricato "*Sistema sanzionatorio*" - comma 2 relativo agli inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali in materia di VIA ovvero ai casi di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, in particolare la norma che stabilisce quanto segue:

"2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente."

il Decreto legislativo. 104/2017 ex art. 25, comma 5;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 28.3.2018, n. 94 recante la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006;

Legge regionale 10/2010, Titolo III, articoli 39, comma 3 e 55;

la Legge regionale 22/2015 "*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*" (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

la Legge 241/1990 e la Legge regionale 40/2009 in materia di procedimento amministrativo;

Premesso che:

con atto dirigenziale n. 77 del 19/05/2011 rilasciato dall'allora competente Provincia di Livorno si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità ex articolo 43 comma 6 della legge regionale 10/2010 concernente/inerente l'impianto esistente di recupero rifiuti pericolosi sito in via Po, 5, in Comune di Piombino (LI) e proposto dalla ditta BICOMET Spa, avente sede legale in Brescia, via Oberdan 6/A. Tale provvedimento ha decretato l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni;

il progetto *de quo* rientrava tra quelli elencati nell'Allegato B2 della legge regionale 10/2010 al punto b1) "*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi del 12/5/2011 (citata in premessa all'atto dirigenziale n. 77/2011), l'impianto svolgeva al momento le attività di recupero rifiuti non pericolosi di materiale ferroso e non, operazioni R13 – messa in riserva e R4-recupero, quest'ultima con quantitativi superiori alle 10 t/g previste come soglia dalla normativa in materia di VIA;

il suddetto verbale, al paragrafo discussione, attesta che la conferenza ha indicato come altezza massima dei cumuli degli stoccaggi i 4 metri di altezza. Alla luce del limite suddetto, è onere del proponente ricalcolare le volumetrie dei cumuli in funzione delle superfici dedicate ai singoli stoccaggi, quest'ultimo, tra l'altro, essendo presente alla seduta, si è dichiarato disponibile a presentare tutte le informazioni sopra richieste nella

documentazione afferente alle successive fasi progettuali ed autorizzative. Al paragrafo conclusioni è documentata la proposta di esprimere la non assoggettabilità alla VIA per il progetto in esame, nel rispetto di prescrizioni e raccomandazioni puntualmente riportate, tra le quali, al primo punto dell'elenco puntato vi è la seguente:

“si prescrive il limite massimo per l'altezza dei cumuli di 4 metri dal piano campagna: alla luce di tale limite dovrà pertanto essere riconsiderata anche la quantità totale di messa in riserva istantanea dei rifiuti ammessa all'impianto;”;

tra le prescrizioni indicate nel provvedimento conclusivo n. 77/2011 di cui sopra è compresa, in particolare, la seguente (prima condizione di cui all'elenco puntato del punto I. del dispositivo) che recita:

“si prescrive il limite massimo per l'altezza dei cumuli di 4 metri dal piano campagna: alla luce di tale limite dovrà pertanto essere riconsiderata anche la quantità totale di messa in riserva istantanea dei rifiuti ammessa all'impianto;”;

ai sensi del punto 3. del dispositivo del provvedimento conclusivo n. 77/2011 sopra citato, vengono individuati nel Comune di Piombino e nell'ARPAT di Piombino, per quanto di rispettiva competenza, i soggetti preposti ad esercitare le funzioni di controllo circa l'adempimento delle prescrizioni, fatte salve le competenze previste dalla vigente normativa;

Preso atto che l'Azienda BICOMET è iscritta col n. 41 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano riciclo/recupero di rifiuti non pericolosi e risulta autorizzata ai sensi del DPR. 59/2013 con Autorizzazione Unica SUAP n. 05/14 A, recante l'Atto Dirigenziale n. 24 del 20/02/2014 rilasciato dalla Provincia di Livorno, per lo scarico delle acque meteoriche dilavanti e per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata. In sede di rinnovo della Comunicazione ex art. 214-216 D.Lgs. 152/06 il progetto dell'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi con Atto Dirigenziale n. 77 del 19.05.2011 dell'allora competente Provincia di Livorno è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 10/2010;

Dato atto che ai sensi dell'art. 2 della l.r. 22/2015, a partire dal 1/1/2016 sono oggetto di trasferimento alla Regione, in particolare, tra l'altro, le funzioni di autorità competente in materia di VIA di cui all'Allegato A2 e B2 della l.r. 10/2010, nonché le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

Ricordato quanto segue in merito ad una istanza ex art. 58 l.r. 10/2010 presentata dal proponente:

con nota (e relativi allegati) pervenuta al protocollo regionale il 27/06/2016, la BICOMET Spa ha avanzato al competente Settore VIA-VAS regionale richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, relativamente al progetto di modifica all'impianto di recupero rottami metallici gestito dalla Società medesima ubicato in Via Po, 5 – loc. Montegemoli Piombino (LI);

la modifica richiesta consiste nell'estensione da 12.000 t/a a 18.000 ton del quantitativo annuo di rottami ferrosi (tipologia 3.1) avviati al trattamento di recupero, senza tuttavia incrementare il quantitativo annuo autorizzato al recupero. In particolare, l'estensione proposta del quantitativo annuo di rottami ferrosi (tipologia 3.1, autorizzata in R13/R4) avviati al trattamento di recupero da 12.000 t/a a 18.000 ton avviene diminuendo al contempo:

- parti di autoveicoli risultanti da operazioni di messa in riserva in sicurezza da 3.000 t/a a 800 t/a (tipologia attività 5.1, autorizzata in R13),
- spezzoni di cavo di rame ricoperto da 1.000 t/a a 300 t/a, (tipologia attività 5.8, , autorizzata in R13)
- pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma da 3.500 t/a a 400 t/a, (tipologia attività 10.02, , autorizzata in R13).

La modifica proposta è di carattere gestionale ed attiene unicamente alla rimodulazione dei quantitativi tra le tipologie di rifiuto gestite; restano invariati i quantitativi annui ed istantanei totali, le tipologie di rifiuto, le operazioni di gestione, le modalità di stoccaggio, la logistica interna. Le operazioni svolte sui rifiuti continueranno ad essere R4 ed R13. Il quantitativo annuo di rifiuti gestiti non subirà variazioni (21.400 t/anno). La modifica richiesta in conclusione prevede un maggior quantitativo annuo di rifiuti gestiti per la tipologia di attività 3.1 a discapito delle tipologie progettuali 5.1, 5.8, 10.02;

in esito alla sopra citata richiesta della Soc. BICOMET, il Settore VIA-VAS, con nota prot. 317466/P.140.010 del 03/08/2016 ha comunicato alla Società istante che il progetto di modifica in esame non rientra tra quelli di

cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi che non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente. Detta nota specifica l'opportunità che nell'atto autorizzativo siano previste modalità di verifica e controllo delle quantità di rifiuti da gestire dall'impianto in esame, sia a livello istantaneo che a livello annuale e viene ricordato che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti autorizzativi, nel citato Atto Dirigenziale n. 77 del 19.05.2011, in materia di VIA;

Dato atto che:

con Decreto Dirigenziale (Dec.) n. 11600 del 9/11/2016 di Regione Toscana è stata aggiornata l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 24 del 20/02/2014, rilasciata a favore della Bicomet Spa per lo stabilimento in Via PO, 5 nel comune di Piombino, recepita dal SUAP di Piombino con atto n. 05/2014. A detto Dec. 11600/2016 viene allegato il certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006;

con atto del SUAP di Piombino n. 79/16/A è stato autorizzato l'aggiornamento dell'AUA n. 5/2014, avente ad oggetto l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e meteoriche contaminate in pubblica fognatura e la comunicazione in materia di rifiuti ai sensi degli artt. 216 e 216 del D.lgs. 152/2006, rilasciata alla Soc. BICOMET spa con sede produttiva in Piombino Via PO n. 5, secondo le nuove prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti contenute nel provvedimento regionale n. 11600 del 9/11/2016;

Considerato che il Dipartimento di Piombino – Elba di ARPAT, con nota del 6/12/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 0482579 del 14/12/2021 ha inviato al Settore VIA-VAS ed al Settore Autorizzazione rifiuti di Regione Toscana e per conoscenza, alla BICOMET spa, la Relazione di Sintesi relativa all'Ispezione del 18/10/2021 presso ditta Bicomet S.p.A. – sede operativa Via Po n.5 Piombino (LI) e sede legale via Oberdan 6/A Brescia;

Preso atto che la nota ARPAT di cui al precedente capoverso risulta essere stata assegnata anche al Settore regionale Autorizzazioni ambientali;

Rilevato che, dalla nota ARPAT di cui sopra, emerge, tra l'altro, quanto segue:

“[...]”

Sopralluogo impianto

La Ditta Bicomet dispone di un'area chiusa, protetta da recinzione e cancello automatico, di un capannone e di un area esterna al capannone pavimentata per effettuare l'operazione di messa in riserva R13 dei vari rifiuti autorizzati e delle tipologie di EOW prodotte.

Le attività dell'impianto sono effettuate secondo le procedure gestionali aggiornate sotto elencate, acquisite in fase di ispezione.

1. PG 7.3 Ed.01 REV. 08 ACCETTAZIONE RIFIUTI E ROTTAME EOW. Nella procedura sono descritte le attività di: accettazione e scarico rifiuti con i controlli visivi delle conformità e difformità dei carichi; accantonamento per accertamento delle non conformità; respingimento parziale o per intero dei carichi; registrazioni elettroniche dei movimenti su registro di carico e scarico; la documentazione di riferimento e sua registrazione e archiviazione.

2. PG 7.4 Ed.01 REV.08 PRODUZIONE. Nella procedura sono descritte tutte le fasi di: separazione e trattamento rifiuti; attività presso i cantieri; controlli effettuati nelle lavorazioni; la documentazione di riferimento e sua registrazione e archiviazione.

3. IS 7.5.4 Ed.01 REV.04 MONITORAGGIO QUALITA' ROTTAMI METALLICI EOW (FERRO, ACCIAIO, RAME). Procedura di adeguamento ai Reg (UE) n.333/2011 e (UE) n. 715/2013. Definisce il monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dalle operazioni di recupero e la registrazione dei controlli effettuati; la documentazione di riferimento e sua registrazione e archiviazione.

4. Procedura operativa per il controllo e radioprotezione nei rottami metallici che si articola nei seguenti punti:

• verifica della radioattività del rottame metallico in ingresso all'impianto attraverso il "portale" fisso con specifiche disposizioni in caso di rilevazione di radioattività (allarme), conferma del valore di allarme con lo strumento portatile, isolamento del mezzo in area opportuna, comunicazione agli Enti competenti e

respingimento del carico;

- controllo del buon funzionamento dell'apparecchiatura fissa "portale";
- controllo del materiale in ingresso e in uscita mediante l'utilizzo dello strumento portatile;
- modulistica: conformità mezzi in uscita, modello di comunicazione agli enti, attestato controlli radiometrici.
- archiviazione dei dati.

5. Procedura gestionale PG 8.2 Ed.01 REV.01 "GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ". Nella procedura sono descritte le attività di: rilevazione e classificazione delle non conformità; segregazione del prodotto non conforme; registrazione e analisi delle cause e trattamento della non conformità; chiusura; verifica della soluzione adottata; prevenzione delle non conformità; gestione dei reclami; la documentazione di riferimento e sua registrazione e archiviazione.

Le procedure sono corredate di modulistica che accompagna il rifiuto e/o il prodotto EOW registrate e archiviate presso la sede operativa come indicato dal Sistema di Gestione Integrato.

Nel report finale dell'ultimo audit sostenuto in data 01/12/2020 per il Sistema ISO 2001-14001-2015 è stata rilevata una non conformità e una osservazione inerente l'attività operativa.

Nell'impianto sono presenti i cartelli indicanti la tipologia del rifiuto e le aree di deposito risultano separate tra loro; la viabilità tra le stesse risulta adeguata. Dal sopralluogo è emerso che tutti i rifiuti ferrosi e non ferrosi depositati in cumuli, in attesa di trattamento, e il deposito di EOW (rottami pressati in cubi) in attesa di spedizione, superavano abbondantemente l'altezza di quattro metri dal piano di campagna come prescritto nell'atto dirigenziale n. 77 del 19/05/2011 relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Per quanto sopra esposto si ritiene che il Sig.[...] in qualità di Legale Rappresentante della ditta BICOMET Spa abbia commesso violazione dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs 152/06 sanzionato dall'art. 29 comma 5 dello stesso decreto "salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali."

[...]

CONCLUSIONI

CONTROLLO RIFIUTI - Violazione dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs 152/06 sanzionato dall'art. 29 comma 5 dello stesso decreto. A tal proposito sarà emessa sanzione amministrativa.

CONTROLLO SCARICHI - Per quanto sopra esposto non si evidenziano inadempimenti alle prescrizioni presenti in autorizzazione, non si ravvedono illeciti amministrativi o penali ai sensi della normativa ambientale vigente.”;

Dato atto che:

il Settore VIA-VAS, con nota del 17/12/2021, viste le competenze della Provincia di Livorno per gli impianti di gestione rifiuti ex artt. 214 e 216 del d.lgs.152/2006, ha trasmesso alla Provincia medesima (e per conoscenza ai Settori regionali Autorizzazioni ambientali ed Autorizzazione rifiuti), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti, la nota ARPAT sopra citata, pervenuta al protocollo regionale il 14/12/2021 al n. 0482579. Ha fatto inoltre presente, con riferimento esclusivo alla normativa VIA, che il Settore scrivente provvederà a dare attuazione a quanto previsto dall'art.29 comma 2 del d.lgs.152/2006;

in esito alla sopra citata nota, la Provincia di Livorno, con nota pervenuta al protocollo regionale il 29/12/2021, ha trasmesso le proprie considerazioni;

Rilevato che dalla nota della Provincia di Livorno di cui sopra emerge, in particolare, quanto segue:

“ [...] in relazione alla competenza amministrativa (assegnata con la sentenza della Consulta n. 129/2019) relativa all'iscrizione del gestore nel registro delle procedure semplificate ex artt. 214-216 TUA, a titolo di utile confronto e doverosa collaborazione, stante la complicata situazione che vige in Toscana, con segmenti di competenza provinciale all'interno di più ampi procedimenti tuttora di Vostra competenza, si condividono alcuni dubbi e considerazioni:

a) Arpat ha rilevato che, all'esito dell'ispezione, Bicomet Srl ha violato una delle prescrizioni indicate nel provvedimento di esclusione dalla VIA, ossia quella che obbligava il gestore a mantenere l'altezza dei cumuli al di sotto del limite di 4 mt.;

b) il Provvedimento n. 77 del 19.05.2011 infatti decretava di escludere il progetto per l'attività in oggetto dalla procedura di VIA, "...subordinandolo tuttavia al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni...". In termini generali, se la efficacia di un provvedimento amministrativo è condizionata al rispetto di una prescrizione, di norma la violazione della medesima dovrebbe comportare la caducazione dell'atto favorevole, specie nel caso di inerzia del trasgressore a una diffida ricevuta, ciò vale - per fare un mero esempio sempre nell'Atto n. 77 - per la prescrizione relativa all'onere di aggiornare il Piano impatto acustico, ed altre analoghe;

c) stando alla lettera quindi, la efficacia e validità nel tempo dell'esclusione da VIA pare essere direttamente condizionata all'adempimento delle varie prescrizioni indicate, e ciò in ipotesi significa che la trasgressione accertata da Arpat implicherebbe l'assoggettamento a VIA qualora il gestore non ottemperi entro il termine concesso per rientrare all'interno delle prescrizioni dell'atto di VIA (la cui ottemperanza o meno di sicuro andrà poi accertata formalmente);

d) ovviamente, a seguito del ben noto passaggio di competenze amministrative nel settore della tutela dell'ambiente, sancito dal L.R.T. n. 22/2015 e ss.mm.ii., anche per la materia VIA qui in esame, le funzioni già provinciali sono state trasferite a codesto Ente; non avendo diretta competenza sui procedimenti VIA, la Provincia non ha alcun titolo o ruolo a diffidare l'Impresa e a paventare un provvedimento di revoca/annullamento del Provvedimento n. 77/2011 (e/o dell'AUA consequenziale), non avendo più lo specifico ruolo all'epoca rivestito.

Tutto ciò, ripetiamo, secondo una interpretazione testuale-letterale sulla quale ci rimettiamo alle valutazioni che vorrà indicare codesto Ente.”;

Preso atto che:

il Settore Autorizzazioni ambientali, con nota del 29/12/2021 indirizzata alla Provincia di Livorno e per conoscenza, tra l'altro, al Settore VIA-VAS, in riferimento al rapporto di controllo eseguito da ARPAT in precedenza citato, comunica per quanto di competenza che la Ditta BICOMET spa è autorizzata alla gestione dei rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e smi con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Livorno n. 24 del 20/02/2014 rilasciata con atto del SUAP n. 05/2014, aggiornata dalla Regione con successivo decreto dirigenziale n. 11600 in data 09/11/2016 in relazione allo stabilimento posto in via Po' n. 5 nel Comune di Piombino (LI).

Tenuto conto di quanto emerso in occasione del sopralluogo effettuato dai tecnici ARPAT ed in particolare quanto segnalato in merito al titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del DPR n. 59/2013, ricompreso in AUA (iscrizione al Registro imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata con codice 41 della Provincia di Livorno), trasmette, allegato alla presente, copia del suddetto rapporto per l'adozione dei provvedimenti di competenza della Provincia in relazione al titolo abilitativo inerente le attività di recupero rifiuti. Ricorda che il Settore, in seguito alle valutazioni e determinazioni della Provincia, procederà con eventuali atti di diffida/sospensione dell'AUA citata, qualora si rendessero necessari;

la Provincia di Livorno, con nota pervenuta al protocollo regionale il 11/1/2022, avente ad oggetto "BICOMET Srl – relazione ispettiva di ARPAT e violazione art. 28 D.Lgs 152/2006. Incidenza sul procedimento di esclusione dalla VIA", fa presente di aver già risposto al Settore VIA-VAS regionale (allegandone copia), sottolineando che la violazione riscontrata da Arpat riguarda soltanto una prescrizione in materia di VIA. Detta nota risulta essere stata assegnata anche al Settore regionale Autorizzazioni ambientali;

Preso atto che:

ARPAT, con nota Protocollo ARPAT n° 0096977 del 15/12/2021, ha trasmesso alla Direzione Ambiente ed Energia di Regione Toscana il Verbale di accertamento e contestazione N.17/SA/2021, relativo all'accertamento della violazione dell'art. 28 del d.lgs 152/06 per non aver rispettato le prescrizioni contenute nell'atto di compatibilità ambientale n.77 del 19/05/2011 rilasciato dalla Provincia di Livorno, da parte della ditta BICOMET S.p.a. con insediamento produttivo ubicato in Via Po' n.5 Comune di Piombino (LI) e sede legale in Via Oberdan 6/A Brescia (BS);

detto Verbale di accertamento e contestazione N.17/SA/2021 è stato acquisito dal Settore VIA-VAS il 14/1/2022;

Rilevato che dal Verbale di accertamento e contestazione N.17/SA/2021 emerge, tra l'altro, quanto segue:
"La Ditta è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 5/2014/A rilasciata dalla Provincia di Livorno, integrata dall'AUA n.79/16/A rilasciata dalla Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Ambientali in data 30/11/2016 per l'attività di recupero rifiuti e gestione dello scarico di acque reflue industriali e meteoriche contaminate in pubblica fognatura.
La società deve inoltre rispettare le prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA rilasciato dalla Provincia di Livorno con atto n. 77 del 19/05/2011.
Dal sopralluogo effettuato in data 18/10/2021, con verbale di sopralluogo n. 20211018-00414-1S, è emerso che tutti i rifiuti ferrosi e non ferrosi depositati in cumuli, in attesa di trattamento, e il deposito di EOW (rottami pressati in cubi) in attesa di spedizione, superavano abbondantemente l'altezza di quattro metri dal piano di campagna come prescritto nell'atto dirigenziale n. 77 del 19/05/2011 relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA. Per quanto sopra esposto è stato accertato che [...] ha commesso violazione:
- a quanto disposto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs 152/06 e smi

- sanzionato dall'art. 29 comma 5 del D.Lgs 152/06 e smi.";

Dato atto che il Settore scrivente ha acquisito dal Settore regionale depositario copia del fascicolo relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità svolto dalla Provincia di Livorno nel 2011;

Vista la normativa citata nel preambolo del presente atto;

Viste le argomentazione e le considerazioni svolte in precedenza, nel presente atto;

Visti altresì i contenuti della documentazione acquisita dal settore regionale depositario, relativa al procedimento in materia di VIA svolto dalla Provincia di Livorno;

Visto l'art. 7 della l. 241/90;

Rilevato che, per il caso in esame, sussistono per l'Autorità competente, esigenze di celerità e di urgenza, ai fini della tutela ambientale, affinché il proponente ottemperi tempestivamente alle condizioni ambientali di cui al provvedimento conclusivo n. 77/2011;

Rilevato altresì che:

il rispetto del limite massimo per l'altezza dei cumuli di 4 metri dal piano campagna è previsto nelle condizioni ambientali (prescrizioni) recate dal provvedimento della verifica di assoggettabilità a VIA dell'allora competente Provincia di Livorno (atto n. 77/2011);

il mancato rispetto di tale limite massimo di altezza dei cumuli, come accertato da ARPAT in sede di ispezione del 18/10/2021, costituisce violazione della seguente condizione ambientale contenuta nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA:

- prima di cui all'elenco puntato del punto 1. del dispositivo dell'atto dirigenziale della Provincia di Livorno n. 77 del 19/05/2011 che recita:

"si prescrive il limite massimo per l'altezza dei cumuli di 4 metri dal piano campagna: alla luce di tale limite dovrà pertanto essere riconsiderata anche la quantità totale di messa in riserva istantanea dei rifiuti ammessa all'impianto;";

Ritenuto necessario, sulla base delle considerazioni svolte in precedenza ed in applicazione del d.lgs. 152/2006, art. 29, comma 2, lettera a), procedere alla adozione di un atto di diffida nei confronti della società Bicomet Spa, affinché quest'ultima provveda – entro 30 giorni dalla data di notifica tramite posta elettronica certificata del presente decreto di diffida - a rispettare il limite massimo per l'altezza dei cumuli (rifiuti ferrosi e non ferrosi depositati in cumuli, in attesa di trattamento, e il deposito di EOW - rottami pressati in cubi- in attesa di spedizione) di 4 metri dal piano campagna presso lo stabilimento (sito operativo) ubicato in Via Po, 5 nel Comune di Piombino (LI), oggetto del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA adottato dalla Provincia di Livorno con atto dirigenziale n. 77 del 19/05/2011. In esito al conseguimento del completo rispetto del limite massimo per l'altezza dei cumuli di 4 metri dal piano campagna, la Bicomet Spa dovrà far pervenire al Settore VIA-VAS regionale – entro il termine di 30 giorni di cui al periodo precedente – idonea

documentazione, grafica, fotografica e descrittiva attestante l'avvenuto rispetto di detto limite;

Ritenuto necessario, a seguito dell'acquisizione di idonea documentazione di cui al capoverso precedente il richiedere ad ARPAT l'effettuazione di un nuovo sopralluogo di verifica;

Ricordato che, per la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente diffida, è prevista l'adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che, salvo che il fatto non costituisca reato, è fatta salva la contestazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 29 comma 5 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di sanzioni amministrative;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di diffidare, sulla base delle considerazioni svolte in precedenza ed in applicazione del d.lgs. 152/2006, art. 29, comma 2, lettera a), la società BICOMET Spa (sede legale: Via Oberdan n. 6/A, Brescia; partita IVA: 01822470173), affinché quest'ultima provveda – entro 30 giorni dalla data di notifica tramite posta elettronica certificata del presente decreto di diffida - a rispettare il limite massimo per l'altezza dei cumuli (rifiuti ferrosi e non ferrosi depositati in cumuli, in attesa di trattamento, e il deposito di EOW - rottami pressati in cubi - in attesa di spedizione) di 4 metri dal piano campagna presso lo stabilimento (sito operativo) ubicato in Via Po, 5 nel Comune di Piombino (LI), oggetto del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA adottato dalla Provincia di Livorno con atto dirigenziale n. 77 del 19/05/2011;

2) di prescrivere alla società BICOMET Spa, in esito al conseguimento del completo rispetto del limite massimo per l'altezza dei cumuli di 4 metri dal piano campagna, di far pervenire al Settore VIA-VAS regionale – entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica tramite posta elettronica certificata del presente decreto di diffida – idonea documentazione, grafica, fotografica e descrittiva attestante l'avvenuto rispetto di detto limite;

3) di dare atto che successivamente all'acquisizione della documentazione di cui al precedente punto 2) del dispositivo sarà chiesto ad ARPAT l'effettuazione di un nuovo sopralluogo di controllo;

4) di dare atto che, per la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente diffida, è prevista l'adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 152/2006;

5) di dare altresì atto che, salvo che il fatto non costituisca reato, è fatta salva la contestazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 29 comma 5 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di sanzioni amministrative;

6) di dare infine atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

7) di notificare il presente decreto, tramite posta elettronica certificata (segreteriabicomet@pec.it) alla società BICOMET Spa;

8) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati: Comune di Piombino, Provincia di Livorno, ARPAT Dipartimento di Piombino–Elba, Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione e Settore regionale Autorizzazioni ambientali nonché alla Direzione Ambiente ed Energia per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 25 gennaio 2022, n. 879
certificato il 25-01-2022

Istanza di avvio del procedimento, di cui al
D.Lgs. 152/2006 parte seconda ed alla LR 10/2010,

relativo al progetto “2018EMA0055, loc. Sant’An-
drea - realizzazione scogliera sommersa in massi.
CUP: H55J2000170002” di cui all’OCDPC n. 558 del
15.11.2018 - DPCM 27.02.2019 e smi, ordinanza n. 71
del 19/06/2020. Proponente: Comune di Marciana.
Provvedimento di archiviazione.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 879 - Data adozione: 25/01/2022

Oggetto: Istanza di avvio del procedimento, di cui al D.Lgs 152/2006 parte seconda ed alla LR 10/2010, relativo al progetto "2018EMA0055, loc. Sant'Andrea - realizzazione scogliera sommersa in massi. CUP: H55J2000170002" di cui all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 - DPCM 27.02.2019 e smi, ordinanza n. 71 del 19/06/2020. Proponente: Comune di Marciana. Provvedimento di archiviazione

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/01/2022

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.03.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA e visto in particolare l'art. 9 comma 2 dell'allegato A e l'art. 5 comma 2 dell'allegato B;

Dato atto che il proponente Comune di Marciana, con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 9/12/2021 al n. 0476311 ha richiesto al Settore VIA-VAS di Regione Toscana l'avvio del procedimento, di cui al D.Lgs 152/2006 parte seconda ed alla LR 10/2010, relativo al progetto "2018EMA0055, loc. Sant'Andrea – realizzazione scogliera sommersa in massi. CUP: H55J2000170002" di cui all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 – DPCM 27.02.2019 e smi, ordinanza n. 71 del 19/06/2020, trasmettendo i relativi elaborati progettuali;

Dato atto che gli elaborati progettuali ed ambientali allegati all'istanza di cui al capoverso precedente sono costituiti da:

- E1 Computo metrico estimativo Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- E2 Elenco prezzi unitari Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- E3 Analisi dei nuovi prezzi Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- E4 Quadro economico Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- E5 Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- E6 Cronoprogramma Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- R1 Relazione generale Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- R2 Relazione Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- R3 Relazione idraulica modellazione numerica Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- R4 Relazione paesaggistica Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- T1 Tav. Rilievo batimetrico e poseidonia Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- T1 Tav. Planimetria e documentazione fotografica Stato attuale (settembre 2020)
- T2 Tav. Stato dei luoghi. Planimetria e doc. fotografica Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- T3 Tav. Planimetria di progetto Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- T4 Planimetria di progetto su aerofoto Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- T5 Sezioni di progetto Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)

- T6 Planimetria di cantierizzazione Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOO-GRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021)
- T7 Documentazione fotografica ante e post operam Progetto Definitivo in ottemperanza alla comunicazione art. 10bis L 241/1990 AOOGRT/PD prot. 0014649 del 14/01/2021 (ottobre 2021) (Formati .pdf e .p7m)
- 1°, 2°, 3° profilo longitudinale e trasversale (formati vari, non .pdf, non p7m)
- Tav. rilievo del 4/10/2021 (formato .pdf)
- Verifica preventiva dell'interesse archeologico (novembre 2021) (formato .p7m)

Preso atto che tra gli elaborati allegati all'istanza di avvio di procedimento di Verifica di assoggettabilità in parola non risulta comunque presente l'elaborato "studio preliminare ambientale" di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;

Visto il decreto (Dec.) della sottoscritta n. 1370 del 2/2/2021 con il quale è stato sottoposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di una scogliera sommersa a protezione della spiaggia sabbiosa in loc. S. Andrea - codice intervento 2018EMA0055 in Comune di Marciana (LI), Isola d'Elba, proposto dal Comune di Marciana, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa a detto atto;

Considerato che non risulta agli atti del Settore VIA-VAS che il progetto di cui all'istanza in oggetto sia sostanzialmente difforme da quello che è stato a suo tempo oggetto di procedura di verifica regionale conclusasi con Dec. 1370/2021, recante l'assoggettamento a VIA del progetto medesimo (Cfr. TAV 3 - ottobre 2021 e Tav. 2 -dicembre 2020), se non per ottimizzazioni progettuali di dettaglio;

Rilevato pertanto che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f) del D.lgs. 152/2006 il progetto suddetto rientra nel campo di applicazione della procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) di competenza regionale;

Dato atto che il proponente, nell'istanza in oggetto, chiede l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità;

Preso atto che la vigente normativa nazionale o regionale in materia di VIA non prevede che il proponente possa presentare istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità in luogo della prevista VIA;

Visto l'art. 7, comma 7, ultimo periodo del D.Lgs 152/2006;

Visto l'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006;

Dato atto che, a seguito della verifica della completezza della documentazione depositata il 9/12/2021, il Settore VIA-VAS, con nota prot. 0486016 del 15/12/2021, ha comunicato al proponente, in particolare, quanto segue:

"1. il proponente, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f) del D.lgs. 152/2006, deve perfezionare l'istanza, riferendola al procedimento di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis, L.R. 10/2010 art. 73 bis; DPGR 19R/2019; d.g.r. 1196/2019 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);

2. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 il proponente deve allegare all'istanza, ai fini della valutazione di impatto ambientale, la documentazione prevista all'art. 23, comma 1 del decreto citato, ed in particolare:

- lo studio di impatto ambientale (SIA), redatto secondo quanto previsto all'art. 22 del D.lgs 152/2006 ed all'Allegato VII alla parte seconda;
- la sintesi non tecnica;
- l'avviso al pubblico con i contenuti indicati dall'art. 24, comma 2;
- ogni altro documento ritenuto utile.

Si raccomanda al proponente di tenere conto di quanto indicato nel Dec. 1370/2021.

Si ricorda inoltre la necessità di predisporre l'elaborato recante le ricadute socio-economiche del progetto (Vd. Guida al proponente di cui in seguito).

3. ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1 del D.Lgs 152/2006 il proponente deve allegare all'istanza *la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.*

Tra i titoli autorizzativi pertinenti al progetto in esame si ricordano, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione di cui all'art. 109 del D.Lgs 152/2006, il permesso di costruire, la concessione per il demanio marittimo. Con riferimento a titoli abilitativi il cui rilascio è nelle competenze del Comune, il quale risulta anche proponente dell'opera, si fa presente sin da ora che alla Conferenza di Servizi di cui all'art. 27 -bis, comma 7 del D.Lgs 152/2006 dovrà partecipare un rappresentante del Comune diverso dal RUP del progetto in esame.”

In considerazione di quanto sopra riportato (punti 1, 2 e 3), il Settore VIA-VAS ha comunicato al proponente che il procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto in esame non può essere avviato e che nel caso il proponente non provveda, entro 30 giorni dal ricevimento della citata nota, a perfezionare ed integrare formalmente l'istanza e l'allegata documentazione, così come indicato, l'istanza in oggetto verrà archiviata;

Visto che, trascorsi i 30 giorni stabiliti per la trasmissione della documentazione richiesta, il proponente non ha provveduto in merito;

Richiamato il decreto della sottoscritta n. 1370 del 2/2/2021;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di disporre, per le motivazioni in premessa riportate, l'archiviazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, depositata in data 9/12/2021 dal proponente Comune di Marciana relativo al progetto “2018EMA0055, loc. Sant'Andrea – realizzazione scogliera sommersa in massi. CUP: H55J2000170002” di cui all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 – DPCM 27.02.2019 e smi, ordinanza n. 71 del 19/06/2020;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Comune di Marciana;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 26 gennaio 2022, n. 1011
certificato il 26-01-2022

Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs.
152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48. Pro-

getto di modifica sostanziale al progetto di coltiva-
zione della cava “n. 42 Amministrazione” sita in loc.
Ravaccione, Bacino di Torano, Comune di Carrara.
Proponente: Cave Amministrazione S.r.l. Provvedi-
mento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1011 - Data adozione: 26/01/2022

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48. Progetto di modifica sostanziale al progetto di coltivazione della cava "n. 42 Amministrazione" sita in loc. Ravaccione, Bacino di Torano, Comune di Carrara. Proponente: Cave Amministrazione S.r.l. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/01/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

il D.L. 77 del 31.5.2021 come convertito nella L. 108/2021, che modifica – tra l'altro - la parte seconda del D.Lgs.152/2006;

il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1196 del del 01.10.2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con d.c.r. n.37 del 27.3.2015;

la L.R. 35/2015, in materia di cave;

il Piano regionale cave (PRC) approvato con d.c.r. n.47 del 21.7.2020;

il Piano attuativo di bacino estrattivo (PABE) relativo alla Scheda 15 del PIT-PPR (bacini di Carrara: Torano, Miseglia, Colonnata), approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 71 del 3.11.2020;

Premesso che:

il proponente Cave Amministrazione S.r.l. (sede legale in via Roma 17, Carrara – MS, P.I.: 01038240451), con istanza depositata in data il 20.07.2021 (protocollo n. 299175) e perfezionata in data 30.07.2021 (prot. 311312), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore VIA – VAS (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di modifica sostanziale al progetto di coltivazione della cava “n. 42 Amministrazione” sita in loc. Ravaccione, Bacino di Torano, Comune di Carrara (MS);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010 come da nota di accertamento n.22607 del 05.08.2021;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972), come da dichiarazione pervenuta al n. 299175 del 20.07.2021;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e come tale è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza regionale, ai sensi degli artt. 45 e seguenti della l.r. 10/2010;

il sito estrattivo risulta posto all'esterno delle aree contigue di cava del Parco regionale delle Alpi Apuane;

l'attività estrattiva in esame rientra nel campo di applicazione della L.R. 35/2015;

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 02.08.2021 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso al pubblico, è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 02.08.2021;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. 313771 del 02.08.2021, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

in data 13.08.2021 (prot. n. 327867) il proponente ha presentato un chiarimento circa lo studio preliminare ambientale; il Settore VIA, con nota prot. 3335108 del 24.08.2021, ha chiesto ai Soggetti interessati di tenerne conto nell'espressione dei propri contributi tecnici istruttori;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 332824 del 20.08.2021), Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale (prot. n.348068 del 07.09.2021), Comune di Carrara (prot. n. 360253 del 16.09.2021), Gaia Spa (prot. n.340851 del 01.09.2021 e n. 349127 del 08.09.2021) e dei Settori regionali Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 338556 del 27.08.2021), Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 357090 del 14.09.2021), Logistica e Cave (prot. n. 358948 del 15.09.2021), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 362960 del 17.09.2021);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 06.10.2021 (prot.n. 387900), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, in data 17.11.2021 (prot. 447241 e 446859); detta documentazione è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

a seguito della nota prot. n. 452349 del 22.11.2021 inviata dal Settore VIA, con la quale sono stati richiesti i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati sulle considerazioni presentate dal proponente, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: ARPAT (prot. n. 477730 del 09.12.2021), Azienda U.S.L. Toscana Nord - Ovest (prot. n.485097 del 15.12.2021), Comune di Carrara (prot. n. 492929 del 21.12.2021), e dei Settori regionali Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 479997 del 10.12.2021), Logistica e Cave (prot. n. 487300 del 16.12.2021), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 481093 del 13.12.2021);

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data il 20.07.2021 come perfezionata in data 30.7.2021, dal chiarimento del 13.08.2021 e dalle integrazioni e dai chiarimenti del 17.11.2021;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

la cava "42 Amministrazione" è ubicata in loc. Ravaccione, Bacino di Torano, nel Comune di Carrara;

l'accesso al sito avviene tramite la viabilità pubblica asfaltata Torano-Piastra, dalla quale attraverso la viabilità asfaltata di Ravaccione o la strada sterrata nel Fosso di Canalbianco è possibile raggiungere i vari cantieri che costituiscono la Cava 42 Amministrazione;

il piano di coltivazione del sito estrattivo, del quale viene proposta la modifica, è stato sottoposto a procedura di VIA di competenza regionale, conclusasi con Pronuncia di Compatibilità Ambientale positiva con prescrizioni, con D.G.R. n. 294 del 11.03.2019. In tale piano di coltivazione era previsto un ciclo di operazioni della durata di circa 5 anni, con volumi estraibili pari a circa 681.583 ton;

le prescrizioni impartite dalla suddetta pronuncia di compatibilità ambientale (PCA) n. 294/2019 risultano le seguenti:

"Aspetti generali e programmatici"

1. Per la fase di autorizzazione ex LR 35/2015 di competenza comunale, con riferimento al cantiere AS4, l'autorizzazione all'attività estrattiva è subordinata alla definitiva approvazione del PABE, verificato che il medesimo confermi l'esclusione dell'area in questione dall'individuazione dei crinali da tutelare ai sensi dell'art.17 della Disciplina di Piano e del comma 9 lett.c) dell'Allegato 5 del PIT/PPR.
(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Carrara).

"Aspetti progettuali"

2. Per la fase di autorizzazione ex LR 35/2015, il Proponente dovrà presentare:

a) gli atti comprovanti la disponibilità del mappale 26 al foglio 21;

b) redazione del Piano di gestione dei Rifiuti di Estrazione ai sensi del Digs. 117/2008;

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del competente Comune di Carrara).

"Aspetti ambientali"

Paesaggio

3. In sede di autorizzazione ex LR 35/2015, in relazione al piano di ripristino, si prescrive che esso venga integrato per gli aspetti paesaggistici, in particolare in relazione ai seguenti punti:

- studio della rifunzionalizzazione delle aree, anche in base alla definizione morfologica;

- modalità di intervento e rinaturalizzazione.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura della Commissione Regionale compatibilità paesaggistica attività estrattive (art.153bis LR 65/2014).

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo:

4. Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere garantito il non peggioramento dello stato dei corpi idrici superficiali (Torrente Carrione) e sotterranei (Corpo idrico carbonatico metamorfico delle Alpi Apuane) né pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Gestione della Acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

(La presente prescrizione è soggetta a controllo a cura dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale)

5. Per le aree di gliatura, in fase autorizzativa dovranno essere dettagliate le modalità di convogliamento delle acque meteoriche provenienti dai cumuli, al fine di minimizzare l'interessamento dei piazzali.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Carrara con il supporto di ARPAT)

6. per la fase autorizzativa la ditta dovrà presentare una procedura specifica per la pulizia dei piazzali e adottare una modalità di registrazione delle operazioni effettuate.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

Monitoraggio

7. In fase autorizzativa, il piano di monitoraggio presentato dovrà essere integrato con la previsione di un campionamento almeno annuale dell'acqua e dei sedimenti nella vasca di raccolta delle AMD per la ricerca di metalli pesanti (i più diffusi nei materiali da taglio impiegati) e idrocarburi.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

Flora, vegetazione, fauna ecosistemi:

8. Dovranno essere applicate le tutele previste dalla LR30/2015 per gli habitat e le specie di interesse comunitario e regionale e in applicazione degli indirizzi per la rete ecologica regionale; a tal fine il Proponente dovrà redigere specifico elaborato con riferimenti puntuali alle indicazioni espresse nel parere del settore Tutela della Natura e del Mare del 22/01/2019 prot 30154 e da sottoporre ad approvazione del medesimo Settore. Detto documento dovrà essere recepito nell'atto autorizzativo comunale.

(La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Carrara)";

L'attività estrattiva della cava "n. 42 Amministrazione" risulta attualmente autorizzata con determina dirigenziale (D.D.) n. 677 del 07.05.2019 del Comune di Carrara, avente scadenza il 31.10.2023. L'autorizzazione, pertanto, in ottemperanza della prescrizione n. 1 della PCA n.294/2019, prevede l'escavazione - nei cantieri AS1, AS2 e AS3 - di circa 244.852,14 mc di materiale corrispondente al 30% del volume autorizzato con la precedente autorizzazione e nel rispetto di alcune prescrizioni. Resta escluso dal titolo autorizzativo l'escavazione del cantiere AS4;

in data 30.07.2020 la Società Cave Amministrazione Srl ha presentato presso il Comune di Carrara una "Scia non differita" al fine di sanare difformità volumetriche che si erano essenzialmente originate per intersezione tra fratture pervasive e fronti verticali di coltivazione programmati, condizione che originava volumi potenzialmente instabili lungo fratture pervasive inclinate";

la variante sostanziale al progetto di coltivazione autorizzato, oggetto del presente procedimento, si è resa necessaria poiché tale progetto è stato redatto secondo le limitazioni volumetriche indicate dal PIT/PPR, in assenza di PABE approvato (30% dei volumi precedentemente assentiti) che, secondo il proponente, non consentono uno sviluppo razionale del giacimento;

il sito estrattivo si estende su una superficie di oltre 20 ha dei quali la superficie interessata dall'attività estrattiva in variante risulta pari a 84.614 mq, suddivisa in quattro cantieri a cielo aperto (AS1, AS2, AS3 e AS4);

la superficie del sito estrattivo comprende terreni facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Carrara e dati in concessione alla Cave Amministrazione S.r.l. e terreni di privati nella disponibilità della Società;

il progetto di coltivazione come variato:

- si configura quale prosecuzione dell'attività estrattiva già autorizzata - senza modificarne i lavori già assentiti - la cui volumetria residua (comprensiva di 8.136 mc del cantiere AS4) è stimata in circa 83.970 mc ("0008_RELAZIONE INTEGRATIVA cava42_nov21"), incrementata delle volumetrie estrattive secondo le indicazioni contenute all'interno della disciplina di piano e della scheda di sito estrattivo del PABE, da escavare entro il termine del 31.10.2023 (scadenza autorizzazione);

- ha una durata di 2,5 anni, suddiviso in 2 fasi di lavoro (rispettivamente di 12 e 18 mesi), prevede una escavazione totale di 265.200 mc di questi:

- 205.646 mc circa indicati come concorrenti al computo delle quantità sostenibili; dei 205.646 mc, 61.694 mc (30%) sono destinati alla produzione di blocchi e 143.952 mc sono derivati;

- 59.555 mc circa indicati necessari per la messa in sicurezza e lavori di scoperchiatura;

con riferimento ai 59.555 mc il proponente evidenzia che “i vari sopralluoghi in sito hanno evidenziato aree ad elevato grado di fratturazione (fasce cataclastiche, cappellaccio) per cui l'eventuale abbandono in sito produrrebbe la formazione di strutture verticali molto fratturate ed il potenziale incremento della pericolosità geomorfologica del sito, nonché l'aumento della pericolosità dei luoghi di lavoro; allo scopo si prevede pertanto anche l'asportazione di ammasso roccioso per:

- 49.699 mc per lavori di messa in sicurezza per situazioni previste dal piano di coltivazione ai sensi dell'Art.14 Comma 9 della Disciplina del PRC [...]
- 2.856 mc circa per lavori di scoperchiatura del giacimento previsti per l'apertura del piazzale di q.822.0 m s.l.m. nel cantiere AS4 e per l'ampliamento del piazzale a q.748.0 m s.l.m. nel cantiere AS3, valore inferiore al 5% del volume complessivamente abbattuto e da realizzare in circa 3 mesi di attività, valore inferiore al 10% della durata dell'intera variante al piano di coltivazione (30mesi) come previsto all'Art.13 comma 8 della Disciplina di PRC ed all'Art.37 Comma 8 delle NTA del PABE”.

Tali volumetrie, non vengono computate né ai fini della percentuale di resa né degli obiettivi di produzione sostenibile;

il proponente evidenzia che “il programma di lavoro esplicitato in due fasi di lavoro può subire delle variazioni nell'ordine di esecuzione, sia per particolari esigenze organizzative sia per interventi da parte degli Enti preposti al controllo”;

di seguito gli interventi previsti sui cantieri:

Cantiere AS1:

- ripristino di viabilità dal tornante di q.536.96 m s.l.m. al fine di realizzare nuova pista di accesso al settore meridionale del cantiere;
- nel settore settentrionale prosieguo della coltivazione dei gradoni di q. 590.6, 580.8m, 570.6m s.l.m. con abbandono di gradoni residui carrabili di pari quota e realizzazione di piazzali attivi a q. 562.0m e 553.5m s.l.m.;
- nel settore centro-meridionale coltivazione dei gradoni di q.553.2, 546.0 m s.l.m., 541.0m s.l.m. con abbandono di gradoni residui a q.553.0m s.l.m. e realizzazione di un piazzale a q. 534.0 m s.l.m.

Cantiere AS2:

- l'allargamento del piazzale di q. 468.5m s.l.m. sull'impronta disponibile lasciando un gradone carrabile a q.472.0-475.0m s.l.m.;
- l'ampliamento verso NW a seguito della rimozione del vasto ravaneto sul quale era posizionata la vecchia casa in muratura; così da aumentare l'area produttiva e procedere alla coltivazione dell'ammasso roccioso scoperto con gradoni da q.494.2, 484.2, 473.9, 468.2m s.l.m.;
- l'apertura di un nuovo ribasso a q. 461.0-462.5m s.l.m. nella parte centrosettentrionale del piazzale;

Cantiere AS3:

- i lavori programmati consisteranno nella coltivazione dei nuovi piazzali di q. 754.00 e 748.00 m s.l.m.;

Cantiere AS4:

- i lavori ivi programmati consistono essenzialmente nell'abbattimento dell'alto morfologico di q. 844.30 m s.l.m., mediante la realizzazione di un primo piazzale a q. 829.00 e di un successivo a q. 822.00 m s.l.m.”;

oltre alle attività di escavazione è prevista la parziale rimozione di un ravaneto che risulta in disponibilità ad una pluralità di soggetti; nello specifico il conoide detritico e le opere di natura idraulica ivi realizzate rimangono contenute all'interno dei Comparti Estrattivi di Canalbianco e Amministrazione. Le due Società Escavazione Marmi Canalbianco Alto S.r.l. e Cave Amministrazione S.r.l., gestori rispettivamente delle cave 25 e 42, sono parte integrante del complesso industriale che fa capo al medesimo rappresentante legale;

sotto il profilo morfologico e di stabilità versanti, il proponente suddivide il ravaneto in due differenti domini (Tav. 13 Carta Indagini Geofisiche):

“1) il dominio di NW, attraversato dalla sezione 2-2', dove il conoide detritico interessa il tratto di versante compreso tra la quota apicale 680.0m s.l.m. e la quota basale 561.58m s.l.m., quest'ultima corrispondente al fondovalle dove è stata realizzata la vasca di laminazione. Il progetto non prevede movimentazione di detrito all'interno di questo dominio e lo stesso rimane delocalizzato rispetto all'area interessata dalla asportazione. Le sue condizioni di stabilità, pur rimanendo inalterate, sono state verificate nella sezione 2-2';

2) il dominio di SE, attraversato dalla sezione 1-3-3', è interessato dalla rimozione del detrito nella sua parte inferiore; per cui con l'analisi della sezione sono state verificate le condizioni di stabilità prima, durante ed a termine dell'intervento, dove si può osservare che il coefficiente di sicurezza del versante rimane sempre abbondantemente $F_s > 1$ come prevedono le NTC. In relazione all'intervento il dominio può essere suddiviso:

- a) nel “sub-dominio inalterato” corrispondente al tratto di versante a monte della strada d'accesso al gradone residuo di q. 539.12m s.l.m. del cantiere AS2, sezione rappresentativa tratto 3-3';
- b) nel “sub-dominio modificato” corrispondente all'area interessata dalla rimozione del ravaneto, sezione rappresentativa tratto 1-1'”;

gli studi di verifica di stabilità contenuti nell'elaborato 0002_INTEGRAZIONE STUDIO RAVANETI, STABILITA' RAVANETI cava42_nov21, indicano quanto segue:

"- Nel dominio di NW, non interessato da alcuna attività di rimozione (verifica unica) il ravaneto presenta $F_{Smin} \approx 2.55$;

- Nel dominio di SE di cui il sub-dominio inalterato resterà invariato ed il sub-dominio modificato sarà invece rimosso risulta $F_{Smin} = 1.36-1.39$;

- Nel dominio di SE sub-dominio modificato F_{Smin} passa da 1.56-1.71 allo stato attuale a 1.60-1.70 nella fase intermedia e 1.60-1.70 nella fase finale.

(tabella) Omissis ...

Dalle analisi le superfici di potenziale scivolamento, mantengono coefficienti di sicurezza minimi (F_s min) sempre ampiamente superiori all'unità, e pertanto le condizioni globali del conoide non possono che migliorare per la riduzione volumetrica del materiale incoerente prevista.

Nella zona d'intervento si denota inoltre un lieve ma graduale incremento della stabilità a dimostrazione che l'intervento aumenta le condizioni di sicurezza del conoide.

Da quanto analizzato si ritiene che il conoide detritico sia verificato ai sensi delle NTC18 ricordando le ipotesi ampiamente cautelative adottate:

- Assenza di coesione;

- Assenza di contributo offerto dalla rinaturalizzazione prospettata per la risistemazione ambientale";

in termini quantitativi l'intervento di parziale rimozione del ravaneto, prevede l'asportazione di circa 120.000 mc di materiale detritico dal settore inferiore del conoide adiacente alla cava, di cui:

"- circa 71.054 mc nella zonazione P1 interna alle aree definite a pericolosità geomorfologica molto elevata o elevata nelle Tavole del Quadro Progettuale del PABE Scheda n.15: Bacini di Carrara ovvero ricadenti in interventi di messa in sicurezza geomorfologica e per cui escluse dalla percentuale di resa ed al raggiungimento degli obiettivi di produzione sostenibile (Art.25 Comma 5 Disciplina di PRC e Art.39 Comma 7 delle NTA del PABE);

- circa 48.946 mc nella zonazione D1 interna alle aree limitrofe alle precedenti e definita a pericolosità geomorfologica medio-elevata nelle Tavole del Quadro Progettuale del PABE Scheda n.15: Bacini di Carrara ovvero ricadenti in interventi di messa in sicurezza geomorfologica e per cui escluse dalla percentuale di resa ed al raggiungimento degli obiettivi di produzione sostenibile (Art.25 Comma 5 Disciplina di PRC e Art.39 Comma 7 delle NTA del PABE).

Tutto il materiale incoerente viene asportato per ragioni di sicurezza (Art.31 Comma7 PABE), ed in subordine per la realizzare del progetto di coltivazione (Art.31 Comma8 PABE), ovvero per la modifica della viabilità di accesso e l'apertura di nuovi sbassi (Art.37 Comma 5)";

in relazione alle modalità operative, la rimozione *"avverrà procedendo dall'alto dell'area interessata, ossia iniziando dalla parte sottostante la viabilità di q. 539.51m s.l.m.; per proseguire con l'"apertura di nuovi ribassi discendenti" alti circa 10.0m, altezza inferiore allo sbraccio degli escavatori in dotazione all'Azienda. Col procedere dei lavori la soprastante l'area dove saranno terminati avrà assunto il profilo morfologico definitivo previsto dal progetto e nel contempo vi sarà aperta la nuova viabilità programmata. L'escavazione del ravaneto avverrà sempre riproponendo l'"apertura di nuovi ribassi discendenti" alti circa 10.0m fino a raggiungere in prima fase la configurazione morfologica intermedia, Tav. 18 Stato Intermedio, e successivamente quella finale, Tav. 19. Col termine dei lavori di asportazione si avrà sempre un condizione morfologica sicura, in quanto il coefficiente di sicurezza $F_s >> 1.0$ e nel contempo si sarà scoperta un'area estrattiva di circa 1.880mq"* (0008_RELAZIONE INTEGRATIVA cava42_nov21);

il proponente segnala inoltre che:

"Il materiale detritico oggetto di parziale rimozione non appartiene ai ravaneti tutelati dall'art. 31 del PABE; in quanto insiste su aree ascritte alle classi di "Pericolosità geologica medio-elevata", "Pericolosità molto elevata" ed in minima parte "Pericolosità elevata"; pertanto ricade tra le attività di messa in sicurezza ai sensi dell'Art.31 Commi 7, 8 e 9 delle NTA del PABE e dell'Art.25 Comma 5 della Disciplina del PRC.

In considerazione che il progetto prevede di reperire nuova superficie estrattiva a seguito della parziale rimozione del ravaneto, Art. 31 comma 8, in applicazione a quanto previsto al comma 9 dell'Art. 31 delle NTA di PABE si è provveduto a redigere un progetto di compensazione idraulica che contempra la possibilità di recepire i volumi di acque meteoriche assorbibili dai depositi detritici oggetto di rimozione.

[.....]

Nonostante i risultati ottenuti indichino una capacità di immagazzinamento del ravaneto ben superiore al valore idrico da compensare, che sia orario e/o giornaliero su tempi di ritorno trentennali e duecentennali, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 31 delle NTA di PABE, si ritiene di poter utilizzare una vasca con capacità di circa 550mc localizzata nella parte SW del piazzale finale di q. 461.0m s.l.m. del cantiere AS2 Tav. L. Tale destinazione non contrasta con quella estrattiva, in quanto durante il verificarsi dell'evento piovoso di durata trentennale o duecentennale l'unità estrattiva è sicuramente chiusa, dato che la stessa non rimane operativa già nelle semplici giornate piovose. La riduzione della capacità compensativa idraulica a seguito della parziale asportazione del ravaneto consistente in 501mc, valore derivante dalla sottrazione tra 4'144mc, valore duecentennale da compensare per piovosità 24h in condizioni attuali, e 3'643mc, valore duecentennale da compensare per piovosità 24h in condizioni di progetto finale" (0002_INTEGRAZIONE STUDIO RAVANETI, STABILITA' RAVANETI cava42_nov21);

in relazione alla conformità dell'intervento di rimozione del ravaneto alle disposizioni normative del PRC e del PABE, il proponente indica quanto segue:

"L'art. 25 del PRC disciplina le attività estrattive all'interno dei Bacini Estrattivi delle Alpi Apuane mediante i commi 3, 4 e 5 sotto riproposti:

- omissis -

Sostanzialmente il PRC riconosce la possibilità di rimozione di ravaneti se prevista nel Piano Attuativo, qualora in questo sia prevista l'asportazione finalizzata alla messa in sicurezza ambientale o idraulica o geomorfologica.

L'operazione rimozione ravaneti trova riscontro negli art. 31 e 32 delle NTA di PABE relativo alla scheda 15 del PIT-PPR Bacini di Torano, Miseglia e Colomata approvato dal Comune di Carrara con Delibera C.C. n° 71 del 03.10.2020.

L'art. 31 ai commi 8 e 9 regolamenta l'asportazione ravaneti:

- omissis -

l'art 32 ai commi 1-4 regolamenta la gestione dei ravaneti ricadenti nelle aree definite a "Pericolosità geologica elevata e molto elevata":

- omissis -

Sulla base dei citati articoli l'intervento proposto è conforme:

1) al PRC in quanto strumento urbanistico che consente l'asportazione di ravaneti purché contemplata nelle NTA PABE;

2) alle NTA del PABE Comunale in quanto:

a) il comma 8 dell'art. 31 contempla l'asportazione o la modifica di ravaneti o porzioni purché finalizzata a realizzare progetti di coltivazione di pietre ornamentali, come avviene nel caso di esame. Infatti, il progetto prevede la limitata modifica della parte di ravaneto adiacente alla cava, col duplice scopo di scoprire si nuove aree da coltivare sia d'ampliare l'accesso alla cava, altrimenti eccessivamente ristretto;

b) il comma 9 dell'art. 31 prevede la redazione di un progetto di compensazione idraulica al fine di sopperire alla perdita di immagazzinamento idraulico dovuto alla rimozione del detrito, studio affrontato congiuntamente alla stabilità del ravaneto;

c) il comma 1 dell'art. 32 tratta la presentazione all'Amministrazione comunale di uno studio di stabilità dei ravaneti per le aree definite a "Pericolosità geologica elevata e molto elevata" da presentare entro 24 mesi dall'entrata in vigore del PABE. Il presente studio allegato, oltre ad rappresentare un elemento strutturale di supporto al progetto, rappresenta un primo step del citato studio citato nel comma, che si estenderà anche ad altri ravaneti collocati nelle aree in disponibilità della Società;

d) il comma 2 dell'art. 32 prevede la presentazione congiunta dello studio di stabilità dei ravaneti quando l'area è condivisa da più detentori, come appunto il caso in esame dove compaiono sia la Cava Amministrazione sia l'Escavazione Marmi Canalbianco Alto S.r.l. Ambedue le Società, rappresentate dal Sig. [...], concordano sullo studio presentato e si riservano di presentare un ulteriore studio sulla stabilità dei ravaneti presenti sulle rispettive aree in concessione prima della scadenza prevista al precedente comma 1, così da non incorrere nelle sanzioni contemplate al comma 4 del medesimo articolo";

gli interventi di escavazione previsti richiederanno la modifica o la realizzazione di rampe, piste e modifiche alla logistica interna del sito estrattivo; *"per lo scopo sarà necessario reimpiegare o modificare la posizione del materiale detritico scelto per quantitativi stimati in circa 4'500mc.*

Il materiale detritico potrà essere recuperato da quello rimosso dagli accumuli attuali o da quello derivato dalla coltivazione. Per quanto riguarda l'area servizi/impianti si continuerà ad utilizzare quella presente;"

per quanto riguarda i quantitativi minimi di materiale estratto da destinarsi alla trasformazione in blocchi e materiali da taglio (art. 13 PRC), il proponente espone quanto segue:

"Si precisa che negli anni passati non era ancora stato approvato né il PRC né il PABE e pertanto sia i passaggi alla pesa pubblica che le rese proposte nelle tabelle allegata alla PCA n.294/2019 erano "inquinata":

- dal materiale detritico rimosso dal Ravaneto di Canalbianco al fine del miglioramento idraulico/geomorfologico del conoide detritico, il cui materiale asportato rientrerebbe nel comma 3 dell'Art. 25 con l'attuale PRC e pertanto escluso sia dalla resa che dalla quantità sostenibile;

- dal materiale derivato da taglio proveniente dalla scoperta del giacimento (cappellaccio) che dalle opere di bonifica (aree cataclastiche) le quali, con il nuovo PRC sarebbero ricadute all'Art.13 Comma 8 (Art.37 Comma 8 delle NTA del PABE) ed all'Art.14 Comma 9 e pertanto da escludere sia dalla resa che dalla quantità sostenibile;

- dal materiale detritico asportato dall'area adiacente alla cava, il cui prelievo rientrerebbe nelle condizioni previste nel comma 3 dell'Art 25 PRC, intervento di riqualificazione ambientale eseguito all'interno della "Variante al progetto di coltivazione della cava n. 42 Amministrazione, autorizzato con Determinazione n. 22 del 10.02.2009 ed in scadenza il 31.07.2017, lavori interessanti i cantieri ASI e AS2 , unità sita nel Bacino n. 2 di Torano, Comune di Carrara" autorizzato con Determina n. 77 del 01.07.2015 del Settore Marmo del Comune di Carrara.

In passato, in virtù della mancanza di limitazioni volumetriche o previsioni normative di dettaglio, questi materiale sono stati fatti passare dalle Pese Pubbliche senza alcuna distinzione rispetto al derivato del materiale da taglio prodotto dalle quantità sostenibili.

Riprendendo il volume residuo della precedente autorizzazione (volume residuo complessivo = 83'970mc) si precisa che in relazione alle previsioni degli Art.13-25 del PRC e degli Artt.37-39 del PABE sussisterebbe la presente suddivisione, già proposta nella tabella soprastante:

- 55'570mc di materiale ascrivibile alla quantità sostenibile ai sensi dell'Art.13 Comma 2,3,4 del PRC e Artt.37 Comma 1,3,4 e 39 Comma 6 del PABE, di cui: - 16'671mc di materiale da taglio;- 38'899mc di materiale derivato del materiale da taglio.

- 21'059mc di materiale asportato per lavori di messa in sicurezza di cui all'Art.13 Comma 9 del PRC e Art.39 Comma 7 del PABE;

- 7'342mc di materiale di scopertura del giacimento ascrivibile all'Art.13 Comma 8 del PRC e Art.37 Comma 8 del PABE;

- 8'357mc di materiale da reimpiegare nella risistemazione ambientale”.

In relazione a tale ripartizione risulterebbe una resa coerente anche alle previsioni dell'Art.13 Comma 2 del PRC, ovvero non inferiore al 30%, nonostante la stessa limitazione vada applicata alle sole nuove autorizzazioni.

Se invece non si considerassero le attuali previsioni degli Art.13-25 del PRC e degli Artt.37-39 del PABE, condizioni nella quale è stato realizzato l'ultimo progetto realizzato ed i precedenti, sussisterebbe la presente suddivisione:

- 83'970mc di materiale escavato di cui: - 16'671mc di materiale da taglio;- 67'300mc di derivato del materiale da taglio.

In tale contesto la resa si attesterebbe a circa il 20%.

[...]

Anche nella variante presentata confrontando il materiale da taglio (61'694mc) con l'escavato totale (materiale derivato da quantità sostenibile + scopertura giacimento + messa in sicurezza = 265'200mc) si otterrebbe una resa di circa il 23.3%.

Mentre se si confrontasse il materiale da taglio con tutto il materiale detritico che si prevede di allontanare, compreso quello asportato dai ravaneti (120'000mc), la resa scenderebbe a circa il 16.0%.

Si ritiene pertanto che i valori di resa “inquinati” della variante siano in linea con le rese degli anni passati allegare alla PCA n.294/2019, che nel periodo 2009-2017 rimanevano comprese tra 11.2 e 25.1% in relazione della preponderanza di attività produttive o di attività di bonifica/scopertura/messa in sicurezza del giacimento.

Si ricorda comunque che la resa non inferiore al 30% ai sensi del PABE deve essere calcolata quale media per un periodo di monitoraggio quinquennale (Art.14 Comma 3 del PRC), successivo all'approvazione di nuovi piani di coltivazioni ai sensi dello strumento urbanistico (Art.13 Comma 2 del PRC), ovvero, nel caso specifico a partire dalla presente variante quale media del periodo 2022-2027. Tale presupposto deriva dal fatto che la Provincia di Massa Carrara non aveva mai approvato il PAERP e pertanto le soglie volumetriche previste dal PRAER (25%) approvato con D.G.R.T. n.118 del 19.02.2007 non erano applicabili alle unità estrattive all'interno dei limiti provinciali ai sensi dell'Art.5 dell'Allegato I del PRAER: “Fino all'approvazione dei singoli piani provinciali saranno operanti le previsioni del PRAE vigente e gli eventuali aggiornamenti...” rimanendo assoggettate al PRAE che non prevede soglie di resa.”;

infine, il proponente specifica che la cava storica CS13, così come indicata nel PABE nell'area del cantiere AS2, risulta afferente ad una tagliata di epoca post-medievale rinvenuta nel 1976, già asportata nel corso delle pregresse attività estrattive;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il PIT/PPR (piano paesaggistico regionale) individua l'area all'interno della scheda dell'ambito n. 2. Versilia e costa apuana e nella Scheda 15 “Bacino estrattivo di Carrara e Bacino estrattivo di Massa” (all.5 - Schede dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane);

l'area interessata non ricade:

- in area tutelata dal vincolo paesaggistico;
 - all'interno di aree naturali protette, di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;
- risulta tutelata ai fini del vincolo idrogeologico (RD n. 3276/1923);

nel P.S. (piano strutturale) l'area risulta individuata quale area estrattiva;

il PABE individua all'interno del sito la cava storica C13. In termini volumetrici il piano assegna una quantità sostenibile di 616.549 mc per il periodo di validità del piano (2020-2030);

nel PCCA (Piano di classificazione acustica) del Comune di Carrara l'area ricade in classe VI;

nel PGRA (Piano di gestione rischio alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale) l'area ricade parzialmente in pericolosità da alluvione elevata (P2);

il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Nord) classifica l'area di coltivazione in parte tra le Aree a pericolosità da frana;

in relazione ai corpi idrici:

- la rete idrografica superficiale della zona fa capo al "Fosso di Torano classificato con stato di qualità ecologico e chimico scarso;
- l'area di coltivazione insiste sul corpo idrico sotterraneo denominato "Gruppo dei corpi idrici Apuani Corpo idrico carbonatico metamorfico delle Alpi Apuane" con stato di qualità quantitativo e chimico buono;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate, gli impatti cumulativi con i progetti presenti nell'intorno e le relative misure di mitigazione; ha analizzato le possibili alternative compreso l'alternativa zero;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

ARPAT, nel contributo pervenuto il 20.08.2021, esprime posizione favorevole con prescrizioni, evidenziando tuttavia: *"Le valutazioni in merito al Progetto di variante presentato dal proponente, si basano sugli elaborati progettuali presentati, alle discipline sovraordinate di Piano Regionale e dei Piani Attuativi Comunali, agli impatti del Progetto sulle matrici ambientali a breve e lungo termine determinati dalle lavorazioni oltre che dagli effetti secondari ad esse riconducibili.*

I principali aspetti esaminati riguardano le attività di lavorazione e ampliamento dei piazzali di cava contestualmente alla modifica e riorganizzazione di parte dei ravaneti esistenti, sia a servizio della nuova viabilità di cantiere e di arrocamento, sia per l'adeguamento ed ottemperanza al progetto di risistemazione e messa in sicurezza; l'influenza, l'approccio e l'organizzazione nelle varie fasi di lavorazione con l'approntamento e gestione delle acque dilavanti, nell'evoluzione temporale delle fasi del Progetto, dei rifiuti d'estrazione e delle attività propedeutiche al contenimento di impatti e pressioni rilevanti nelle matrici acque superficiali, sotterranee, terreni e aria.

Si è inoltre tenuto conto dello Studio di Impatto Ambientale redatto dal Proponente nel 2018 e di studi specifici di settore sull'area in oggetto e riguardanti le interferenze con le sorgenti ad uso acquedottistico di Torano (Regione Toscana - Consorzio Lamma - CNR: "Delimitazione delle zone di protezione risorse idriche destinate al consumo umano - Sorgenti di Torano" - 2013).

aspetti progettuali

Nelle Relazione Tecnica Illustrativa, Relazione Geologica, Piano di Gestione dei Ravaneti e Piano di Coltivazione, viene esposta la sequenza di ampliamento della coltivazione nei cantieri indicati nella cartografia dedicata come Aa (da Aa1 a Aa4 in Tav. 23 Stato Attuale, Tav.24 Stato Intermedio, Tav. 25 Stato Finale) con riferimento alle modifiche introdotte alla viabilità di comparto nell'area sud-ovest nella parte inferiore del ravaneto.

Le relazioni riportano il calcolo delle volumetrie di materiale detritico asportate dal ravaneto che occupa la parte inferiore del conoide dell'impluvio Canalbianco e che stimano in circa 120.000 metri cubi.

L'area di intervento su questa porzione del ravaneto è indicata sulle tavole 22ai (Volumi Stato Intermedio) e 22bi (Volumi Stato Finale) dove vengono rappresentate due aree distinte contrassegnate come Area P1 per 50.000 m³ e Area D1 per 10.000 m³. Le due tavole di progetto presentano aree e volumetrie (con rappresentazione delle quote) in fase intermedia e finale di escavazione delle porzioni D1 e P1, dove la suddivisione delle aree pare sia corrispondente alla porzione di ravaneto ricadente in Pericolosità Geomorfologica Elevata o molto Elevata (dalla Carta della Pericolosità Geomorfologica a corredo del P.S. Comunale e riportata nella scheda dedicata alla cava 42 del PABE), con volumetrie di escavazione pari a 60.000 m³ in fase intermedia e altri 60.000 in fase finale; dalla sovrapposizione delle cartografie, con verifica delle quote dello stato attuale (Tavola 17) e finale (Tavola 19), si nota una differenza di quota in alcune aree superiore ai 10 metri: la sommatoria delle aree D1 e P1 è circa 10.900 m², considerato che la volumetria escavata è circa 120.000 m³, si ha una differenza di quota fra stato attuale e finale in media di oltre 10 metri.

In merito alle aree contraddistinte come R2 (Ravaneti soggetti a tutela - Art. 31 delle NTA del PABE), le aree di intervento non sembrano interferire nella parte sud e sud-est del comparto, mentre è evidente una sovrapposizione del cantiere denominato Aa3 rispetto alla condizione attuale (Tavola 25 Stato Finale) alle quote 744-750 slm circa (Area di ampliamento del piazzale). A tal proposito si richiede una rappresentazione grafica sovrapposta atta ad individuare le aree in asportazione del detrito di ravaneto con le aree a pericolosità Geomorfologica o le aree individuate come R2 (Ravaneti soggetti a tutela) e le sezioni rappresentative, disposte opportunamente, al fine di poter valutare la morfologia complessiva del ravaneto nelle fasi attuale intermedia-finale, nonché il calcolo delle volumetrie interessate suddivise per tipologia di ravaneto.

In base all'Art.31 delle NTA del PABE (in particolare il comma 4 e comma 7) si chiede di verificare le volumetrie rimosse dai ravaneti ricadenti in zone R2 o comunque da ravaneti non soggetti a tutela, al fine di predisporre una progettazione volta alla compensazione idraulica per perdita dell'effetto di immagazzinamento dell'ammasso detritico rimosso in fase di progetto.

aspetti ambientali:

componente Atmosfera;

È presente una relazione valutazione previsionale di impatto atmosferico valutazione delle emissioni di polveri che ri-descrive in linea di massima tutte le attività, e gli impatti derivanti, effettuate in cava. Sono individuate le principali sorgenti emissive di polveri; la sorgente più rilevante coincide con il risollevarsi delle polveri ad opera dei mezzi che si muovono all'interno dell'area di cava, siano essi gommati o cingolati. Il risollevarsi ad opera del vento diventa anch'esso importante se sono lasciati in cava materiali fini non protetti.

Sono elencati presidi e modalità operative per ridurre le emissioni di gas e polvere:

- le macchine per il taglio con filo diamantato e/o catena sono elettriche e operano in presenza di acqua regolata opportunamente
- il letto detritico viene umidificato • raccolta all'interno di sacchi filtranti della marmettola prodotta sul posto operativo
- raccolta e trattamento delle acque di lavorazione senza dispersione sulle superfici di cava
- viene impedita la formazione di cumuli di materiali fini ai bordi dei piazzali; gli eventuali cumuli sono periodicamente rimossi ed insaccati
- durante il periodo estivo, i pulverulenti ai bordi dei piazzali e lungo la viabilità sterrata vengono rimossi, insaccati e la viabilità viene mantenuta umida mediante camion equipaggiato con botte e sistema di diffusione acqua
- manutenzione periodica per i mezzi di movimentazione al fine di mantenere in efficienza le marmette in dotazione di ciascun mezzo
- gestione delle 4 aree di stoccaggio temporaneo (una per cantiere) e di un'area di carico all'interno del ravaneto ove si potrebbero formare potenzialmente cumuli come riportato nel piano di gestione delle acque e dei detriti • limitazione delle velocità di transito dei mezzi .

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

In riferimento all'idrogeologia del sistema carbonatico che caratterizza l'area, anche in relazione alla protezione delle sorgenti ad uso idropotabile di Torano e delle Canalie, come evidenziato nella documentazione presentata (Relazione Geologica), occorre sottolineare che lo Studio dei CISS Apuani ("Studio idrogeologico prototipale del corpo idrico sotterraneo significativo dell'acquifero carbonatico delle Alpi Apuane, Monti d'Oltre Serchio e Santa Maria del Giudice - Regione Toscana - CGT") riporta per l'area in oggetto un'area a permeabilità alta per fratturazione e un collegamento certo fra le aree nord-occidentali del comparto di Cava e il complesso delle sorgenti Gorgoglio-Pizzutello facenti parte del gruppo sorgenti di Torano, determinato da prove di tracciamento. Viene anche riportato un collegamento dei settori sud-orientali con il complesso delle sorgenti delle Canalie.

Anche l'analisi delle grotte carsiche a catasto della Regione Toscana e della Federazione Speleologica Toscana riportano, per l'area estrattiva in esame, la presenza in un intorno significativo di alcune cavità assorbenti a pozzo (Catasto n° 1465, 1486, 1483, 1484, 1485) ubicate a circa 1 Km sul versante ovest del M. Faggiola e mostrando quindi nell'areale di interferenza con le sorgenti di Torano una vulnerabilità non trascurabile anche per effetto di forme di dissoluzione e vie preferenziali di infiltrazione.

Se è pur vero che lo Studio CNR- Regione Toscana, propone per l'area ricompresa nella zona di alimentazione delle sorgenti di Torano una Sottozona denominata B nella quale: "La sottozona B rientra sempre nell'area di alimentazione delle sorgenti, ma copre la parte di territorio da dove le acque d'infiltrazione raggiungono le sorgenti di Torano dopo tempi medi relativamente più lunghi ed a seguito di una loro omogeneizzazione favorita dalla minore permeabilità del Calcere selcifero al nucleo della sinclinale", si ritiene che gli aspetti relativi alle pratiche di lavorazione debbano tenere in massima considerazione i possibili effetti sulla vulnerabilità degli acquiferi e l'incidenza sulle sorgenti collegate. I documenti dello studio presentato sul Piano di Coltivazione della Cava, Il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche e dei Rifiuti di Estrazione, da Taglio e Derivati, e le Tavole Progettuali allegate, mostrano come l'articolazione delle fasi progettuali preveda l'ampliamento e la modifica delle quattro aree di cantiere, l'incremento progressivo delle superfici estrattive e la modifica della viabilità di cava nel settore sud-ovest, con rimozione parziale e rimodellamento del versante costituito dal ravaneto.

La gestione delle acque da taglio e riquadratura dei blocchi viene gestita all'interno delle aree e piazzali di cantiere, sia attraverso rieste di contenimento al piè di taglio e successivo filtraggio in sacchi con recupero delle acque e smaltimento della marmettola, sia attraverso una vasca di decantazione (denominata Vr).

La gestione delle AMD sulle superfici ricadenti all'interno dell'area estrattiva sono gestite con vasche di decantazione situate nelle parti ribassate dei piazzali di cava attivi e denominate Vamd. Dalla documentazione viene riportato che tali vasche sono dimensionate a contenere le AMPP per ciascuno dei quattro piazzali di cava esistenti e in progetto. Nel documento viene riportato che: "L'ubicazione del singolo punto di presa, e di qualsiasi altro componente l'impianto di raccolta, sedimentazione e depurazione delle acque, non è da considerarsi assoluta; in quanto la stessa può subire modificazioni rispetto a quanto progettato, in ogni momento nel corso della coltivazione, per cause di natura morfologica, logistica e/o di pendenza assunta dai piazzali nella loro realizzazione, rispetto a quanto progettato".

Le AMD ricadenti sulle aree occupate dalla viabilità di arroccamento nella porzione est del comparto (strada d'arroccamento alle cave n. 36 Rutola e n. 37 Fossagrande) vengono gestite tramite bacini di decantazione (denominati Vs); nell'area di versante ovest (Canalbianco), oggetto di parziale asportazione e rimodellamento, le acque ruscellano verso l'omonimo fosso (dell'originario impluvio rimangono le linee a massima pendenza generate dalla movimentazione, ri-collocamento e sistemazione del materiale) e sono intercettate da una vasca di laminazione VI e da briglie in serie.

È necessario che le volumetrie delle vasche dedicate alla decantazione e raccolta delle AMPP e a quelle dei bacini collocati sulla via di arroccamento, denominate Vs, rimangano sempre sufficienti in relazione alle superfici scolanti inte-

ressate dalle fasi di progetto, pertanto deve essere elaborato un programma di verifica periodica della cubatura utile e di rimozione dei sedimenti accumulati al fine di ristabilirne la funzionalità; deve essere altresì verificata la variazione delle linee di deflusso durante le fasi di lavorazione, in accordo con le pendenze risultanti e mantenute le linee di diradamento nelle fasi progettuali sul ravaneto e sulla via di arroccamento Canalbianco.

Si prescrive di mantenere sempre in perfetta efficienza le vasche di decantazione Vamd e Vs specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti.

Per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi e situata nella zona sud-est del piazzale Aa2, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri.

Tutte le vasche devono essere impermeabilizzate, costruite e collocate in modo da essere facilmente ripulibili, nonché dotate di sistemi che permettano di valutarne il volume utile.

Al fine di poter valutare l'incidenza del trasporto solido in sospensione nelle acque superficiali, è auspicabile che per l'area ricompresa nel sottobacino idrologico con stazione di chiusura subito a valle del comparto estrattivo in oggetto, venga monitorata la qualità delle acque tramite misure di torbidità e portata nel Fosso del Lupo in Loc. Ravaccione, anche in compartecipazione con le cave afferenti a tale sottobacino.

Al monitoraggio devono essere associate, oltre all'indicazione della periodicità, l'indicazione delle soglie di allarme e di intervento e deve essere dichiarato come la ditta opera al superamento di dette soglie.

Nella relazione Paesaggistica e Risistemazione Ambientale, vengono espresse le linee principali di intervento volte al recupero e ri-funzionalizzazione dell'area. In merito alla risistemazione idraulica, questa: "sarà affrontata congiuntamente alla coltivazione dell'ultimo ribasso in tutti i cantieri, così che i vari piazzali dispongano di pendenze atte a convogliare e incanalare le acque superficiali verso l'esterno del singolo piazzale".

Negli aspetti individuati nelle relazioni di ripristino si auspica che in fase progettuale sia integrata e prevista una ideazione e programmazione degli interventi anche a livello coordinato di bacino. E' altresì auspicabile un progetto definitivo di valorizzazione ambientale atto alla restaurazione del reticolo idrografico anche con opere di ingegneria naturalistica, ed un reinserimento ambientale, unito a rivegetazione e altro, volto con lungimiranza ad una predisposizione per una fruizione in un contesto integrato.

componente Rumore e vibrazioni;

Non è allegata la VLAc (valutazione di impatto acustico), né la documentazione relativa al clima acustico. La Ditta dichiara infatti di allegare un'indagine fonometrica previsionale effettuata al fine di valutare il rischio d'esposizione degli addetti durante lo svolgimento delle varie operazioni di escavazione.

Si fa presente che si tratta di una attività non isolata il cui impatto (acustico) sulla popolazione (non i lavoratori dipendenti) non può essere valutato dal mero confronto con i limiti di emissione e immissione nelle immediate vicinanze dell'azienda. L'attività influenza, in modo cumulato alle altre aziende della zona, il clima acustico presente nei paesi posti a monte di Carrara, con particolare riguardo a Miseglia e Torano.

Non risulta che siano presenti nei Pube o nel PRC indicazioni relative all'impatto acustico cumulativo e prescrizioni conseguenti.

Si suggerisce in generale di disporre misure minimali quali:

- i mezzi di trasporto devono essere omologati e mantenuti in buona efficienza
- le velocità di transito, anche sulle strade asfaltate, devono essere ridotte
- le strade devono essere mantenute in buono stato, prive di buche e dislivelli che possano generare movimenti involontari del carico o del cassone vuoto.

componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche;

È stato presentato il piano di gestione dei rifiuti estrattivi, del materiale derivato e del materiale da taglio.

Si sottolinea che la gestione dei materiali derivati dall'attività estrattiva deve, sempre, qualunque sia la classificazione/attribuzione merceologica/ utilizzo, evitare che si crei il rischio di inquinamento delle acque e dell'aria. Pertanto tutte le modalità operative devono essere tese a prevenire la possibilità di spargimento incontrollato di materiale fine ed il recupero dello stesso per l'allontanamento ad impianti di trattamento/smaltimento e/o recupero. Le ditte esterne che operano in cava per la riduzione/selezione/trasporto dei derivati devono attenersi a quanto previsto dalla ditta per la gestione delle AMD e delle emissioni in atmosfera.

Il materiale sottogriglia deve essere allontanato quotidianamente.

Sono previsti circa 50 viaggi al giorno solo per l'allontanamento dei derivati e 10 per il materiale da taglio.

Si chiede che venga effettuata una registrazione dei quantitativi di materiali fini smaltiti. L'obiettivo è quello che, a parità di lavorazioni effettuate, venga dispersa una sempre minore quantità di materiali fini sui piani di cava, nei ravaneti e sulle strade di arroccamento; pertanto se nelle registrazioni si rilevano delle flessioni nei quantitativi raccolti ed allontanati si dovrà procedere ad una verifica delle modalità operative finalizzata a prevenire la dispersione di questi materiali. La periodicità di questo tipo di verifiche potrebbe essere annuale e l'esito deve essere comunicato agli organi di controllo.

4. CONCLUSIONI Favorevole, con le seguenti prescrizioni (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza):

Nella domanda di autorizzazione alla coltivazione dovranno essere elencate tutte le misure gestionali e organizzative adottate per ridurre l'inquinamento di aria, acqua e suolo conformi a quanto esposto in questa sede.

Sulla base di quanto esposto in narrativa, si richiede che sia prodotta una cartografia sovrapposta atta ad individuare le aree in asportazione del detrito di ravaneto con le aree a pericolosità Geomorfologica o le aree individuate come R2

(Ravaneti soggetti a tutela), e sezioni rappresentative disposte opportunamente al fine di poter valutare la morfologia complessiva del ravaneto nelle fasi attuale-intermedia-finale e un calcolo delle volumetrie interessate per tipologia. Sulla base dell'Art.31 delle NTA del PABE (in particolare il comma 4 e comma 7) si chiede di verificare le volumetrie rimosse dai ravaneti ricadenti in zone R2 o comunque da ravaneti non soggetti a tutela, al fine di predisporre una progettazione volta alla compensazione idraulica per perdita dell'effetto di immagazzinamento dell'ammasso detritico rimosso in fase di progetto.

[...]"

nel contributo conclusivo pervenuto in data 09.12.2021, l'Agenzia espone quanto segue:

" Opere inerenti l'asportazione di parte del ravaneto:

In merito alla richiesta specifica nel parere di Assoggettabilità a VIA nella quale si richiedeva: "una cartografia sovrapposta atta ad individuare le aree in asportazione del detrito del ravaneto con le aree a pericolosità geomorfologica o le aree individuate come R2 (ravaneti soggetti a tutela) e sezioni rappresentative disposte opportunamente al fine di poter valutare la morfologia complessiva del ravaneto nelle fasi attuale-intermedia-finale e un calcolo delle volumetrie interessate per tipologia", sono state proposte integrazioni (0008_RELAZIONE INTEGRATIVA cava42_nov21) e relative Tavole allegate.

Lo stato dei luoghi rappresentato nell'intorno del cantiere denominato AS3 e dell'area classificata come R2 (Ravaneti soggetti a tutela - Art. 31 delle NTA del PABE), alle quote 744-750 slm circa (Area di ampliamento del piazzale) viene definito come non correttamente ubicato (Relazione Integrativa), in quanto nell'area in questione non sarebbe presente un ravaneto, ma un versante roccioso. Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta.

In merito alla richiesta di "verificare le volumetrie rimosse dai ravaneti ricadenti in zone R2 o comunque da ravaneti non soggetti a tutela, al fine di predisporre una progettazione volta alla compensazione idraulica per perdita dell'effetto di immagazzinamento dell'ammasso detritico rimosso in fase di progetto", è stata presentata documentazione integrativa a supporto (0002_INTEGRAZIONE STUDIO RAVANETI, STABILITA' RAVANETI cava42_nov21) riguardante la valutazione dei parametri geotecnici per l'analisi di stabilità del ravaneto e la valutazione delle volumetrie, tessitura e capacità di immagazzinamento al fine della progettazione delle volumetrie compensative. Il progetto prevede quindi la realizzazione di una vasca (0008_Tav.Li Interventi di compensazione idraulica) della capacità di 550 m3 ubicata nella parte SW del piazzale finale a quota 461,0 m.

Altre osservazioni sulla parte progettuale a tutela delle matrici ambientali riguardano considerazioni già espresse in sede di parere nell'Agosto scorso. Si conferma quindi il parere già espresso con protocollo ARPAT n° 0064017 del 20/08/2021 e si riportano le raccomandazioni e prescrizioni già indicate nel parere precedente con qualche ulteriore puntualizzazione:

Nella domanda di autorizzazione alla coltivazione dovranno essere elencate tutte le misure gestionali e organizzative adottate per ridurre l'inquinamento di aria, acqua e suolo conformi a quanto esposto in questa sede.

È necessario che le volumetrie delle vasche dedicate alla decantazione e raccolta delle AMPP e a quelle dei bacini collocati sulla via di arroccamento, denominate Vs, abbiano sempre sufficiente capienza residua in relazione alle superfici scolanti interessate dalle fasi di progetto, pertanto deve essere elaborato un programma di verifica periodica della cubatura utile e di rimozione dei sedimenti accumulati al fine di ristabilirne la funzionalità; deve essere altresì verificata la variazione delle linee di deflusso durante le fasi di lavorazione, in accordo con le pendenze risultanti e mantenute le linee di displuvio nelle fasi progettuali sul ravaneto e sulla via di arroccamento Canabianco.

Le vasche di decantazione Vamd e Vs devono essere sempre in perfetta efficienza specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti.

Per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi e situata nella zona sud-est del piazzale Aa2, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri.

Tutte le vasche devono essere impermeabilizzate, costruite e collocate in modo da essere facilmente ripulibili, nonché dotate di sistemi che permettano di valutarne il volume utile.

Al fine di poter valutare l'incidenza del trasporto solido in sospensione nelle acque superficiali, è auspicabile che per l'area ricompresa nel sottobacino idrologico con stazione di chiusura subito a valle del comparto estrattivo in oggetto, venga monitorata la qualità delle acque tramite misure di torbidità e portata nel Fosso del Lupo in Loc. Ravaccione, anche in compartecipazione con le cave afferenti a tale sottobacino.

Si chiede di fissare dei riferimenti nel monitoraggio, superati i quali si interviene nei modi che dovranno essere definiti, ovvero il piano di monitoraggio, può essere presentato in fase autorizzativa, ma dovrà essere completo di tutti i riferimenti schematizzati in una tabella del tipo:

Punto di monitoraggio	parametro	Metodo di misura	Frequenza di campionamento	Soglia di intervento	Intervento
Indicare la descrizione e le coordinate	Torbidità	Indicare	Indicare	Indicare (la soglia di intervento può essere derivata da una combinazione dei due parametri)	Indicare
Indicare la descrizione e le coordinate	Portata	Indicare	Indicare		

Le operazioni di svuotamento delle vasche di decantazione e di pulizia dei piazzali devono essere annotate su apposito registro, presente in cava e a disposizione per eventuali controlli, annotando anche una stima delle quantità rimosse.

Tutte le operazioni periodiche finalizzate al contenimento dell'inquinamento di acqua e aria devono essere elencate ciascuna con la sua periodicità. Considerato che nell'area di cava opereranno anche ditte esterne e che la strada di ar-rocco è consortile, deve essere anche stabilito chi fa ciascuna delle operazioni elencate (ditta esterna x; dipendenti cava; consorzio y).

Il materiale sottogriglia deve essere allontanato quotidianamente. Venga effettuata una registrazione dei quantitativi di materiali fini smaltiti; venga fatta una valutazione annuale dei quantitativi smaltiti in rapporto alle lavorazioni effettuate; la valutazione sia trasmessa agli organi di controllo unitamente alle verifiche nel caso si registrasse una flessione nei quantitativi raccolti.

In merito alla progettazione di risistemazione ambientale si auspica infine, che la fase progettuale sia integrata da una programmazione degli interventi coordinati a livello di bacino. E' altresì auspicabile un progetto definitivo di valorizzazione ambientale atto alla restaurazione del reticolo idrografico anche con opere di ingegneria naturalistica, un reinserimento ambientale, unito a rivegetazione e altro, con una predisposizione per una fruizione in un contesto integrato. Al fine di contenere il contributo di ciascuna cava al clima acustico che si genera nei pressi degli abitati a monte, si suggerisce di predisporre misure minimali quali:

- i mezzi di trasporto devono essere omologati e mantenuti in buona efficienza
- le velocità di transito, anche sulle strade asfaltate, devono essere ridotte, sia con il carico che senza.
- le strade devono essere mantenute in buono stato, prive di buche e dislivelli che possano generare movimenti involontari del carico o del cassone vuoto.

Si chiede inoltre che all'atto della presentazione di un nuovo progetto di coltivazione siano indagati i progressi tecnologici nel settore e che sia valutata l'adozione di tecniche e mezzi sempre meno inquinanti";

il Comune di Carrara, nella propria nota del 16.09.2021, espone quanto segue:

"[...]

Il presente contributo tecnico istruttorio analizza la fattibilità e gli impatti del progetto presentato in rapporto ai vincoli esistenti e alle peculiarità ambientali e geologiche che caratterizzano il sito estrattivo della cava n° 42 "Amministrazione".

Si precisa che per quanto riguarda gli aspetti progettuali di dettaglio che esulano da quanto sopra (ad esempio le tecniche di coltivazione, gli aspetti legati alla stabilità e alla sicurezza delle lavorazioni, il rispetto della resa progettuale) rientranti di questo Comune e/o nelle competenze degli Enti partecipanti al procedimento autorizzativo ex L.R. 35/15, saranno trattati e valutati nell'ambito del procedimento previsto dalla legge citata.

La cava n° 42 "Amministrazione" è ubicata in posizione baricentrica all'interno del bacino n° 2 "Torano" ricompresa nella scheda 15 del PIT-PPR per la quale è vigente il Piano Attuativo di bacino estrattivo approvato con DCC n° 71/2020 e divenuto efficace con la pubblicazione sul BURT in data 18/11/2021.

Il piano attuativo assegna alla cava n° 42 una quantità sostenibile pari a 616.549 mc nel periodo di vigenza del PABE (10 anni). Le volumetrie da escavare risultano pertanto conformi agli obiettivi di produzione sostenibile.

Si rappresenta che con riferimento alle cave storiche, il PABE individua presso il cantiere basale della cava il sito CS13. Presso tale area è stata rinvenuta nel 1976 una tagliata a fasce di epoca post medievale che al fine della salvaguardia, della tutela, e della fruibilità del reperto storico è stata asportata ed è attualmente visibile presso il museo civico del marmo di Carrara. A tal proposito si allega la scheda riferita al sito CS13 costituente fonte di riferimento.

E' comunque necessario, ai sensi dell'art. 8 comma 7 lettera b1) delle Norme tecniche di Attuazione dei PABE integrare il progetto con una relazione archeologica.

Per quanto riguarda il cantiere AS4, in cui si prevede il taglio di un alto morfologico, si segnala che il PABE non ha imposto alcun vincolo in corrispondenza di tale area, dove si rilevano diverse zone già oggetto di passate lavorazioni e lo stesso cantiere AS4 è la prosecuzione di vecchie attività estrattive che hanno isolato un pinnacolo roccioso, la cui rimozione costituisce indubbiamente anche un miglioramento delle condizioni di sicurezza della zona.

In conclusione:

per quanto di competenza e fatti salvi gli aspetti e le tematiche che saranno esaminati e valutati nel procedimento autorizzativo ex L.R. 35/15 si esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) presentazione in sede di LR 35/2015 di relazione a firma di un tecnico con qualifica di Archeologo, ai sensi dell'art. 8 comma 7 lettera b1) delle Norme Tecniche dei PABE essendo individuato nel Quadro Propositivo di dettaglio della cava un sito storico con la sigla CS 13;
- 2) presentazione in sede di LR 35/2015 di un progetto di tutela del sentiero CAI n° 39;
- 3) il disciplinare del piano di gestione AMD dovrà prevedere la verifica (ed eventuale svuotamento) del sistema delle vasche AMD prima di un'allerta meteorologica";

nel contributo conclusivo del 21.12.2021 espone quanto segue:

Per quanto attiene alla valutazione degli obiettivi di produzione sostenibili, le volumetrie escavate ai fini della messa in sicurezza, si ritengono in linea con la normativa vigente e comunque saranno oggetto di valutazione nell'ambito della conferenza di servizi del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

*Per quanto attiene alle percentuali di resa raggiunte dalla cava n° 42 "Amministrazione", non sono disponibili dati circa le effettive percentuali di resa nelle annualità richieste, in quanto il sito estrattivo in oggetto è stato interessato da importanti lavori di messa in sicurezza che prevedevano tra l'altro anche l'asportazione di ingenti volumetrie di materiale detritico derivante da attività estrattiva pregressa e ubicati in area a pericolosità idraulica e geologica elevata. Tali volumetrie, stante la normativa vigente al momento del rilascio dei titoli estrattivi passati, non sono distinte nei passaggi attraverso il sistema di pesatura comunale, rispetto alla quota di derivato dei materiali da taglio prodotto dalla coltivazione della cava
In conclusione si conferma il parere favorevole già espresso nel nostro precedente contributo";*

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo pervenuto il 07.09.2021, rileva quanto segue:

[...] Ricontrato dal Genio Civile Toscana Nord, competente all'applicazione delle norme del PAI Toscana Nord fino al DM 294 del 25/10/2016 di riforma della governance distrettuale, che ai sensi delle norme suddette non è dovuto il parere per l'attività estrattiva, salvo la realizzazione degli interventi edilizi (ad esse collegati) individuati dagli art. 13 e 14 delle medesime norme (cfr. Verbale della Quarta riunione del "Tavolo Tecnico tra Regione e Comuni per la redazione dei Piani Attuativi dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane", riunione convocata dal Settore Tutela, Riqualificazione, e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana e svoltasi il 15/02/2018);

Rilevato altresì che, nelle aree a pericolosità da frana elevata PFE e molto elevata PFME del bacino del Toscana Nord, gli interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei fenomeni franosi e gli interventi di mitigazione dei processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità sono assoggettati al parere dell'Autorità di bacino (cfr. art. 13.1 e 14.1 delle Norme di PAI);

Preso atto, dalla documentazione tecnica, che l'intervento di escavazione in oggetto non prevede l'esecuzione di opere edilizie;

Preso altresì atto, dalla documentazione tecnica, che non sono previsti in area PFME della cava in oggetto interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei fenomeni franosi e interventi di mitigazione dei processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità;

Rilevato, dalla documentazione trasmessa, che l'intervento di escavazione comporta modifiche alla viabilità di servizio in aree a pericolosità da frana PFME;

Ciò premesso, per quanto di competenza sul procedimento in oggetto, ai fini della definizione del quadro conoscitivo ambientale di riferimento utile per le valutazioni di competenza di codesto ente si segnala quanto segue:

- L'area di coltivazione ricade in parte in Aree a pericolosità idraulica elevata (P2) censite nella cartografia allegata al succitato Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA);

- Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Nord classifica l'area di coltivazione in parte tra le Aree PFME, disciplinate dall'art. 13 del PAI;

- La rete idrografica superficiale della zona fa capo al "Fosso di Torano classificato con stato di qualità ecologico e chimico scarso;

- L'area di coltivazione insiste sul corpo idrico sotterraneo denominato "Gruppo dei corpi idrici Apuani Corpo idrico carbonatico metamorfico delle Alpi Apuane" con stato di qualità quantitativo e chimico buono.

Oltre a quanto sopra, relativamente agli interventi sui ravaneti e alle problematiche evidenziate nelle relazioni specialistiche sulle aree PF4 si comunica che esse verranno approfondite in fase autorizzativa.

Si segnala tuttavia, fin da ora, che la coltivazione della cava deve essere condotta senza recare aggravamento dei fenomeni di instabilità dei versanti presenti sull'area e su un suo intorno significativo, né innesco di nuovi fenomeni.

Infine, nonostante il Piano di Gestione delle Acque (PGA) non preveda l'espressione di un parere da parte di questo ente sulle attività di escavazione, ma considerati gli obiettivi di tale Piano e della Direttiva 2000/60/CE, si ricorda che dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli "obiettivi di qualità" individuati nel medesimo PGA. Si raccomanda in particolare di porre in atto con la massima attenzione e sollecitudine le misure di mitigazione individuate.

Con l'occasione, si ricorda anche che è stato recentemente adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" [...] e che il suddetto piano, una volta completato il procedimento di consultazione e partecipazione, attualmente in corso, costituirà l'elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto anche per il territorio in esame. Pertanto, relativamente ai contenuti del Progetto di coltivazione in oggetto, si invita a prendere visione anche della cartografia e della Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non ancora vigente";

Gaia Spa nel proprio contributo del 01.09.2021 espone quanto segue:

"visto lo "Studio preliminare ambientale - variante al progetto di coltivazione della cava 'Amministrazione' n.42 - Carrara (MS)" ed in particolare quanto contenuto al paragrafo 6.4 "Reticolo idrologico locale" dove si asserisce, si afferma" che tale situazione idrogeologica non subirà alcuna modifica con il procedere dei lavori di coltivazione come da progetto";

seppur dagli elaborati esaminati non si evincano interferenze dirette con i servizi da noi gestiti, possiamo asserire che le esigenze di approfondimento - che emergono ogni qualvolta si discute di piani per bacini estrattivi, piani/progetti di

coltivazione cave ecc..., manifestate a più riprese e condivise anche da AIT - possono trovare risposta nelle relazioni tecniche che di volta in volta vengono presentate dai soggetti richiedenti e che devono escludere le probabili o possibili interconnessioni tra le acque provenienti dalle aree interessate dalle attività di cava e le fonti idriche autorizzate per il consumo umano.

Il tema quindi rimane attuale e necessita di continui monitoraggi/controlli e potrebbe trovare soluzioni nella puntuale applicazione di tutte quelle prescrizioni che gli enti preposti al controllo e alla salvaguardia delle acque riterranno opportuno di impartire e che devono essere tese alla risoluzione/eliminazione/esclusione di ogni e qualsiasi effetto negativo”;

successivamente, in data 08.09.2021, rileva:

“considerato il fatto che nella relazione idrogeologica prodotta si dice che una connessione con i corpi idrici sotterranei comunque ci sia e che sono previste, di conseguenza, cementazioni di eventuali fratture beanti intercettate, se non chiaramente specificato nel ns precedente contributo, si specifica l'opportunità di eseguire dei tracciamenti diretti, per esempio con spore di lycopodium colorate, (siamo disponibili a far mettere "trappole" alle ns sorgenti). Quanto detto al fine di valutare eventuali interferenze tra cava e sorgenti in corso di avanzamento nonché l'efficacia delle cementazioni delle fratture eventualmente effettuata”;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel proprio contributo del 14.09.2021, rileva quanto segue:

[...]

In base alle caratteristiche del progetto ed alle basi conoscitive ad oggi disponibili, è possibile concludere in maniera oggettiva che non sono prevedibili effetti significativi sulla Rete Natura 2000.

Si ritiene peraltro che in applicazione delle tutele previste dalla L.R. 30/2015 per gli habitat e le specie di interesse comunitario e regionale e in applicazione degli indirizzi per la rete ecologica regionale di cui all'art. 75 della L.R. 30/2015, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

- *Al fine di preservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee e le componenti biotiche ivi presenti, il materiale di scarto derivante dall'attività estrattiva (scaglie e blocchi informi di qualsiasi dimensione, terre di qualsiasi granulometria, compresa la marmettola) non sia scaricato negli impluvi, nei versanti e nelle discariche sottostanti i cantieri estrattivi (cosiddetti ravaneti). Tali materiali dovranno essere allontanati dai cantieri estrattivi con il conferimento ad impianti di trattamento, lavorazione e smaltimento.*

- *Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, in particolare la realizzazione di rampe e piste, dovrà essere utilizzato unicamente il materiale detritico rimosso dagli accumuli già presenti.*

- *Applicazione di idonei sistemi al fine di evitare che vasche e cisterne non utilizzate (ad esempio in porzioni dismesse del sito estrattivo) possano costituire pericolose trappole per animali. In tal senso è utile posizionare elementi utili per la risalita considerando la grande valenza di queste pozze quali stepping stones nell'ambito delle reti di connettività ecologica;*

- *Divieto di deposito e rilascio di qualsiasi tipo di rifiuto organico che possa costituire elemento attrattore per specie opportuniste, anche in considerazione (in particolare per gli animali terrestri) dei rischi commessi alla frequentazione del sito estrattivo;*

- *Nelle operazioni di escavazione lasciare, se possibile, all'interno delle pareti tagliate, piccole cenge o scanalature, al fine di favorire il ripristino della vegetazione rupestre tipica dell'area”;*

il Settore Logistica e Cave nel proprio contributo del 15.09.2021, rileva quanto segue:

- *per le cave ricadenti all'interno del Distretto apuo-versiliese, il regime autorizzatorio è regolato dalle disposizioni di cui al Capo VI, articoli da 32 a 41 della L.R. 35/2015;*

Aspetti programmatici.

Il progetto oggetto di valutazione ricade tra le casistiche di cui all'art. 23 c.1 lettere b) e d) della L.R. 35/2015, pertanto il procedimento deve essere inquadrato come una nuova autorizzazione.

Gli elaborati da presentare devono rispondere ai requisiti di cui al Capo II del Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2015, n. 72/R al quale si rimanda.

Il nuovo Piano Regionale Cave è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020, ed è vigente dal 18 settembre 2020. Il piano regionale si rivolge principalmente ai comuni affinché gli indirizzi e le prescrizioni degli articoli 13, 28, 29, 34 e 35 della Disciplina di Piano PRC siano recepiti negli atti di governo del territorio dei comuni e conseguentemente contenuti nei progetti di coltivazione dei progetti dei siti estrattivi.

In particolar modo, ai sensi dell'art. 13 della Disciplina di Piano, il progetto di coltivazione deve contenere una stima dei volumi estratti e commercializzati volta ad attestare il rispetto delle percentuali di resa minime previste dal PRC.

Il progetto di coltivazione, anche attraverso appositi studi ed un cronoprogramma, dimostra che le percentuali di produzione dei materiali da taglio, dei relativi derivati e dei materiali derivanti dai lavori di scoperchiatura di preparazione dei fronti e per la risistemazione ambientale o di messa in sicurezza non commercializzabili, rientrano nelle percentuali previste dal PRC.

Dall'analisi della tavola 01 Carta ubicazione sito e tavola 02 Carta Catastale, si rileva che non è chiaramente individuato il perimetro del sito estrattivo, per il quale si rimanda alla definizione dell'articolo 28 del PRC. Si ritiene quindi che sia verifica dei disponibili da parte dell'industria estrattiva di tutti i mappali interessati dal progetto ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava

Come accennato in premessa, per le cave ricadenti all'interno del Distretto apuo-versiliese, il regime autorizzatorio è regolato dalle disposizioni di cui al Capo VI della L.R. 35/2015.

Nel caso in cui siano presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, anche in riferimento ai termini previsti dallo stesso Capo VI, ed in particolare dall'art.38, occorre specificare l'eventuale la vigenza della concessione. Per quanto riguarda il progetto di risistemazione del sito estrattivo, previsto dall'articolo 17, comma primo, lettera d) l.r. 35/2015 e dall'art. 5 del Regolamento 72/R/2015, si ritiene essere non compiutamente sviluppato; si evidenzia pertanto che in fase di rilascio dell'autorizzazione il progetto definitivo dovrà contenere anche i seguenti elaborati:

- l'indicazione delle fasi ed i tempi di realizzazione
- l'indicazione delle tecniche di stabilizzazione e di difesa da fenomeni di instabilità ed erosivi dei suddetti materiali di riporto
- un dettagliato computo metrico-estimativo per la determinazione dei costi di risistemazione, ai fini della valutazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26 della l.r. 35/2015, suddiviso per fasi, come da progetto di coltivazione
- l'indicazione delle misure per il contenimento dei rischi ambientali che potrebbero derivare dalle operazioni di risistemazione dell'area di cava, in conformità ai contenuti del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008
- il programma di manutenzione o di monitoraggio, ove previsto, da attuarsi successivamente alla ultimazione dei lavori;
- analisi di stabilità dei pendii con indicazione delle caratteristiche geotecniche dei materiali che si intendono utilizzare per il ripristino e delle operazioni necessarie a conferire tali caratteristiche;
- elaborati progettuali elencati al c.2 dell'articolo 5 del regolamento 72/R

Aspetti progettuali

Si evidenzia che ai fini dell'attestazione del rispetto delle rese previste dall'articolo 13 della Disciplina di Piano dal PRC, trattandosi di nuova autorizzazione, devono essere espressamente indicati tutti i volumi di progetto, non solo quelli aggiuntivi di variante.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ed ai fini dell'attestazione del rispetto delle rese, il progetto dovrà essere supportato da idonei studi giacimentologici, da un cronoprogramma oltre che dall'indicazione dei volumi dei materiali derivanti dai lavori di scoperchiatura di preparazione dei fronti e per la risistemazione ambientale o di messa in sicurezza non commercializzabili.

Sempre ai fini del rilascio dell'autorizzazione ed al fine dell'esatto computo dei volumi nel calcolo delle rese, dovrà essere verificato se l'attività di asportazione dei ravaneti è finalizzata alla messa in sicurezza ambientale o idraulica o geomorfologica come previsto dal PABE di riferimento.

Si richiamano inoltre i contenuti

- dell'art. 13 commi 8, 10, 11 e 12 del PR02 – Disciplina di Piano del PRC seguenti articoli del PRC, in particolare il comma 8: i lavori di scoperchiatura o di messa in sicurezza permanente di cui all'art.2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015, non possono superare in termini volumetrici il 5% del volume complessivamente abbattuto ed in termini temporali il 10% della durata dell'intero progetto di coltivazione. Tali soglie sono espressamente valutate all'atto del procedimento di valutazione di impatto ambientale tramite apposito elaborato descrittivo in raccordo con il PGRE di cui al D.Lgs. 117/2008.

- art. 34 c.4 del PR02 – Disciplina di Piano del PRC che prevede che in tutte le situazioni in cui sono previsti siti estrattivi contermini, è prescritta la redazione del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione coordinato redatto ai sensi D.Lgs. 117/2008.

Si rileva la mancanza di un dettagliato computo metrico-estimativo per la determinazione dei costi di risistemazione, ai fini della valutazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26 della l.r. 35/2015, suddiviso per fasi, come da progetto di coltivazione.

4. CONCLUSIONI

Gli elaborati progettuali non rispondono completamente a quanto richiesto dalla L.R. 35/2015, dal Regolamento 72/R/2015.

B) Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo

1. Favorevole sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza.

Nel proprio contributo del 16.12.2021, rileva quanto segue:

2[...] richiamato il precedente contributo inviato da questo Settore con prot. Prot. 0358948 del 15/09/2021, occorre premettere che per le cave ricadenti all'interno del Distretto apuo-versiliese, il regime autorizzatorio è regolato dalle disposizioni di cui al Capo VI, articoli da 32 a 41 della L.R. 35/2015, ed in particolare si rimanda ai contenuti dell'art.38 relativo alle autorizzazioni e concessioni esistenti;

Come già evidenziato nella nota del settembre scorso, il progetto oggetto di valutazione ricade tra le casistiche di cui all'art. 23 c.1 lettere b) e d) della L.R. 35/2015, pertanto il procedimento in oggetto deve essere inquadrato come una nuova autorizzazione. Gli elaborati da presentare dovranno rispondere pertanto ai requisiti di cui al Capo II del Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2015, n. 72/R al quale si rimanda. Come è noto, il Piano Regionale Cave è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020, ed è vigente dal 18 settembre 2020. Il piano regionale si rivolge principalmente ai comuni affinché gli indirizzi e le prescrizioni degli articoli 13, 25, 28, 29, 34 e 35 della Disciplina di Piano PRC siano recepiti negli atti di governo del territorio dei comuni e conseguentemente contenuti nei progetti di coltivazione dei siti estrattivi. È il PABE infatti che prescrive che i progetti di coltivazione siano corredati da uno studio ed un cronoprogramma volti ad attestare che le percentuali di produzione dei mate-

riali da taglio, dei relativi derivati e dei materiali provenienti dai lavori di scoperchiatura, rispettano le percentuali di resa previsti dal PRC.

Dall'analisi degli elaborati integrativi emerge quanto segue: Nell'elaborato 002 INTEGRAZIONE_RELAZIONE_GEOLOGICA (capitolo 3) si fa riferimento alla destinazione urbanistica del PRG, ma l'analisi risulta fuori contesto essendo ormai vigente il PABE.

Sempre in relazione al documento sopracitato si evidenzia che per le particelle catastali di cui è comunicata la disponibilità per concessione, non viene esplicito l'atto concessorio e la relativa vigenza.

La viabilità di cava risulta ricadere anche all'esterno del perimetro estrattivo (vedi porzione nord-est individuabile nelle particelle 11, 35, 36): si ricorda a tal proposito che le aree di pertinenza, ove previste, devono essere individuate nel progetto di coltivazione del sito estrattivo, elaborato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 35/2015 e devono essere comprese nell'autorizzazione alla coltivazione della cava.

La Tabella n.1 di pag. 5 dell'elaborato 001 INTEGRAZIONE_RELAZIONE TECNICA_ILLUSTRATIVA e la Tavola 02i, non chiariscono quale sia la modalità di calcolo della superficie del sito estrattivo, inoltre il totale della superficie di progetto e delle particelle in disponibilità elencate a pagina 4 dell'Elaborato 002 INTEGRAZIONE_RELAZIONE_GEOLOGICA, non corrispondono a quanto indicato Elaborato 001 INTEGRAZIONE_RELAZIONE TECNICA_ILLUSTRATIVA.

Si evidenzia che all'interno del perimetro estrattivo ricadono aree demaniali del reticolo idraulico. Dall'esame della Tavola 21i – SOVRAPPOSTO STATO ATTUALE VARIANTE CON STATO AUTORIZZATO risultano presenti lavorazioni in progetto che ricadono al di fuori del perimetro estrattivo indicato.

Negli elaborati progettuali (005 S.P.A, 002 INTEGRAZIONE_STUDIO_RAVANETI, STABILITA RAVANETI) si riscontra la rimozione di 120.000 mc di materiale detritico.

Nel Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione non sono contemplati i contenuti dell'Elaborato 002 INTEGRAZIONE_STUDIO_RAVANETI, STABILITA RAVANETI in cui si prevede la coltivazione di 120.000 mc di materiale detritico.

Si ritiene opportuno richiamare i contenuti dei commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 13 del PR02 – Disciplina di Piano PRC che prevedono:

8. ... i lavori di scoperchiatura o di messa in sicurezza permanente di cui all'art.2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015, non possono superare in termini volumetrici il 5% del volume complessivamente abbattuto ed in termini temporali il 10% della durata dell'intero progetto di coltivazione. Tali soglie sono espressamente valutate all'atto del procedimento di valutazione di impatto ambientale tramite apposito elaborato descrittivo in raccordo con il PGRE di cui al D.Lgs. 117/2008;

9. Per i lavori di messa in sicurezza espressamente prescritti dagli Enti competenti sia per situazioni di criticità imprevedute, emerse in corso di lavorazione, che per situazioni previste dal piano di coltivazione ed espressamente validate dagli Enti competenti in fase di iter autorizzativo, le eventuali volumetrie abbattute o escavate non concorrono né alla percentuale di resa né agli obiettivi di produzione sostenibile.

10. Le percentuali di resa di cui sopra, basate su indagini giacimentologiche e di dettaglio propedeutiche al titolo abilitativo, sono stimate nel progetto di coltivazione e sono rendicontate annualmente da parte del titolare dell'autorizzazione ai fini della verifica di cui all'articolo 14, comma 3.

11. I progetti di coltivazione di cui all'articolo 17 comma primo lett. c) della l.r. 35/2015 per le nuove autorizzazioni e per le varianti alle autorizzazioni in essere relative alla coltivazione di materiali per usi ornamentali sono corredati da uno studio e da un cronoprogramma attestante le percentuali di produzione dei materiali da taglio, dei relativi derivati e dei materiali derivanti dai lavori di scoperchiatura di preparazione dei fronti e per la risistemazione ambientale o di messa in sicurezza non commercializzabili.

12. Le percentuali di resa in blocchi, lastre ed affini, saranno incrementate in sede di autorizzazione comunale quando dagli approfondimenti progettuali emerge la possibilità di maggiori rese.

Dall'esame dell'Elaborato 003 INTEGRAZIONI_RELAZIONE PROGETTO DI COLTIVAZIONE, con particolare riferimento alle tabelle 4 e 6 si evidenzia che:

- il volume complessivo di 49.699 mc computato come materiale da asportare per la messa in sicurezza potrà essere considerato tale solo se risponde ai requisiti del comma 9 art. 13 del PRC, ovvero se le situazioni di pericolosità previste dal piano di coltivazione sono espressamente validate dagli Enti competenti in fase di iter autorizzativo;

- il volume complessivo di 9.856 mc dovrà essere abbattuto in un periodo temporale non superiore al 10% della durata dell'intero progetto, inoltre a tali quantitativi dovranno essere sommati tutti quelli che non superano i criteri e le condizioni di cui agli artt. 13 c.9 e 25c.5 (49.699 mc per la messa in sicurezza e 120.000 mc per asportazione di ravaneto).

Si ricorda che la soglia massima ammissibile di volume per tale tipologia di prodotti ammonta al 5% del volume complessivamente abbattuto o asportato.

[...]

In riferimento agli Elaborati grafici Tavole 17i – 18i – 19i – 20i e 21i, funzionali alla coltivazione del ravaneto di tipo D1 e di una porzione del ravaneto individuato come P1, si evidenzia che come è ormai noto, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del PRC, l'asportazione dei ravaneti non concorre alla percentuale di resa ed al raggiungimento degli obiettivi di produzione sostenibile qualora il piano attuativo di bacino PABE individui che l'attività di asportazione sia finalizzata alla messa in sicurezza ambientale o idraulica o geomorfologica. Si rimette quindi al Comune la verifica della coerenza delle volumetrie proposte con la disciplina del PABE, facendo presente che nel caso non sussistano i presup-

posti indicati dal PRC, le volumetrie dovranno essere computate nelle produzioni che concorrono al soddisfacimento degli Obiettivi di Produzione Sostenibile e concorreranno al calcolo delle rese di cui all'articolo 13 del PRC

I Capitoli 8 e 9 dedicati rispettivamente ai "fabbisogni di materie prime" e ai "rifiuti" della relazione "Piano di Coltivazione" non risultano sviluppati e rimandano impropriamente alla Valutazione previsionale di Impatto Atmosferico.

Con riferimento all'elaborato 002_INTEGRAZIONE_STUDIO_RAVANETI, STABILITA RAVANETI (ravaneto in comune con cava 25 Canalbianco) si fa presente che ai sensi dell'art. 34 c.4 del PR02 – Disciplina di Piano PRC, in tutte le situazioni in cui sono previsti siti estrattivi contermini, è prescritta la redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione ai sensi D.Lgs. 117/2008 redatto in forma coordinata.

Inoltre, nell'atto autorizzativo dovrà essere allegata una chiara e univoca individuazione cartografica progettuale dei cumuli provvisori suddivisi per caratterizzazione, destinazione e utilizzo in modo che siano immediatamente individuabili e verificabili volumetrie e usi";

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nel proprio contributo conclusivo del 13.12.2021, rileva quanto segue:

"Con precedente contributo, inviato con nota prot. 0362960 del 17/09/2021, si richiedevano le seguenti integrazioni progettuali:

"Come previsto dall'Allegato 5 del PIT/PPR, ex comma 11 "A seguito dell'approvazione dei Piani attuativi di bacino, la verifica di compatibilità paesaggistica, anche al fine di semplificare l'iter autorizzativo, consisterà nella verifica di conformità dei singoli interventi al Piano attuativo."

La valutazione paesaggistica si effettua a livello di VIA o in fase autorizzativa ai sensi del comma 5 dell'art.17 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, ed in merito alla competenza, si richiama anche quanto previsto dal comma 4 bis dell'art.113 della LR65/2014: "A seguito dell'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi, la verifica della compatibilità paesaggistica, anche al fine di semplificar e l'iter autorizzativo, consiste nella verifica di conformità dei singoli interventi al medesimo piano attuativo dei bacini estrattivi ed è svolta, di norma, dalla struttura comunale competente . Il Comune o la Regione possono, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, richiedere e che la valutazione di compatibilità sia effettuata dalla Commissione Regionale di cui all'articolo 153 bis."

Il procedimento in oggetto è una verifica di assoggettabilità, per cui il tale fase il Settore scrivente è chiamato a fornire il proprio contributo tecnico.

Tutto ciò premesso, in relazione agli elaborati presentati, si rilevano una serie di criticità paesaggistiche e di carenze progettuali, per cui si ritengono necessarie delle integrazioni anche per consentire una prima valutazione di conformità al PABE del Bacino Carrara Scheda 15 del PIT/PPR, nella quale la cava è ubicata, e che il Comune di Carrara ha approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.71 del 3/11/2020.

A parte una serie di imprecisioni, quali definire i ravaneti, nella legenda di varie cartografie, come "depositi temporanei di detriti artificiali, finalizzati alla realizzazione di piazzali di lavoro" o richiamare degli estratti della Tav.FI.2 Disciplina dei suoli, delle attività estrattive e degli insediamenti del PABE approvato – scala 1:2.000, come "carta dei vincoli del PABE", o l'assenza di alcuni elaborati citati come il "piano di gestione dei ravaneti" che non risulta depositato, con riferimento anche alle prescrizioni impartite dalla Commissione Regionale per l'autorizzazione in essere, ex DGR 294 dell'11/3/2019 si ritengono necessari i seguenti chiarimenti ed integrazioni:

1) Deve essere approfondito il rapporto tra quanto prescritto dalla Commissione regionale in merito al progetto di risistemazione autorizzato ed i conseguenti lavori eseguiti alla data attuale, con il progetto di coltivazione e risistemazione in esame, riportando in una cartografia di dettaglio, le aree dove si è già dato l'avvio al progetto pilota di rinaturalizzazione del ravaneto, e le azioni che si prevede di attuare con il progetto in esame, comprese le modifiche delle vie di arroccamento e l'asportazione de materiale detritico. Andrà anche presentata una relazione sintetica, comprensiva di foto, che dia conto dei risultati di rinaturalizzazione fin qui raggiunti.

2) Va chiarita ed integrata la gestione dei ravaneti presenti nell'area e ricadenti in pericolosità geologica elevata e molto elevata, non solo nel rispetto dell'art.32 delle NTA del PABE, che si riporta di seguito, ma anche in relazione allo stato di progetto ed alla prevista asportazione di 120.000 mc di materiale. ...omissis...

3) Con riferimento all'art.8 delle NTA del PABE "Elementi paesaggistici da preservare e valorizzare", si richiede un approfondimento inerente: - la tagliata storica CS15, riconosciuta dal PABE e che si sostiene sia stata asportata - gli edifici storici 33, 40, 49, individuato dal PABE per cui si sostiene non siano più presenti nell'area - per il sentiero CAI 39 si richiede di dar conto di quanto indicato al punto b5) i sentieri della rete escursionistica toscana, di seguito riportato: ...omissis...

4) Deve essere approfondito l'impatto paesaggistico percettivo ed ecosistemico del cantiere AS4, in quanto anche se non individuato all'interno di un crinale di rilevanza paesaggistica dal PABE, si trova in posizione apicale, a quote altimetriche elevate e con un ruolo di intervisibilità alto nella tavola Qc6.2 intervisibilità ponderata del PABE. Oltre ad un controllo delle volumetrie che andranno asportate in tale area, comprensivo di ulteriori sezioni di dettaglio, si richiedono ulteriori fotosimulazioni dello stato attuale e di progetto, con altri punti di vista, anche dal sentiero CAI e da punti più ravvicinati, oltre che dall'autostrada, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art.36 delle NTA ...omissis...

5) Ai sensi dell'art.42 Gestione dei derivati dei materiali da taglio del PABE, si ritiene necessario un approfondimento sulla loro gestione, visto che non si ritrovano ubicate nelle tavole di progetto le piazzole da utilizzare per lo stoccaggio temporaneo e visto che la loro asportazione pare sovrapporsi, come viaggi necessari, all'asportazione dei ravaneti esi-

stenti. In tale senso, ed anche in considerazione che il PABE (ed il PIT/PPR) vietano la formazione di nuovi ravaneti, si chiede un approfondimento sulla quantità dei medesimi, in quanto negli elaborati di testo si ipotizza una resa in blocchi del 30%, ma la cava in esame, negli anni di coltivazione passati, ha presentato sempre rese molto inferiori a tale dato.

6) Per quanto riguarda la risistemazione dell'area, ex art.45 delle NTA del PABE, l'impostazione del progetto appare come un mero adempimento normativo...omissis...

Con particolare riferimento all'Elaborato 8 di integrazioni, nel quale si da conto puntuale alle richieste pervenute, si osserva:

1) Parzialmente ottemperato. E stata presentata la Relazione sullo stato intermedio del progetto pilota di rinaturalizzazione dei ravaneti, peraltro già pervenuta al Settore scrivente con due note identiche ma da due diversi mittenti, prot. 0439003 dell'11/11/2021 dal Geol. [...], nota AOOGR/AD Prot. 0439224 dell'11/11/2021 dal prof. [...]. Tale report e la cartografia relativa individuano una zona pilota, situata fuori dal perimetro della cava Amministrazione, dove sperimentare la rinaturalizzazione dei ravaneti. Si ricorda la prescrizione relativa impartita dalla Commissione per la valutazione delle attività estrattive come da verbale del 9 aprile 2019: "Dall'esame degli elaborati progettuali, la Commissione esprime una valutazione favorevole con la prescrizione che la risistemazione del ravaneto sia attuata già durante la fase di coltivazione, perlomeno all'inizio del secondo anno dell'attività di escavazione. Tale recupero si attuerà con l'impianto di geocelle, di cui si richiede il raffittimento ed il consistente aumento in numero. Inoltre, in uno spirito di collaborazione tra Enti, in considerazione del fatto che la viabilità di servizio alla cava n. 42, impostata sul ravaneto in oggetto, è funzionale a diverse cave, situazione diffusa in tutto il comprensorio, si segnala al Comune, di valutare l'opportunità che tutti i ravaneti dell'area, siano risistemati in forma coordinata."

Pertanto, anche se l'emergenza Covid 19 ha sicuramente inciso su tale prescrizione, non può ritenersi pienamente ottemperata, visto e considerato che la rinaturalizzazione prescritta è ancora in fase sperimentale.

2) Parzialmente Ottemperato. A parte alcune imprecisioni, come riportare nella legenda nelle tavole 3di17i-18i-19i degli articoli delle NTA dei PABE non corrispondenti, come ad esempio il comma 5 dell'art.25 delle NTA del PABE che va riferito alla Disciplina del PRC e non al PABE ed a parte che non si ritrova la traccia della nuova sezione topografica 2-2' in quanto non appare riportata nelle Tav.13i e Tav.Ai-Bi-Ci, si osserva quanto segue:

- Nella Relazione integrativa sul Piano di gestione dei ravaneti si asserisce: "Dall'elaborazione della Tav. 13i "Indagini geofisiche", l'interpolazione dei dati ha permesso di stimare in circa 1.463.651mc il volume di tutto il conoide, che insiste su un'area di circa 80.855mq con spessore medio di circa 18m.

Il volume interessato dalla parziale asportazione ammonta a circa 311.324mc, insistendo su un'area di circa 15.497mq con spessore medio di circa 20m." A tale proposito, oltre a sottolineare che si sta affrontando un problema relativo ad un deposito antropico di cava e quindi direttamente connesso con l'attività estrattiva, si rileva il diverso quantitativo di materiale che sarà asportato che anche in base al paragrafo 5.3 della medesima relazione sarà pari a 120.000 mc.

- Nella succitata relazione si rileva anche una certa confusione terminologica, ad esempio nel paragrafo " 6.2.1. AREE DI STOCCAGGIO TEMPORANEE" si trattano sia gli stoccaggi temporanei di materiale derivante dalla attuale coltivazione che i ravaneti presenti in loco e derivanti da pregresse attività. Si segnala in ogni caso che per gli stoccaggi temporanei va chiarita la tempistica con la quale tali depositi saranno gestiti, dando dei tempi certi in linea con il carattere temporaneo del deposito ed il divieto di creazione di nuovi ravaneti imposto dal PIT/PPR e recepito dal PABE. Vedere anche osservazioni al punto 5.

In base alla documentazione presentata si osserva che il problema dei ravaneti da asportare viene trattato prevalentemente rispetto agli OPS ed alla loro stabilità, ma non ne viene esaminato l'aspetto paesaggistico. Si ricorda che per il PIT/PPR la presenza dei ravaneti è una delle principali criticità paesaggistiche e che il PABE di Carrara, ha recepito tale criticità con delle norme che devono essere attuate al fine di migliorare l'assetto paesaggistico del territorio, contestualmente alla prosecuzione dell'attività di coltivazione. Dalla documentazione integrativa presentata ed in relazione alle fotosimulazioni effettuate, appare viceversa evidente che il progetto non appare contribuire positivamente alla risoluzione di tale criticità paesaggistica, in quanto nella Relazione integrativa si asserisce che tale riguardo si rileva "l'assenza di modifiche percettive nel corso del progetto", laddove si dovrebbero viceversa rilevare degli elementi migliorativi dell'assetto percettivo, degradato principalmente proprio dalla presenza dei ravaneti.

3) Tale punto può ritenersi ottemperato, dalla documentazione integrativa depositata per la la tagliata storica CS13 e gli edifici storici 33, 40, 49 ma si ritiene parzialmente ottemperato per il sentiero CAI 39. Viene infatti presentata una nuova relazione per la predisposizione di una variante all'attuale tracciato del sentiero CAI 39, dalla quale emerge chiaramente che c'è una stretta relazione tra detto sentiero e la coltivazione della cava Amministrazione anche se nella Relazione generale di integrazione si asserisce che non è applicabile il punto b5) dell'art.8 del PABE. Il sentiero CAI è all'interno dell'area in disponibilità ed è evidente anche dalle fotosimulazioni riprodotte nella Relazione paesaggistica integrativa, nella quale si riporta una fotosimulazione di dettaglio della cava dal sentiero CAI 39 (pagg. 88-91). Da tale fotosimulazione appare anche evidente l'assenza di interventi di risistemazione dell'area oggetto di intervento, come si vedrà meglio in seguito.

4) Parzialmente ottemperato. Nella Relazione integrativa generale si afferma che: "Il cantiere pertanto, per quanto già indicato nel progetto di coltivazione autorizzato, non presenta valenza percettiva/paesaggistica essendo inserita all'interno di un contesto profondamente alterato dall'intervento antropico". Tale asserzione non può essere condivisibile in linea con il concetto del paesaggio espresso dal PIT/PPR e ripreso anche dal PABE approvato. Del resto le nuove fotosimulazioni prodotte evidenziano l'impatto paesaggistico dell'eliminazione del picco residuale ed anche se nel PABE, tale area risulta fuori dal crinale da tutelare individuato nella zona, non può essere sottovalutato l'impatto pae-

saggistico della sua coltivazione, per cui si sarebbero dovute individuare delle soluzioni di mitigazione da attuarsi a livello di risistemazione dell'area.

5) *Parzialmente ottemperato.* Nelle tavole integrative si riportano le aree di stoccaggio temporaneo anche se si osserva che nelle tavole 19i e 25i, rappresentative dello stato finale, non si sarebbero dovute riportare perché si presuppone che allo stato finale dovrebbero essere eliminate. Si segnala inoltre che per quanto riguarda la resa, quanto indicato al paragrafo 1.4 della relazione Integrativa, è una valutazione ipotetica non supportata peraltro da indagini geognostiche che possano dare un supporto conoscitivo più approfondito dell'ammasso roccioso.

6) *Parzialmente Ottemperato.* E' stata prodotta una Relazione integrativa paesaggistica che non risolve pienamente le problematiche rilevate per la risistemazione dell'area che deve sempre essere progettata anche per quelle cave per cui si presuppone che possa proseguire l'attività estrattiva. In particolare si rilevano delle incongruenze tra quanto affermato circa la rinaturalizzazione dei ravaneti e la tavola 29i, perché se da un lato si afferma che il progetto pilota intrapreso per la rinaturalizzazione dei ravaneti sia necessario per "capire se l'eventuale "rinaturalizzazione" dei ravaneti sia un intervento efficace e non un mero adempimento prescrittivo che causi inutili dispendi economici alla ditta", per altro verso nella tavola 29i si prevede per buona parte del ravaneto occidentale la creazione di nicchie ecologiche nel corpo del ravaneto della cava Amministrazione n.42 e se ne riporta l'effetto anche nelle fotosimulazioni, ma tale attività non viene descritta in maniera dettagliata nell'elaborato di testo né appare corentemente quantificata economicamente nel compiuto metrico. Non risulta pertanto chiaro se quanto indicato nel progetto di risistemazione in merito alla rinaturalizzazione dei ravaneti sia solo ipotetico. D'altra parte negli elaborati di testo integrativi si sottolinea più volte che anche gli interventi di asportazione dei ravaneti, non siano tanto finalizzati alla riqualificazione paesaggistica della zona o alla stabilità dei ravaneti in pericolosità geologica elevata, quanto allo scopercchiamento della risorsa. Pertanto si osserva che il progetto di risistemazione presentato, che è di fatto il medesimo presentato per l'ultima autorizzazione, non appare tenere in conto delle maggior volumetrie escavate e quindi del maggior impatto paesaggistico di questa nuova autorizzazione né dell'approvazione del PABE, rivelando un'impostazione di base per cui le misure di messa in sicurezza connesse col il progetto di risistemazione "vanno in realtà interpretate come il potenziale "stato attuale" del successivo progetto di coltivazione." A tale proposito si osserva che anche dalle fotosimulazioni prodotte, lo stato di risistemazione ambientale non differisce in maniera evidente dallo stato finale. In sostanza la cava rimarrà nel suo stato finale di coltivazione, ed anche le ipotetiche azioni di recupero vegetazionale dei ravaneti appaiono rimanere delle ipotesi.

Conclusioni

Vista l'estensione dell'area di cava, le volumetrie di cui si prevede l'estrazione ed il conseguente impatto paesaggistico, vista le parziali azioni di miglioramento dello stato dei ravaneti presenti, vista una certa indeterminazione del progetto di risistemazione, visto anche che dopo l'ultimo titolo autorizzativo è stato approvato il corrispettivo PABE del Bacino Carrara Scheda 15 dell'Allegato 5 del PIT/PPR, si ritiene che il progetto presentato, comprensivo delle sue integrazioni, sottovaluti in parte l'impatto paesaggistico della coltivazione e non si preveda un'effettiva risistemazione di tutta l'area, visto anche la non piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Commissione in sede di rilascio del titolo autorizzativo vigente.

Per quanto sopra esposto si esprime un parere favorevole a meno però delle seguenti prescrizioni da recepire a livello autorizzativo, a seguito del recepimento delle quali, potrebbe anche essere necessario verificare il computo metrico di fiejussione predisposto:

1) si conferma la prescrizione già impartite dalla Commissione Regionale per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive per cui: " Dall'esame degli elaborati progettuali, la Commissione esprime una valutazione favorevole con la prescrizione che la risistemazione del ravaneto (area definita come zona di creazione di nicchie ecologiche nel corpo del ravaneto della cava Amministrazione n.42 nella Tavola 29i) sia attuata già durante la fase di coltivazione, perlomeno all'inizio del secondo anno dell'attività di escavazione. Tale recupero si attuerà con l'impianto di geocelle , di cui si richiede il raffittimento ed il consistente aumento in numero". Visto che tale attività è partita temporalmente nel 2019, si prescrive altresì che annualmente sia prodotta una Relazione di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori di risistemazione di tale ravaneto, dandone comunicazione al Settore scrivente.

2) Il tratto di sentiero CAI n.39 di pertinenza, andrà ripristinato mettendolo in sicurezza al fine della sua fruibilità e ripulendolo dai detriti di escavazione presenti.

3) Al termine del primo anno di coltivazione, nel caso in cui la resa della cava risultasse minore del previsto 30%, andrà aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, con particolare attenzione allo stoccaggio temporaneo dei materiali e nel rispetto della prescrizione del PIT/PPR e del PABE che vieta la formazione di nuovi ravaneti";

il Settore Genio Civile Toscana Nord nel proprio contributo del 27.08.2021, rileva quanto segue:

"-Per quanto riguarda il RD 1775/1933, dall'esame degli elaborati non risulta specificata la provenienza delle acque utilizzate per le lavorazioni. Si ricorda che, qualora tali acque provenissero da prelievi da sorgente e/o da corso d'acqua, la Ditta dovrà presentare istanza di concessione a questo Settore ai ai sensi del R.D 1775/33 e del DPGR 16 agosto 2016 n.61/R.

-Per quanto riguarda il RD 523/1904, dall'esame degli elaborati appare che le aree di escavazione evidenziate nella variante in esame, non attraversano né il demanio idrico né corsi d'acqua individuati dal Reticolo Idrografico LR 79/2012. Si rappresenta tuttavia che la viabilità di servizio al sito estrattivo, esterna al perimetro della variante in

esame, si sovrappone in diversi tratti con il Demanio Idrico dello Stato. Pertanto la Ditta dovrà regolarizzare tale interferenze mediante apposita autorizzazione/concessione da richiedere a questo Settore;”;

Dato atto che i contributi istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

aspetti generali

il progetto è relativo alla modifica sostanziale al progetto di coltivazione del sito estrattivo denominato cava “n. 42 Amministrazione”, attualmente autorizzato e già oggetto di un procedimento di VIA;

il progetto di coltivazione, del quale si propone la modifica, è stato sottoposto a procedura di VIA di competenza regionale, conclusasi con PCA n.294/2019, con prescrizioni, antecedentemente all'approvazione del PRC e del PABE;

il proponente stima in circa 83.970 mc (0008_RELAZIONE INTEGRATIVA cava42_nov21) la volumetria autorizzata e non ancora escavata, ricomprendendo nella medesima anche 8.136mc relativi al cantiere AS4; tuttavia il titolo autorizzativo vigente non prevede attività di escavazione in tale cantiere AS4. Il Comune di Carrara con la DD 677/2019 autorizza la ditta all'esecuzione dei lavori di coltivazione *per l'escavazione di circa 244.852,14 mc nei cantieri AS1, AS2 e AS3 di materiale corrispondente al 30% del volume autorizzato con la precedente autorizzazione e con le prescrizioni di seguito elencate alla lettera c [...]*. Per tale aspetto, è opportuno raccomandare al Comune di Carrara un approfondimento in sede del procedimento di rilascio della nuova autorizzazione;

è opportuno che, ai fini autorizzativi, il proponente presenti specifiche tavole indicanti nel dettaglio il sito estrattivo, comprensivo delle pertinenze così come definite all'art. 2 come 1 lettera m) della L.R. 35/2015;

quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi e materiali da taglio

il PRC all'art. 13 dispone:

2. Il piano operativo, o il piano attuativo di bacino, prescrive che le nuove autorizzazioni per la coltivazione dei marmi del distretto apuo-versiliese, sono consentite solamente se i quantitativi minimi da destinarsi esclusivamente alla trasformazione dei blocchi, lastre ed affini (resa) saranno non inferiori al 30% del volume commercializzabile previsto dal progetto.

3. Il comune, attraverso i piani attuativi di bacino di cui agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, ove motivatamente giustificato in relazione alle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione locale delle bancate, può prevedere percentuali minime di resa diversificate per gli ambiti estrattivi del territorio oggetto di piano attuativo, comprese tra il 25% ed il 30%.

4. Il comune, attraverso i piani attuativi di bacino di cui agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, stabilisce le condizioni per il rilascio di autorizzazioni che contengano una ulteriore riduzione della resa minima fino ad un massimo del 5% per progetti specifici tesi all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo delle lavorazioni in loco in filiera corta connesse ai materiali di estrazione.

[...]

8. ... i lavori di scoperchiatura o di messa in sicurezza permanente di cui all'art.2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015, non possono superare in termini volumetrici il 5% del volume complessivamente abbattuto ed in termini temporali il 10% della durata dell'intero progetto di coltivazione. Tali soglie sono espressamente valutate all'atto del procedimento di valutazione di impatto ambientale tramite apposito elaborato descrittivo in raccordo con il PGRE di cui al D.Lgs. 117/2008;

9. Per i lavori di messa in sicurezza espressamente prescritti dagli Enti competenti sia per situazioni di criticità impreviste, emerse in corso di lavorazione, che per situazioni previste dal piano di coltivazione ed espressamente validate dagli Enti competenti in fase di iter autorizzativo, le eventuali volumetrie abbattute o escavate non concorrono né alla percentuale di resa né agli obiettivi di produzione sostenibile.

10. Le percentuali di resa di cui sopra, basate su indagini giacimentologiche e di dettaglio propedeutiche al titolo abilitativo, sono stimate nel progetto di coltivazione e sono rendicontate annualmente da parte del titolare dell'autorizzazione ai fini della verifica di cui all'articolo 14, comma 3.

Il PABE del Comune di Carrara all'art. 37 dispone che:

1. L'attività estrattiva, in attuazione dei principi generali di cui all'art. 1, è tesa alla massima valorizzazione della risorsa lapidea; in particolare i quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi e materiali da taglio in genere sono definiti all'articolo 13 della Disciplina del Piano Regionale Cave.

2. Il progetto di coltivazione deve prevedere un dettagliato studio giacimentologico atto a definire, tenendo conto anche dei dati esistenti, attraverso uno specifico cronoprogramma, la resa produttiva di materiali da taglio, sia generale del progetto di coltivazione, che come media quinquennale.

3. Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente piano sarà eseguito uno studio sulle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione per definire i quantitativi minimi da destinarsi esclusivamente alla trasformazione in blocchi (percentuali minime di resa) eventualmente diversificate per ambiti estrattivi in conformità all'art 13 comma 3 della Disciplina del Piano Regionale Cave.

[...]

8. I lavori di scoperchiatura o di messa in sicurezza permanente di cui all'art.2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015, non possono superare in termini volumetrici il 5% del volume complessivamente abbattuto ed in termini temporali il 10% della durata dell'intero progetto di coltivazione.

9. [...];

Secondo l'art. 13 del PRC e l'art. 37 del PABE:

i quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi e materiali da taglio risultano pertanto quelli definiti all'articolo 13 c.2 del PRC (30%), in quanto al momento non risultano predisposti dal Comune di Carrara gli studi di cui al c.3 dell'art.37;

il progetto di coltivazione deve prevedere un dettagliato studio giacimentologico atto a definire, tenendo conto anche dei dati esistenti, attraverso uno specifico cronoprogramma, la resa produttiva di materiali da taglio, sia generale del progetto di coltivazione, che come media quinquennale (art. 37 c.2);

parziale rimozione del ravaneto;

il ravaneto oggetto dell'intervento di parziale rimozione, risulta in disponibilità ad una pluralità di soggetti; nello specifico il conoide detritico e le opere di natura idraulica ivi realizzate rimangono contenute all'interno dei comparti Estrattivi di Canalbianco e Amministrazione. Le due Società Escavazione Marmi Canalbianco Alto S.r.l. e Cave Amministrazione S.r.l. gerenti rispettivamente le cave 25 e 42 sono parte integrante del complesso industriale che fa capo al medesimo rappresentante legale;

il PRC art. 25 c.3 demanda al piano attuativo di bacino (PABE) l'individuazione dei casi in cui è consentita l'asportazione dei ravaneti ai soli fini della riqualificazione ambientale, morfologica e messa in sicurezza del territorio. A tal fine i comuni effettuano un censimento dei ravaneti realizzati prima dell'entrata in vigore del PIT-PPR ed individuano nel dettaglio i luoghi di intervento;

l'art. 25 c.5 del PRC dispone che l'attività di asportazione dei ravaneti di cui ai commi precedenti non concorre alla percentuale di resa di cui all'articolo 13, comma secondo, terzo e quarto. Non concorre inoltre al raggiungimento degli obiettivi di produzione sostenibile qualora il piano attuativo di bacino individui che l'attività di asportazione sia finalizzata alla messa in sicurezza ambientale o idraulica o geomorfologica;

l'art. 31 il Pabe individua i ravaneti R1 e R2 indicati come "Ravaneti assoggettati a tutela" sui quali sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di consolidamento ecc. per i quali disciplina le modalità operative per gli interventi di messa in sicurezza (commi da 2 a 6).

Altresì con i commi 7 e 8 dispone:

7. E' consentita l'asportazione dei ravaneti finalizzata alla messa in sicurezza ovvero al superamento di problematiche ambientali

8. E' consentita, sempre che sia finalizzata alla realizzazione di un progetto di coltivazione di pietre ornamentali, l'asportazione o modifica di tutti i ravaneti o porzioni non soggetti a tutela dal presente Piano nonché dei ravaneti oggetto di tutela alle condizioni dei commi precedenti;

gli studi contenuti nell'elaborato 0002_INTEGRAZIONE STUDIO RAVANETI, STABILITA' RAVANETI cava42 nov21, indicano che vi sia attualmente una condizione di stabilità dei depositi detritici, così come messo in evidenza nella tabella 4 (pag.29), nonché da quanto di seguito riportato:

Dalle analisi le superfici di potenziale scivolamento, mantengono coefficienti di sicurezza minimi ($F_s \min$) sempre ampiamente superiori all'unità, e pertanto le condizioni globali del conoide non possono che migliorare per la riduzione volumetrica del materiale incoerente prevista;

l'Autorità di Bacino nel proprio contributo rileva che non sono previsti in area PFME della cava in oggetto interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei fenomeni franosi e interventi di mitigazione dei processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità;

la parziale rimozione del ravaneto, così come dichiarato dal proponente e rappresentato nelle tavole grafiche progettuali (0003_Tav.22bi Volumi Stato finale), potrebbe in parte configurarsi quale attività di scoperchiatura in quanto funzionale all'attività estrattiva svolta nel cantiere AS2;

l'art.32 del Pabe dispone che:

- omissis -

2. Nel caso di ravaneti in disponibilità ad una pluralità di soggetti autorizzati, oppure con parti non concesse a soggetti autorizzati, deve essere presentato uno studio di stabilità complessiva e un eventuale progetto di messa in sicurezza che interessi tutto il ravaneto.

- omissis -

4. La mancata presentazione degli studi di stabilità o dell'eventuale progetto di messa in sicurezza costituisce causa ostativa all'approvazione di nuovi progetti di coltivazione o varianti sostanziali e all'accesso al sistema di premialità previsto al successivo art. 40. [...];

Visto che, con riguardo alle componenti ambientali interessate, l'istruttoria ha evidenziato alcune indicazioni nei confronti del proponente, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale del progetto;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini della richiesta di autorizzazione alla attività estrattiva ex l.r. 35/2015, il proponente, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve dare conto di quanto segue:

a) delle prescrizioni previste da ARPAT nei contributi istruttori riportati in premessa al presente atto, con riferimento alla corretta gestione delle AMD, alla regimazione idrica in fase di risistemazione ambientale, al rumore, alla gestione dei materiali a granulometria fine presenti all'interno del sito estrattivo, al monitoraggio delle acque;

b) delle prescrizioni impartite dal Comune di Carrara, nei contributi istruttori riportati in premessa, con riferimento ai beni culturali, alla sentieristica con scopi escursionistici, al piano di gestione delle AMD;

c) delle prescrizioni previste dal Settore regionale paesaggio, nel contributo istruttorio finale, riportato in premessa al presente atto, tenuto conto delle pertinenti prescrizioni del provvedimento di VIA del 2019;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura: per quanto attiene alla lettera a), di ARPAT - che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale; per quanto attiene alla lettera b), del Comune di Carrara - che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale; per quanto attiene alla lettera c) - del Settore VIA regionale, che consulterà il Settore regionale paesaggio]

2. con riferimento alla tutela degli habitat e delle specie nonché della rete ecologica regionale, di cui alla l.r. 30/2015, il proponente nella esecuzione del progetto di coltivazione, deve rispettare le condizioni ambientali individuate nel contributo istruttorio del Settore Tutela della natura e del mare riportato in premessa;

(la presente prescrizione 2. è soggetta a controllo a cura: del Settore regionale Tutela della natura e del mare, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

di tenere conto delle indicazioni di ARPAT, in merito alla programmazione a livello di bacino degli interventi di risistemazione ambientale; alla opportunità di approfondire i progressi tecnologici nel settore estrattivo e l'uso di tecniche e mezzi sempre meno inquinanti.

le indicazioni di monitoraggio della falda acquifera, finalizzato alla tutela delle sorgenti acquedottistiche, contenute nel contributo fornito da GAIA;

chiarire, ai fini autorizzativi, se il cantiere AS4 è già incluso nella vigente autorizzazione, oppure se si tratta di nuova area da autorizzare alla escavazione, pur posta all'interno del sito estrattivo: in questo secondo caso, il quantitativo di 8.135 mc di materiale da estrarre, sarebbe afferente alla nuova escavazione;

l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida redatte da Arpat "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" del gennaio 2018, pubblicate sul sito web della Agenzia, per gli aspetti pertinenti alla attività estrattiva;

di organizzare le attività produttive al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal sito estrattivo;

Ritenuto necessario ricordare al proponente e al Comune di Carrara quanto indicato dal Settore regionale cave, nei contributi riportati in premessa, al fine di assicurare la coerenza autorizzativa afferente al progetto di coltivazione in esame, con la l.r. 35/2015 e relativo regolamento attuativo, nonché con il vigente PRC;

Ritenuto necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto indicato dalla competente Autorità di bacino, con riferimento al PAI ed al PGA, nel contributo riportato in premessa al presente atto;

quanto indicato dal competente Genio Civile, nel contributo di cui in premessa, con riferimento ai prelievi idrici ed alle interferenze con i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale;

quanto indicato dal Settore regionale cave, nei contributi riportati in premessa, al fine di assicurare la coerenza autorizzativa afferente al progetto di coltivazione in esame, con la l.r. 35/2015 e relativo regolamento attuativo, nonché con il vigente PRC;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.lgs. 624/1996, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in area a pericolosità geomorfologica ed idraulica, in quota, in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di attrezzature di taglio meccanizzato, in zone con rischio di caduta massi; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di lavorazione; adottare misure di coordinamento con le altre attività estrattive, in caso di utilizzo comune di strutture ed infrastrutture nonché in caso di interferenze potenziali dovute alla differenza di quota di attività poste sullo stesso versante;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cava;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica; le confinanti attività estrattive devono essere considerate quali recettori, nei termini della vigente normativa di settore;

le immissioni della viabilità di cava sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;

la resa minima di materiale estratto da destinarsi alla produzione di blocchi, lastre ed affini di cui al vigente PRC, fatte salve le riduzioni espressamente previste dal Piano e l'articolazione temporale ivi prevista;

con riferimento all'art.13 comma 8 della Disciplina di piano del vigente PRC ed all'art.37 comma 8 del vigente PABE, i lavori di scoperchiatura o di messa in sicurezza permanente non possono superare in termini volumetrici il 5% del volume complessivamente abbattuto ed – in termini temporali – il 10 % della durata del progetto di coltivazione; tali aspetti devono essere riportati nel Piano di gestione dei rifiuti da estrazione (d.lgs.117/2008);

le buone pratiche nella gestione delle criticità ambientali durante l'esercizio della attività estrattiva, di cui all'elaborato PR15 del vigente PRC;

nella apertura di nuovi fronti di scavo, le buone pratiche di cui alle linee guida di cui all'elaborato PR12 del vigente PRC, anche con riferimento alle necessarie attività di monitoraggio delle sorgenti in possibile connessione con la zona di cava, di cui al paragrafo 4 delle linee guida suddette;

le disposizioni gestionali a carattere ambientale di cui al Titolo IV del vigente PABE;

in merito agli interventi previsti in aree a pericolosità geomorfologica, le indicazioni di cui all'elaborato A3.1 del PABE (norme tecnico geologiche);

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

lo svolgimento della attività estrattiva si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale la modifica sostanziale al progetto di coltivazione della cava "n. 42 Amministrazione", sita in loc. Ravaccione, Bacino di Torano, Comune di Carrara (MS), gestita da Cave Amministrazione S.r.l. (sede legale in via Roma 17, Carrara – MS; Partita IVA: 01038240451), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto di coltivazione in esame deve essere completato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più ristretti, previsti in concessione o in autorizzazione, ovvero in applicazione del Capo VI della l.r. 35/2015;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Cave Amministrazione S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 26 gennaio 2022, n. 1012
certificato il 26-01-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R.
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità

di competenza regionale relativo al progetto dei “Lavori di adeguamento idraulico di un tratto dell’asta fluviale Farabola-Sassaia” nei Comuni di Viareggio (LU) e Massarosa (LU). Proponente: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1012 - Data adozione: 26/01/2022

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto dei "Lavori di adeguamento idraulico di un tratto dell'asta fluviale Farabola-Sassaia" nei Comuni di Viareggio (LU) e Massarosa (LU). Proponente: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/01/2022

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Premesso che:

il Proponente Consorzio di bonifica n.1 Toscana Nord (sede legale: Via della Migliarina n.64, Viareggio - LU; C.F.: 02350460461) con istanza pervenuta al protocollo regionale il 13/10/2021 (prot. n. 397347) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto "Lavori di adeguamento idraulico di un tratto dell'asta fluviale Farabola-Sassaia", nei Comuni di Viareggio (LU) e Massarosa (LU), depositando la prevista documentazione;

in data 14/10/2021, sul sito *web* della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 399981) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato il 14/10/2021;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente, in data 30/09/2021, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, con importo minimo di € 500, come da nota di accertamento n. 23116 del 14/10/2021;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera o) "*opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque...*" dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

in esito alla suddetta richiesta del 14/10/2021, sono pervenuti i contributi istruttori di:

Comune di Viareggio del 18/11/2021;

Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale del 12/11/2021;

ARPAT del 12/11/2021;

Settore regionale Genio Civile Toscana Nord del 26/10/2021;

in data 23/11/2021 (prot. n. 454379), sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata;

la documentazione di cui al capoverso precedente è pervenuta il 28/12/2021 (prot. n. 501479);

il Settore VIA ha richiesto il 03/01/2022 (prot. n. 01307) il contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati in merito alla documentazione pervenuta il 28/12/2021;

in esito alla suddetta richiesta del 21/12/2021, sono pervenuti i contributi di:

ARPAT del 13/01/2022;

Comune di Viareggio del 24/01/2022;

la documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in data 13/10/2021 (prot. n. 397347) e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata il 28/12/2021 (prot. n. 501479);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

L'obiettivo del progetto è la messa in sicurezza idraulica dell'asta fluviale del Canale Farabola-Sassaia e dei canali limitrofi a fronte di eventi pluviometrici con tempo di ritorno di 200 anni in quanto, il Canale, nato come opera di bonifica negli anni '30, nonostante sia stato sottoposto a diversi interventi di adeguamento, è di frequente a rischio di allagamenti, sia per i quartieri densamente abitati del Comune di Viareggio, prospicienti il tratto di intervento, sia per le porzioni di territorio del Comune di Massarosa, immediatamente a monte di esso;

il progetto interessa una porzione di quasi 1.600 metri del Canale Farabola-Sassaia e si sviluppa in un'area pressoché pianeggiante, sia in sinistra che in destra idraulica, compresa tra gli attraversamenti di via Consorziale e di via Cala Grande;

in particolare, il progetto prevede la realizzazione di rinforzi del piede dell'argine interno con massi naturali, argini in terra, muretti di contenimento in muratura con pietrame all'esterno, rialzi arginali e l'allungamento di alcuni tratti del sifone trasversale, mediante utilizzo di scatolari in calcestruzzo rivestiti in pietrame;

il proponente fa presente che, nella progettazione delle opere verrà posta particolare attenzione all'inserimento nel tessuto paesaggistico e territoriale della zona adottando i seguenti criteri:

- il percorso del canale sarà reso più lineare possibile senza evidenti cambiamenti da quello attuale, andando ad intervenire solo in zona demaniale;
- a livello paesaggistico sono previste opere che utilizzano materiali naturali e vengono rialzati fino alla quota necessaria ove possibile in terra, altrimenti per evitare di invadere terreni privati e strade confinanti, verranno realizzati muri in cemento rivestiti con muratura di pietrame per dare un aspetto più naturale;
- nella zona del sifone Poggio alle Viti, è stato scelto di allungare il tratto del sifone trasversale utilizzando scatolari in calcestruzzo sui quali realizzare l'arginatura in terra nelle stesse modalità degli altri interventi;
- a livello di ottimizzazione è previsto nei tratti degli argini già adeguati, una eventuale ricarica arginale se necessaria e concordata con la direzione lavori;

il proponente ha individuato 4 zone principali dove vengono adottati gli stessi criteri di intervento. Nel dettaglio, i lavori previsti sono:

- zona 1: – sponda in sx idraulica – rinforzo del piede dell'argine interno con massi ciclopici, realizzazione di 140 metri di muro rivestito in muratura di pietrame sull'esterno dell'argine a confine con la strada, rialzo sommità argine in terra fino alla quota prefissata con pendenza scarpata 1:1;
 - sponda in dx idraulica – rialzo argine in terra fino alla quota prefissata con pendenza scarpa 1:1 e rinforzo del piede dell'argine interno con massi ciclopici;
- zona 2: – sponda in sx idraulica - rialzo argine in terra fino alla quota prefissata con pendenza scarpa 1:1 e rinforzo del piede dell'argine interno con massi ciclopici;

- sponda in dx idraulica – rialzo argine in terra fino alla quota prefissata con pendenza scarpa 1:1 e rinforzo del piede dell'argine interno con massi ciclopici;
- zona 3: – sponda in sx idraulica - rinforzo del piede dell'argine interno con massi ciclopici, realizzazione di 200 metri di muro rivestito in muratura di pietrame sull'esterno dell'argine a confine con la strada, rialzo sommità argine in terra fino alla quota prefissata con pendenza scarpata 2:3;
 - sponda in dx idraulica – rinforzo del piede dell'argine interno con massi ciclopici, realizzazione di 110 metri di muro rivestito in muratura di pietrame sull'esterno dell'argine a confine con la strada, rialzo sommità argine in terra fino alla quota prefissata con pendenza scarpata 2:3;
- zona 4: – sponda in sx idraulica –rinforzo del piede dell'argine interno con massi ciclopici e realizzazione di nuovo argine in terra fino alla quota prefissata con pendenza scarpa 1:1 nelle modalità e dimensioni dell'argine in sinistra già adeguato;
 - allungamento dei tratti in dx e sx del sifone trasversale utilizzando scatolari in cls. di dimensioni (2x2) m sui quali realizzare l'arginatura in terra nelle stesse modalità degli altri interventi;
 - in questa zona a causa dell'adeguamento dei prezzi al valore corrente, si è reso necessario accorciare l'intervento di circa 100 metri del tratto più a monte in modo da recuperare le somme eccedenti calcolate con i nuovi valori del prezzario di riferimento mantenendo sempre le stesse tipologie e volumi di intervento presentati nella versione precedente;

dovranno inoltre essere adeguati due ponticelli, uno su via della Migliarina e l'altro poco più a valle in quanto di ostacolo al deflusso delle portate duecentennali;

il proponente fa presente che non si prevedono particolari problematiche per gli espropri ovvero per le occupazioni temporanee dovute alle aree di cantiere in quanto gli interventi rimangono in zone demaniali;

viene fatto infine presente che gli interventi in oggetto hanno la funzione di contenere le portate con tempi di ritorno duecentennali e che le verifiche eseguite su argini e muri d'argine hanno confermato che le opere previste saranno conformi alle normative vigenti in quanto con coefficienti di sicurezza sufficientemente cautelativi;

nelle aree di cantiere è previsto il rispetto di quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT - Gennaio 2018);

l'importo stimato per la realizzazione delle opere in progetto ammonta ad € 1.140.000,00, di cui 820.000 € di importo lavori e 22.000 € di costi per la sicurezza;

i lavori dureranno 8 mesi, gli occupati diretti saranno 8 e gli indiretti 2;

il proponente ha preso in esame il quadro vincolistico complessivo e gli altri strumenti di piano pertinenti con l'iniziativa in esame;

nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), l'area di interesse risulta all'interno dell'Ambito di Paesaggio 2 denominato "Versilia e costa apuana" caratterizzato da un'intensa attività mineraria estrattiva. Il proponente rileva che il progetto in esame risulta in coerenza con le norme del PIT poiché gli interventi previsti, in quanto le opere di protezione spondale che comportano una riduzione del rischio idrogeologico di erosione, sono volti alla riqualificazione e al recupero della fruibilità del Canale;

nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) si rileva che l'area interessata dagli interventi di progetto ricade all'interno dell'unità di Paesaggio PC4 "La città di Viareggio" e parte in PC6 il lago di Massaciuccoli, le aree umide e le aree palustri bonificate. Il proponente rileva che il progetto in esame risulta in coerenza con le norme del PTCP in quanto viene garantito il ripristino dei paesaggi fluviali e della loro continuità, il risanamento delle sponde dell'alveo e loro la riqualificazione ambientale (crescita spontanea della vegetazione ripariale attualmente danneggiata dal cedimento della sponda);

nel Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Viareggio, l'area in oggetto ricade in Classe III- Aree di tipo misto (parte della zona di cantiere I) e Classe IV-Aree di intensa attività umana (la

restante parte del cantiere di zona 1 e i cantieri di zona 2 e 3). La zona di cantiere 4 rientra invece in Classe IV-Aree di intensa attività umana, del PCCA del Comune di Massarosa;

in riferimento alla pianificazione di bacino del Serchio, il reticolo idraulico secondario oggetto di intervento e le aree ad esso adiacenti risultano perimetrate nella mappa della pericolosità da alluvione fluviale in parte come aree a pericolosità da alluvione elevata *P3* e in parte come aree a pericolosità da alluvione media *P2* (art. 7 comma 2 lettera b, e art. 9 comma 2 lettera b della Disciplina di Piano);

in riferimento al PAI frane – bacino del Serchio l'area interessata dagli interventi in oggetto è classificata come "Aree di fondovalle e/o pianeggianti, con eventuali problemi relativi alla capacità portante dei terreni ed ai cedimenti", disciplinata dall'art. 15 delle Norme di Piano;

in riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA) i corpi idrici potenzialmente interessati dall'intervento sono:

- Corpo idrico superficiale "Fosso Farabola" classificato in stato ecologico pessimo ed in stato chimico non buono, con obiettivi del raggiungimento stato ecologico sufficiente al 2021 e raggiungimento dello stato chimico sufficiente al 2021 ;

- Corpo idrico sotterraneo della "Versilia e Riviera Apuana" classificato in stato quantitativo non buono ed in stato chimico non buono con obiettivi del raggiungimento del buono stato quantitativo e chimico al 2027. L'area del corpo idrico sotterraneo suddetto è classificata dall'Autorità di Bacino come ricadente in classe *IS2*, ovvero con assenza di intrusione salina al momento, tuttavia l'area è suscettibile di intrusione;

nelle carte del Piano Strutturale (PS), per la parte ricadente nel Comune di Viareggio, il proponente rileva che il sito in oggetto è classificato, dal punto di vista idraulico, in area a pericolosità idraulica elevata *I3* e molto elevata *I4*, mentre nella parte ricadente nel Comune di Masarosa, area a pericolosità idraulica bassa *I1*; Per ciò che riguarda la pericolosità geologica, il sito ricade in area una pericolosità *G1* con fenomeni da subsidenza elevata *Classe 4s*;

l'area in esame non ricade all'interno di Aree naturali protette né di Siti della rete Natura 2000, Siti proposti o Siti di interesse regionale e non è sottoposta né a vincolo idrogeologico né a vincolo paesaggistico;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate e gli impatti determinati dalle attività previste dal progetto in esame;

componente atmosfera – il proponente rileva che dall'analisi dei dati a disposizione, lo stato della qualità dell'aria nella zona è da considerarsi buono, soprattutto nell'ultimo triennio. Restano tuttavia oggetto di attenzione e allerta i valori dell'ozono, per i quali si è verificato in molti degli ultimi 10 anni dei superamenti dei valori di massima media oraria. Nell'area non sono presenti recettori particolarmente sensibili, sono altresì presenti attività di tipo produttivo e qualche abitazione. Il proponente evidenzia che l'incremento del Traffico Giornaliero Medio (TGM) è pari a 6 camion e che, poiché la Via Sassaia è molto trafficata sia da automobili che da mezzi pesanti, l'impatto sulla componente aria indotto dal traffico sarà trascurabile. Pertanto, l'eventuale impatto derivante da emissioni pulverulente, considerando anche che il cantiere sarà diviso nelle 4 zone precedentemente descritte (suddivisione temporale e fisica) sarà limitato. Per tale ragione, ai fini del contenimento delle emissioni di CO₂, il proponente ritiene sufficiente l'impiego di macchine operatrici e veicoli omologati secondo la legislazione comunitaria in materia (dichiarazione di conformità e omologazione CE). Infine, in relazione alla fase di esercizio, a lavori ultimati, il Proponente segnala che l'impatto risulterà nullo;

componente ambiente idrico – Acque superficiali: il proponente evidenzia che, in fase di cantiere, è previsto un limitato impatto sullo stato qualitativo delle acque dovuto sostanzialmente al loro intorbidimento indotto dalle attività di realizzazione delle scogliere di protezione spondale. Per mitigare tale impatto, si prevede di eseguire le lavorazioni nella stagione estiva, di adottare idonei sistemi di lavoro finalizzati ad evitare rilasci nelle acque di miscele cementizie (additivi e/o altre parti solide). Relativamente alla realizzazione delle opere in calcestruzzo, il tratto del canale oggetto di intervento verrà messo in secca mediante la realizzazione di ture, attraverso procedure che prevedono "la scaccia dei pesci" onde ridurre l'impatto che le lavorazioni previste possono generare sulla ittiofauna. Inoltre, l'alveo non verrà occupato con materiali di cantiere. Pertanto, a fine giornata lavorativa, i mezzi meccanici saranno collocati al di fuori dell'alveo del corso d'acqua, in corrispondenza di presidi atti a prevenire la dispersione di eventuali sversamenti. Infine, vista la durata limitata dei lavori (appena alcuni mesi) il Proponente ritiene che l'opera in progetto non inficerà in maniera significa-

tiva sugli obiettivi fissati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, che sono obiettivi durevoli e su un raggio temporale molto più lungo di quello della durata del cantiere. In fase di esercizio, l'impatto atteso sull'ambiente acquatico è da ritenersi positivo, in quanto il consolidamento della sponda comporta la riduzione del rischio idraulico all'interno dell'area interessata dagli interventi.

Acque profonde: il progetto in esame non comporta il rilascio di alcuna sostanza nel suolo, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio. L'unico rischio è legato al rilascio accidentale di sostanze inquinanti impiegate dalle macchine operatrici nel cantiere. Tale rischio sarà valutato insieme alle opportune misure di prevenzione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del successivo Progetto Esecutivo;

componente rifiuti - il proponente evidenzia che la produzione di rifiuti è legata esclusivamente alla fase di cantiere, mentre per la fase di esercizio e manutenzione è da considerarsi pressoché nulla, poiché limitata esclusivamente al materiale derivante dal taglio di arbusti, che andrà opportunamente gestito secondo la normativa vigente. Per quanto riguarda la fase di cantiere, il proponente precisa che il materiale scavato sarà opportunamente controllato tramite analisi chimiche da normativa e se non costituirà rifiuto sarà posto in alveo o alla base della scogliera in quanto materiale con stesse caratteristiche fisiche del materiale attualmente presente in alveo, nel rispetto del Piano di gestione delle terre; per quanto riguarda i rifiuti derivanti dalle attività di cantiere, il proponente precisa che questi saranno depositati in maniera separata per codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento o recupero). Infine, il proponente predisporrà dei contenitori idonei, per funzionalità e capacità, destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica. Non è prevista la presenza di rifiuti pericolosi;

componente suolo e sottosuolo - il proponente evidenzia che, in fase di cantiere, gli impatti potenziali dovuti per lo più allo svolgimento delle attività di scavo sono da ritenersi limitati e riguardano sia lo scavo di sbancamento, per consentire la realizzazione delle cassature e degli scatolari in calcestruzzo; il sezionamento del cantiere in 4 fasi con il relativo sbarramento del torrente consentiranno il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione dei volumi di materiale da escavare dal fondo dell'alveo e di riduzione del disturbo nei confronti dell'ittiofauna. Obiettivi perseguiti al fine di minimizzare il disturbo ambientale nonostante la necessità di garantire una zona asciutta per l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza per i mezzi e per gli operatori. In merito alla fase di esercizio, il proponente rileva che l'impatto indotto sulla componente ambientale suolo sia da ritenersi nullo;

componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi in merito alla il proponente segnala che durante la fase di cantiere non sono previsti sfalci consistenti della vegetazione presente o taglio di aree ricoperte da alberi e che l'impatto sulla flora è da ritenersi quindi non significativo. Sempre in fase di cantiere, in relazione all'ittiofauna dell'asta fluviale, sono previsti impatti legati all'intorbidimento delle acque generato dalla movimentazione di materiale in alveo per la realizzazione del sifone che comunque verrà rimosso ad intervento concluso. In relazione alle azioni di salvaguardia per la fauna ittica, è prevista l'azione di travaso a valle dello sbarramento, operazioni consolidate da anni di attività da parte del proponente. Infine, per quanto riguarda invece l'avifauna, è previsto un impatto minimo legato all'eventuale emigrazione forzata delle specie presenti a causa del disturbo provocato dalla presenza di mezzi e uomini operanti nell'area. In ogni qual modo a fine lavori il proponente effettuerà a tutti gli interventi di ripristino delle aree interessate dal cantiere, attraverso tecniche di rinaturalizzazione del sito. Il proponente conclude che, poiché il database naturalistico "RE.NA.TO." di Regione Toscana, nell'area oggetto delle lavorazioni, non segnala la presenza di specie da tutelare, gli impatti previsti sul sistema florofaunistico e ittico, saranno di modesta entità e durata, pertanto, risultano non significativi. Nelle lavorazioni comunque si terrà conto di quanto previsto ai sensi della L.R. 7/2005 e relativi provvedimenti attuativi;

componente paesaggio e beni culturali – il proponente mette in evidenza l'assenza di una vegetazione riparia lungo il tratto interessato dal fenomeno erosivo e l'elevata antropizzazione dell'area destinata a giardini, campi e strade. Rileva inoltre che l'attuazione del progetto non introduce significative modifiche agli elementi caratterizzanti l'area e che è compatibile con gli obiettivi di tutela ambientale dell'area. Per quel che riguarda gli argini, questi verranno realizzati sia in terre che in calcestruzzo e che il loro adeguamento è stato progettato in modo da impattare il meno possibile sia con l'ambiente circostante, che dentro all'alveo, prevedendo il solo innalzamento degli argini con la stessa tipologia esistente e la realizzazione di nuove

murature dove necessario e comunque esterne all'ambito fluviale effettivo. Infine, per garantire una maggiore naturalità dell'intervento, è stato previsto il rinforzo di un argine con il posizionamento al piede di massi naturali come difesa spondale;

rumore e vibrazioni – il proponente ritiene che l'impiego dei mezzi d'opera durante la fase di cantiere possa generare un limitato impatto nei confronti dell'ambiente in cui si inserisce l'opera, in quanto si trova in un'area fortemente urbanizzata dove i livelli di rumorosità di fondo sono piuttosto rilevanti per la presenza della viabilità locale. Inoltre, l'eventuale impatto indotto dai mezzi d'opera sulla componente rumore è reversibile e limitato nel tempo, pertanto non si ritiene necessario dover introdurre misure di protezione e mitigazione particolari. Il proponente precisa infine che il numero e la tipologia dei mezzi che verranno impiegati e le lavorazioni da svolgere, sono tipiche di ogni altro cantiere edile e che, pertanto, l'impatto è da considerarsi limitato, oltre che reversibile. In fase di esercizio dell'opera l'impatto sulla componente ambientale rumore si ritiene nullo;

in relazione ai fattori climatici, il proponente rileva che l'impatto derivante dall'attuazione del progetto è da ritenersi nullo sia in relazione alla fase di cantiere che a quella di esercizio, in quanto non sono introdotte modifiche significative sull'assetto dei luoghi, che possano determinare una variazione del clima e del microclima che interessano l'area (sono già diffusamente presenti nell'area interventi simili). Le modifiche morfologiche sono minimali e riguardano piccoli aggiustamenti morfologici per consentire il raccordo con la linea di sponda definita dall'opera di difesa spondale progettata;

per quel che riguarda la analisi delle alternative, il proponente rileva come non sia stato possibile individuare delle alternative di localizzazione, poiché il progetto si è focalizzato esclusivamente su tratte dei due corsi d'acqua che dalle modellazioni idrauliche risultavano essere oggetto di tracimazioni e a rischio rottura per sifonamenti. Inoltre, il perimetro d'intervento è molto ridotto proprio per eseguire l'adeguamento necessario nei tratti di sonda individuati dallo studio idraulico e idrogeologico, pertanto non avrebbe senso realizzare le opere in qualsiasi altro tratto dell'alveo. Infine, l'alternativa zero è considerata inaccettabile poiché l'intervento oggetto è finalizzato all'adeguamento idraulico dell'asta Farabola-Sassaia. Accettare l'alternativa zero significa ignorare lo stato di emergenza idraulica presente in sito e non attuare un intervento che porterebbe alla mitigazione del rischio idraulico;

in relazione a traffico indotto e viabilità, il proponente ha individuato che l'accesso all'area interessata dagli interventi è garantito dalla viabilità locale di Viareggio e Massarosa tramite Via della Sassaia che percorre longitudinalmente l'asta fluviale. Tale zona urbana è abbastanza trafficata sia perché è un asse di collegamento tra Viareggio e Massarosa e sia perché sono presenti molte attività produttive;

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto di quanto segue, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale:

il Comune di Viareggio, nel contributo iniziale del 18/11/2021, richiedeva alcune integrazioni in merito agli aspetti progettuali - cantierizzazione e mitigazione/compensazione delle specie vegetali - ed in merito agli aspetti ambientali - componenti flora-vegetazione e rumore - che, il proponente, con nota del 28/12/2021, ha trasmesso. Pertanto, nel contributo finale del 24/01/2022, visionata la documentazione integrativa, il Comune rileva che “*risulta approfondita la descrizione degli impatti sulla viabilità e la logistica della fase di cantiere con apposita relazione “INTEGRAZIONI STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE”*. *Risulta inoltre trasmesso l'elaborato 014_ref_f Computo Metrico Estimativo e Analisi Prezzi. Risultano Inoltre chiariti mediante l'integrazione documentale gli aspetti in merito relativamente agli espropri ed alle occupazioni temporanea (ALL.2)*”. Il Comune, in conclusione, ritiene di poter escludere il progetto dalle procedure di V.I.A. “*condizionatamente alla definizione di un apposito quadro prescrittivo nel quale verificare l'effettiva ottemperanza con particolare riferimento alle fasi di cantiere definiti maggiormente impattanti per i ricettori esposti. Si richiede inoltre di prescrivere al proponente che le misure di mitigazione individuate nel paragrafo considerazioni in base ai risultati in modalità operative di contenimento siano inserite nei capitolati di appalto in modo che risultino prescrittive per l'impresa e che seguirà i lavori*”;

l'ARPAT, nel contributo iniziale del 12/11/2021, rilevava che, nonostante *“L'analisi della documentazione evidenzia un disallineamento rispetto agli indirizzi dettati dalla disciplina di Piano dell'Autorità di Distretto Appenninico ormai datata al 2015 (per es. art. 17 e art. 20) dove si invita a correggere comportamenti tradizionali errati che hanno indotto la necessità di continui interventi di ripristino e rispetto alle normative in essere che invitano alla realizzazione di progetti integrati destinando una quota degli investimenti alle infrastrutture verdi (misure win-win). Nell'elaborazione del progetto il Consorzio, trascurando gli indirizzi della Disciplina di Piano, propone interventi tradizionali, effettuati a stralci, con una limitata visione globale orientata con prospettive più vicine ai dettami delle due direttive, Acque e Alluvioni”* tuttavia conclude che *“pur evidenziando un disallineamento rispetto agli indirizzi dettati dalla disciplina di Piano dell'Autorità di Distretto Appenninico sopra citato, trattandosi di opere che andranno a ridurre le interferenze negative tra fiumi, insediamenti e infrastrutture, conterranno l'erosione delle sponde stesse ed hanno limitate dimensioni”* esprime posizione favorevole sul progetto con *“la prescrizione, in parte già citata nel SIA, in fase di cantiere, al fine di mitigare gli effetti sull'aria e sull'acqua, di seguire le linee guida redatte da ARPAT e scaricabili [...]”* dal sito web della Agenzia.

In seguito alla richiesta del Settore scrivente di documentazione integrativa e di chiarimento, nella quale venivano recepite le raccomandazioni finali dell'Agenzia, rileva: *“Dato il trend di miglioramento della qualità delle acque si chiede che siano rispettate e messe in campo tutte le mitigazioni possibili al fine di non invertire la tendenza registrata nei monitoraggi 2019. Si richiede di valutare, laddove siano inevitabili le protezioni di sponda, la possibilità di non utilizzare massi ciclopici “naturali” o cemento bensì agire con tecniche di ingegneria naturalistica, nel rispetto degli standard paesaggistici”*. Pertanto, nel confermare la posizione favorevole, impartisce una prescrizione in fase di cantiere recepita nel presente atto;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel parere del 12/11/2021, *“precisa che il PGA non prevede l'espressione del parere da parte di questo Ente, ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”*. Le norme applicabili alle aree a pericolosità geomorfologica e da frana sono quelle del testo coordinato e al momento sono le seguenti:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- Piano di Gestione delle Acque (PGA) del distretto dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) e aggiornato con i seguenti atti:
 - “Direttiva Derivazioni”, approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018);
 - “Direttiva Deflusso Ecologico”, approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017;

In particolare, per il progetto in oggetto, l'Autorità di Bacino evidenzia che *“ha già rilasciato parere favorevole di compatibilità alla Variante PAI idraulica – bacino del Serchio nell'ambito della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto esecutivo “Lavori di adeguamento idraulico di un tratto dell'asta fluviale Farabola-Sassaia – in comune di Viareggio e Massarosa”*”, che allega al proprio contributo istruttorio;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore regionale Genio Civile Toscana Nord, nel contributo del 26/10/2021, rileva che: *“I lavori interessano un tratto del canale Farabola Sassaia e consistono nel rialzamento delle arginature mediante nuovi argini in terra, per alcuni tratti sostenuti da muri in c.a., rivestiti in pietrame, al fine di contenere le portate con tempi di ritorno TR200. La zona di intervento è compresa tra l'attraversamento di via Consorziale fino all'attraversamento di Via Cala grande per uno sviluppo dell'asta fluviale di 1600m. Le zone in cui verrà realizzato l'intervento sono 4 individuate nella tavola “planimetria degli interventi”, nelle altre zone limitrofe gli argini risultano adeguati da precedenti lavori”*. Conclude evidenziando che poiché è il Settore *“competente al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di opere previste dagli art. 97 e 98 del R.D. 523/1904, come previsto dalla L.R.80/2015, nelle adiacenze di tali corsi d'acqua e al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche”* *“Per tale progetto è stato rilasciato”* in precedenza e quindi viene confermato in questa sede *“il parere tecnico favorevole in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904”*;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario nell'istanza di avvio del procedimento;

Considerato che:

il progetto ha come obiettivo la messa in sicurezza idraulica del Canale Farobola-Sassaia e dei canali limitrofi;

gli interventi previsti sono opere di protezione spondale, realizzati in parte in materiali naturali (massi ciclopici) ed in parte in calcestruzzo, il cui scopo è la riduzione del rischio idraulico di esondazione;

la realizzazione degli interventi in progetto consentirà di ridurre il rischio idraulico nell'area ed i fenomeni di ristagno che la caratterizzano, favorendo così la fruibilità dell'area da parte della popolazione e l'arresto dei pericolosi fenomeni erosivi tipici di queste arginature;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame;

il progetto è finalizzato alla mitigazione del rischio da alluvione e quindi funzionale alla salvaguardia della incolumità pubblica, dei beni e delle infrastrutture;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti prescrizioni:

1. il proponente, in fase di realizzazione delle opere previste, deve adottare le buone pratiche di cui alle *"Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"* (ARPAT, Gennaio 2018), pubblicate sul sito web dell'Agenzia. Dette pratiche devono essere portate a conoscenza della impresa appaltatrice, anche tramite il loro inserimento nel Capitolato speciale di appalto;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a controllo a cura di ARPAT che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019);

l'adozione di misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

per le protezioni di sponda, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica e l'utilizzo di scogliere in massi non legati con calcestruzzo;

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al Proponente, quanto segue, con riferimento alle pertinenti disposizioni normative e norme di piano, come emerse in sede istruttoria:

il recepimento nel Capitolato di appalto delle misure di mitigazione previste dal proponente nella documentazione agli atti del procedimento;

le misure di mitigazione della produzione di emissioni diffuse da polveri in fase di cantiere, di cui al paragrafo 6 della parte seconda del Piano regionale della qualità dell'aria;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art. 40 ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune interessato una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento (anche attraverso il necessario inerbimento delle porzioni interessate da scavo e riporto) e la rimozione di macchinari, attrezzature e installazioni utilizzate, nonché la rimozione dei rifiuti prodotti;

quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 7/2005, in merito alla tutela della fauna ittica, nonché le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla D.G.R. n.1315 del 28/10/2019;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le pertinenti indicazioni della pianificazione di bacino del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed in particolare, con riferimento al PGA, la necessità che sia assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo e/o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di *“Lavori di adeguamento idraulico di un tratto dell'asta fluviale Farabola-*

Sassaia”, nei Comuni di Viareggio (LU) e Massarosa (LU), proposto dal Consorzio di bonifica n.1 Toscana Nord (sede legale: Via della Migliarina n.64, Viareggio - LU; C.F.: 02350460461), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto della prescrizione e con l’indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quale Soggetto competente al controllo dell’adempimento della prescrizione di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quello indicato nella singola prescrizione. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell’art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al Proponente Consorzio di bonifica n.1 Toscana Nord;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Sistema Regionale della Formazione:
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema**

DECRETO 27 gennaio 2022, n. 1097
certificato il 27-01-2022

D.G.R. nr. 988/2019 e ss.mm.ii. - Elenco regionale degli Esperti della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze - Modifica per integrazione di nuovi nominativi.

LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge regionale 32/2002, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera della Giunta regionale del 29 luglio 2019, n. 988 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii. ed in particolare l'allegato A, che al paragrafo D.2.3.1 stabilisce che l'amministrazione regionale provvede tramite decreto del Dirigente del Settore competente alla gestione e all'aggiornamento dell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze (EVAC), specificando i requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione nel suddetto elenco e le finalità e le condizioni di permanenza nell'Elenco regionale;

Preso atto che per l'inserimento nell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze è necessario possedere i Titoli, un'esperienza lavorativa e una formazione specifici, come previsto dal punto D.2.3.1.a dell'Allegato A alla DGR n. 988/2019 e ss.mm.ii.;

Considerato il Decreto Dirigenziale n. 11363 del 25/07/2017, come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 13231 del 13/09/2017, con il quale sono state approvate le indicazioni operative per la presentazione di candidature per l'attività formativa riconosciuta da parte delle agenzie formative accreditate finalizzata alla iscrizione nell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze (EVAC);

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 2913 del

25/02/2021 avente ad oggetto "D.G.R. nr. 988/2019 e ss.mm.ii. - Elenco regionale degli Esperti della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze - Modifica per integrazione di nuovi nominativi" con il quale il Settore regionale competente ha provveduto da ultimo all'aggiornamento dell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC) a seguito delle nuove domande pervenute;

Preso atto che è pervenuta al Settore "Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema" domanda di inserimento nell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC), Prot. n. 0013018 del 14/01/2022, da parte di un candidato risultato idoneo al percorso formativo di cui al Decreto Dirigenziale n. 11363 del 25/07/2017, come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 13231 del 13/09/2017;

Ritenuto, a seguito di istruttoria della domanda pervenuta, di procedere all'inserimento nell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze (EVAC) del suddetto candidato, come risulta nell'Allegato "A" al presente atto;

Ritenuto di aggiornare conseguentemente l'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze, Allegato "B" del presente atto, che integra e sostituisce il precedente approvato con Decreto Dirigenziale n. 2913 del 25/02/2021;

Ritenuto necessario che ciascun soggetto inserito nell'Elenco regionale degli Esperti della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze (EVAC), comunichi al Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema qualsiasi modifica nei propri dati personali, al fine di rendere l'Elenco regionale costantemente aggiornato;

DECRETA

1. di inserire nell'Elenco regionale degli "Esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze" (EVAC), il candidato che ha presentato la domanda e che, a seguito dell'istruttoria, è risultato idoneo per l'inserimento nel citato Elenco, come risulta nell'Allegato "A" del presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. di approvare l'Elenco regionale aggiornato degli "Esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze" (EVAC), Allegato "B" del presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che sostituisce l'Elenco regionale approvato con Decreto Dirigenziale n. 2913 del 25/02/2021;

3. di stabilire che ciascun soggetto inserito nell'Elenco regionale degli "Esperti della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze" (EVAC), è tenuto a comunicare al Settore "Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema" qualsiasi modifica nei propri dati personali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente per legge nei relativi termini.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Cecilia Chiarugi

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A)

ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI IN ESITO AL PERCORSO DI FORMAZIONE CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA

N. d'ordine	COGNOME	NOME
1	MENGOZZI	CIPRIANA

Allegato B)

ELENCO REGIONALE DEGLI ESPERTI DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE		
N° D'ORDINE	COGNOME	NOME
1	ABATANGELO	FRANCESCA
2	ABBATE	SIMONE
3	ACQUAVIVA	GIUSI
4	ADAMO	ANTONIETTA
5	AGERONI	MORENO
6	AGNOLUCCI	STEFANO
7	AGOSTINI	BARBARA
8	AIAZZI	MARZIA
9	AIUDI	ELISABETTA
10	ALBANO	MARIA
11	ALBERTI	FEDERICO
12	ALBERTI	GIUSEPPE
13	ALDINUCCI	RICCARDO
14	ALFAIOLI	ALESSANDRO
15	ALIGHIERI	DONATELLA
16	ALLORI	DONATELLA
17	AMADEI	ELENA
18	AMARI	FEDERICO
19	AMATO	ANTONELLA
20	AMBROSINO	GRAZIA
21	AMERINI	AMBRA
22	AMIDEI	ALESSANDRO
23	AMO LOBERA	VIRGINIA
24	AMODEI	EMANUELE
25	AMORELLI	CRISTIAN
26	ANCIAX	PATRICIA ALICE GERMAINE
27	ANDREI	VIRNA
28	ANDREINI	CATERINA
29	ANGELI	GIULIANO
30	ANGELONI	MANOLA
31	ANSEMI	MARINA
32	AQUILINI	SILVIA
33	ARCANGELI	STEFANO
34	ARFAIOLI	SILVIA
35	ARGENTIERI	ALESSIA
36	ARMANINI	ESTER
37	ATZENI	MARIA CRISTINA
38	AUTHOM	FRANCOISE
39	AVANZONI	SONIA
40	AVERSA	ALESSANDRO
41	BACCICHET	ELISA
42	BACCIOLI	FILIPPO
43	BAGGIANI	DENISE
44	BAGGIANI	DANIELE
45	BAISTROCCHI	ELENA
46	BALDACCI	VALENTINA
47	BALDACCI	MELANIA
48	BALDACCI	RICCARDO
49	BALDELLI	ELENA
50	BALDI	ANNALISA
51	BALDI	LAURA
52	BALESTRI	VALENTINA
53	BALLERI	VALENTINA

54	BALLONI	ILARIA
55	BANDINI	ANNA
56	BANDINI	ALESSIA
57	BANI	ROBERTA
58	BARACCHINI	PAOLO
59	BARBAFIERA	FRANCESCO
60	BARBARANI	BARBARA
61	BARBERA	FRANCESCO
62	BARBIERI	MARCO
63	BARBUTO	ELEONORA
64	BARDAZZI	CRISTINA
65	BARDAZZI	LAURA
66	BARDELLI	ELISA
67	BARDI	MASSIMILIANO
68	BARGAGLI	SANDRA
69	BARGELLINI	SIMONA
70	BARGHETTI	MARICA
71	BARGHI	VALENTINA
72	BARONCELLI	FRANCESCA
73	BARSANTI	ILJA
74	BARSI	SILVIA
75	BARSOTTI	LUCIA
76	BARTALETTI	ISABELLA
77	BARTOLI	ALESSANDRO
78	BARTOLI	ANNA MARIA
79	BARTOLINI	DANIELA
80	BARTOLINI	LUCIANO
81	BARTOLINI	SILVIA
82	BASILICO	TERESA
83	BASSI	GUIDO
84	BASTONE	MARIA FILOMENA
85	BATTISTI	DEBORA
86	BAZZANI	FRANCESCA
87	BAZZUCCHI	MARTA
88	BECATTINI	ANNA MARIA
89	BECCI	STEFANO
90	BECUZZI	SARA
91	BEDINI	MARINA
92	BELLACCINI	SIMONA
93	BELLE'	NADIA
94	BELLI	PAOLO
95	BELLI	MATTEO
96	BELLONI	GIANCARLO
97	BELLUCCI	ANDREA
98	BENASSI	CECILIA
99	BENEDETTI	MARTINA
100	BENNATI	LORENA
101	BENVENUTI	LUCIA
102	BENVENUTI	SILVIA
103	BERLINCIONI	ELISABETTA
104	BERNABEI	RAFFAELLA
105	BERNARDI	MARGHERITA
106	BERNESCHI	MORENA
107	BERNINI	SABRINA
108	BERTILACCHI	GIANNA
109	BERTINI	VALENTINA
110	BERTOLACCI	SABRINA
111	BERTOLINI	FEDERICO
112	BERTOLOTTO	ANGELA
113	BERTONCINI	MICHELA
114	BERTONERI	CLAUDIO
115	BERTUCCELLI	ELISABETTA

116	BERTUCCI	LIA
117	BETTINETTI	DANIELE
118	BETTINI	BEATRICE
119	BIAGIOLI	GIUSEPPE
120	BIAGIOTTI	SONIA
121	BIANCHI	MARCELLA
122	BIANCHI	MARIA PIA
123	BIANCHI	PATRIZIA
124	BIANCHI	ALESSIA
125	BIANCHINI	FRANCESCA
126	BIANCHINI	MARCO
127	BIANCHINI	CLAUDIA
128	BIANCULLI	VINCENZO
129	BIGAZZI	BARBARA
130	BIGAZZI	ANDREA
131	BIGICCHI	LUCA
132	BIGLIAZZI	ILARIA
133	BILLERO	SIMONETTA
134	BILLI	MARCO
135	BINAZZI	BENEDETTA
136	BIONDI	SERENA
137	BIONDI	RENATO
138	BIONDINI	ANNA
139	BISORI	GIORGIANA
140	BITOSSI	SAVERIO
141	BOCCARDI	PAOLA
142	BOGI	SIMONE
143	BOLANO	DANIELA
144	BONAIUTI	GIOVANNI
145	BONCOMPAGNI	LORENZA
146	BONELLI	CAMILLA
147	BONGI	MICHELA
148	BONGIORNI	STEFANIA
149	BONI	ELENA
150	BONI	ALESSANDRO
151	BONNI	SARA
152	BONOMELLI	ROMINA
153	BORGHI	PAOLO
154	BORGHINI	SIMONA
155	BORSELLI	SIMONE
156	BORSI	AUGUSTO
157	BOSCHI	VALENTINA
158	BOSI	ANNA PAOLA
159	BOSIO	SILVIA
160	BOTTA	FLORIANA
161	BOTTAI	BENEDETTA
162	BOTTIGLIERI	GIOVANNI
163	BRACCINI	FABRIZIO
164	BRANDI	MARIA GRAZIA
165	BRASCHI	ANDREA
166	BRAZZINI	MARTINA
167	BRECCIONE MATTUCCI	CARMELITA
168	BRESCI	MONICA
169	BRETTONI	ELENA
170	BRIAMONTE	ROSA
171	BRIGIOLINI	ELISA
172	BROGI	MONICA
173	BROGI	MIRKO
174	BRONDI	CARLOTTA
175	BRUGNOLA	MARCO
176	BRUNELLI	MANUELA
177	BRUSCAGLIONI	LIVIA

178	BRUSCHI	PAOLO
179	BRUSCHI	SABRINA
180	BUCALOSSI	MIRIANA
181	BUCCIARDINI	TIZIANO
182	BUCEFARI	ELENA
183	BUGATTI	VIVIANA
184	BUGLIONI	CHIARA
185	BURACCHI	VERA
186	BURCHIETTI	ELISA
187	BURICHETTI	CARLO
188	BUSCIONI	LOREDANA
189	BUSELLI	ILARIA
190	BUZZI	PAOLO
191	CAGNACCI	LISA
192	CALABRÒ	ESTER
193	CALAMIDA	GIORGIA MARIA TERESA
194	CALELLA	CRISTINA
195	CAMORRI	TIZIANA
196	CAMPIGLI	SERENA
197	CANACCINI	LISA
198	CANEPONI	VALERIA
199	CANGIOLI	BENEDETTA
200	CANONICI	ALESSANDRO
201	CANTINI	FABIO
202	CANTINI	STEFANIA
203	CAPECCHI	GLORIA
204	CAPILUPPI	LUCA
205	CAPITONI	SABRINA
206	CAPORALI	PAOLA
207	CAPPELLI	SIMONE
208	CAPPELLI	VANESSA
209	CAPPELLI	SARA
210	CAPPERUCCI	SONIA
211	CAPRIO	CRISTINA
212	CAPUANO	MARGHERITA
213	CARAMELLI	MATTHIEU
214	CARAVIELLO	CINZIA
215	CARBONE	LUCIANA
216	CARBONI	MANUELA
217	CARFAGNO	GRAZIA
218	CARLI	DAMIANO
219	CARNEVALETTI	CHIARA
220	CAROSCIOLI	GIORGIA
221	CARPIGIANI	MASSIMO
222	CARRARI	IVO
223	CARTAGENOVA	CHIARA
224	CARTOCCI	GIULIA
225	CASAGRANDE	LUIGI
226	CASAROSA	LUCIA
227	CASINI	SIMONE
228	CASSETTAI	TATIANA
229	CASTALDI	LUCIA
230	CASTELLARI	ELENIA
231	CASTIELLO	DOMENICO
232	CASTILLO	GUADALUPE MAGALY
233	CATACCHINI	MATTEO
234	CATALDO	PIETRO ANTONIO
235	CATAVERO	CAROLINA
236	CAUCI	CAMILLA
237	CAVALLINI	CONSUELO
238	CAVANNA	DANIILA
239	CAVICCHIOLI	PAOLO

240	CECCHERINI	RICCARDO
241	CECCHERINI	GIAN PIERO
242	CECCHI	MARTINA
243	CECCHI	STEFANIA
244	CECCHI	MIRKO
245	CECCHINI	MONICA
246	CENTONZE	MARIA
247	CENTURRINO	FLAVIA
248	CERBUCCI	GIUSEPPE
249	CERRINA FERONI	SIMONE
250	CESARETTI	VALENTINA
251	CESOLINI	GABRIELE
252	CEZZA	LUCIANA
253	CHIARI	IRENE
254	CHIESA	ALESSANDRO
255	CHIOCCHINI	LUCIA
256	CHIRIVI'	GIAMPAOLO
257	CHIRU	ELENA DANIELA
258	CHITI	RENATA
259	CIACCI	GIORGIO
260	CIAFFONE	ANNA
261	CIAFRE'	MARINA
262	CIAMPALINI	FRANCESCA
263	CIAMPELLI	ELEONORA
264	CIANTI	SARA
265	CIARELLI	GELSOMINA
266	CIARI	GIADA
267	CIARI	SABRINA
268	CILINDRI	ROSALIA
269	CINALI	MARTINA
270	CINI	SIMONE
271	CIOCCOLANI	LEONARDO
272	CIOFI	JESSICA
273	CIOFI BAFFONI	SILVIA
274	CIOLI	MONICA
275	CIONI	VALENTINA
276	CITRINITI	GAIA
277	CIULLI	IRENE
278	CLAY	PATRICIA JANE
279	COCCO	ERICA
280	CODELUPPI	ENRICA
281	COLLI	FRANCESCA BEATRICE
282	COLLIGIANI	DANIELA
283	COLOMBI	ROBERTA
284	COLOMBINI	ELISABETTA
285	COLOMBINI	ELENA
286	COLOMBO	DANIELA
287	COLOMBO	GIULIANA
288	COLOMBO	IVANO FRANCO
289	COLOMBO	MARCO
290	COLOTTO	DANIELA
291	COLUCCI	ROMINA
292	COLZI	ANNA
293	COLZI	SARA
294	COMANDUCCI	ILARIA
295	COMPARINI	LAURA
296	CONACE	MARIANNA
297	CONSIGLI	COSTANZA
298	CONTI	TERESA
299	CONTI	SIMONA
300	CONTI	SAMANTA
301	CONTICELLI	VALENTINA

302	CONTINI	VALENTINA
303	CONVALLE	ANTONELLA
304	CORDONI	NICOLA
305	CORDURI	ANDREA
306	CORONA	FRANCO
307	CORRADINI	GIULIA
308	CORRADINI	ANDREA
309	CORRADO	ANTONIO
310	CORRIDORI	ALESSIO
311	CORSANI	SARAH
312	CORSI	FRANCESCA
313	CORSINI	GIOVANNA
314	CORSINI	MARIA PATRIZIA
315	CORSINOVI	MARTA
316	CORTI	ENRICA
317	CORTI	FABIO PIETRO
318	CORTI	MAURA
319	CORVINO	ANNAMARIA
320	COSTOLI	FRANCESCA
321	COTTA RAMUSINO	PATRIZIA
322	COVERI	DEBORAH
323	CRISONA'	GIOVANNI
324	CROCI	FABIO
325	CROCIANI	CHIARA
326	CUFFARI	TINA
327	CUPIDO	MICHELA
328	CURIONE	DIANA
329	D'AGOSTINO	DONATELLA
330	D'INVERNO	PASQUALE
331	D'AGOSTINO	ASSUNTA
332	D'ALESSIO	CARMINE
333	DA VALLE	LUCA
334	DA VELA	MARCO
335	DAL PIAZ	LUCILLA
336	DAL PORTO	FRANCESCA
337	DE ANDREIS	ALESSIA
338	DE BLASI	GIOVANNI
339	DE CONCILIIIS	LUCIA
340	DE FALCO	STEFANIA
341	DE MIGLIO	FEDERICA
342	DE POMPA	DEBORA
343	DE ROSA	ALESSANDRO
344	DE ROSA	MARIA
345	DE ROSA	RENATO
346	DECIA	SONIA
347	DEGL' INNOCENTI	BIANCA
348	DEGLI INNOCENTI	ALESSANDRO
349	DEIDDA	DEBORA
350	DEL BALIO	MICHELA
351	DEL BIANCO	EMILIO
352	DEL BUONO	UMBERTO
353	DEL CARLO	RICCARDO
354	DEL GAUDIO	ANGELA DOLORES PIA
355	DEL GRANDE	MIRKO
356	DEL LUNGO	CLAUDIA
357	DEL VECCHIO	NICOLA
358	DEL VIGNA	LUISELLA
359	DELLA CHIESA	ELIA CELESTINA
360	DELLA SANTA	SILVIA
361	DELLABELLA	CRISTINA
362	DI CRESCENZIO	SARA
363	DI FONZO	GERARDO

364	DI LEO	FRANCESCA
365	DI MARIA	FRANCESCO
366	DI NARDO	GIOVANNA
367	DI PIETROGIACOMO	LUCIA
368	DILILLO	ANDREA
369	DINI	LAURA
370	DIURNO	CARMINE
371	DOCCINI	SAVERIO
372	DOLCI	ELENA
373	DONA'	GIUSEPPE
374	DONATI	MARINA
375	DONATINI	ELISA
376	DONDOLINI	ANTONIO
377	DONGARRA'	SILVIA
378	DONINI	PAOLA
379	DREONI	BARBARA
380	ELMETTI	VALENTINA
381	EMILIO	SABRINA MANUELA
382	ERCOLINI	LINA
383	ESPOSITO	SALVATORE
384	FABBRI	BIANCANGELA
385	FABBRI	GIAMPIERO
386	FABBRI	MASSIMO
387	FABBRONI	MARTA
388	FABRIZIO	FABIO
389	FAGGI	ROBERTA
390	FAGIOLI	ALESSIA
391	FAGIOLINI	IRENE
392	FALCIANI	NADIA
393	FALINI	ENRICO
394	FALORNI	MANOLA
395	FALSINI	ANGIOLO
396	FANFANI	FLAVIANO
397	FANTI	EDI
398	FASANO	IDA
399	FAUCEGLIA	VINCENZO
400	FAVALI	FABIO
401	FAVATA	MARCELLA VINCENZA
402	FAVILLI	CARLA
403	FAZZI	PAOLA
404	FEDERICI	PAOLA
405	FERI	CLAUDIA
406	FERRARI	FRANCESCA
407	FERRI	TANIA
408	FERRINI	ALBERTO
409	FERRUCCI	VALENTINA
410	FINESCHI	ANTONELLA
411	FIORE	MARILENA
412	FISTESMAIRE	PATRIZIA
413	FOCARDI	FRANCESCA
414	FONTANA	SANDRA
415	FONTANINI	PIERA
416	FONTE	GIOVANNA
417	FRAGALA'	VITTORIA
418	FRANCESCHI	EVA
419	FRANCESCONI	MARZIO
420	FRANCI	GIUDITTA
421	FRASCATI	CRISTINA DINA
422	FRATINI	RACHELE
423	FREGOLI	CINZIA
424	FRILLI	ELENA
425	FUSCO	MARIA CRISTINA

426	GABBRIELLI	DANIELE
427	GABRIELLI	GABRIELLA
428	GALATI	VINCENZO
429	GALLI	MONICA
430	GALLI	STEFANIA
431	GALLO	FRANCESCO
432	GALLOTTA	ANTONIO
433	GAMBACCINI	MARCO
434	GARAVELLI	PIERO
435	GARGANI	MARIA GUIA
436	GAZZARRI	GRAZIANO
437	GAZZARRINI	FABIO
438	GELLI	PAOLO
439	GHERARDI	LEONORA
440	GHERI	CINZIA
441	GHEZZI	LETIZIA
442	GHIRI	MASSIMILIANO
443	GIACHETTI	NATALIA
444	GIACOMELLI	ELENA
445	GIACONA	CINZIA
446	GIACONI	NICOLA
447	GIAMMATTEI	ANDREA
448	GIAMPAOLI	GIACOMO
449	GIANARDI	LETIZIA
450	GIANI	VIRGINIA
451	GIANI	VALENTINA
452	GIANNACCINI	ELISA
453	GIANNETTA	LORETTA
454	GIANNINI	MARIALUISA
455	GIANNONI	LAURA
456	GIARROCCO	SILVIA SIMONA
457	GIORDANI	CONSUELO
458	GIORGI	CHIARA
459	GIORNI	STEFANO
460	GIOVACCHINI	ELISABETTA
461	GIOVANNELLI	FRANCESCA
462	GIOVANNELLI	MARCO
463	GIOVANNINI	DANIELA
464	GIOVANNONI	STEFANO
465	GISTRI	ALBERTO
466	GIUSEPPONI	CHIARA
467	GIUSTI	PIER PAOLO
468	GIUSTI	EMILIA
469	GORACCI	SANDRA
470	GORI	NOELA
471	GORI	SIMONA
472	GORI	TERESA
473	GOSTINELLI	VALTER
474	GOTTARDO	FEDERICA
475	GOZZI	ISABELLA
476	GRADILONE	COSTANTINO
477	GRANCHI	MASSIMO
478	GRASSI	ROSSELLA
479	GRASSI	GERARDO
480	GRASSI	RAFFAELLA
481	GRECO	ELISA
482	GRIFONI	GUIDO GALILEO
483	GRILLI	SUSANNA
484	GRISPO	SONIA
485	GROSSI	ELISABETTA
486	GUASTINI	MARCO
487	GUAZZINI	SIMONA

488	GUAZZINI	FRANCESCA
489	GUERRAZZI	UBALDO
490	GUGLIELMO	VITTORIA
491	GUIDI	SONIA
492	GUIGLI	STEFANO
493	GURNARI	FLORINDA
494	HUERTA MORAN	MARIA DEL MAR
495	IANNACCONE	CINZIA
496	IANNIS	GIULIO
497	IANNOTTA	ROSA
498	IMBRENDA	NICOLA
499	IMPARATI	GIANCARLO
500	IMUNDO	SILVIA
501	INGELIDO	CATERINA
502	INNOCENTI	CLAUDIA
503	INNOCENTI	GIANNA LIA
504	ISU	RICCARDO
505	IZZO	STEFANIA
506	JARA ROMERO	RAQUEL
507	KANNISTO	MINNA MARIA
508	LA LETTA	FRANCESCA
509	LA MANTIA	DAVID
510	LACAGNINA	AGATA
511	LAMANNA	INCORONATA CRISTINA
512	LAMBARDI	MONICA
513	LAMBRUSCHINI	ELISABETTA
514	LAMBRUSCHINI	LEONARDO
515	LANCELLOTTI	PAOLA
516	LANDI	LAURA MARIA
517	LANDRISCINA	ROSSELLA
518	LANG	ALESSANDRA
519	LASTRUCCI	MATTEO
520	LASTRUCCI	MARINA
521	LAZZARESCHI	ALESSANDRA
522	LAZZAROTTI	MARIA GIOVANNA
523	LAZZERI	ANTONELLA
524	LAZZERI	GIUSEPPE
525	LEMMI	PAMELA
526	LENCI	VERONICA
527	LENZI	FRANCESCA
528	LEONARDI	PAOLO
529	LEPORINI	ANTONELLA
530	LEPRI	ERICA
531	LEPRI	MARIA GRAZIA
532	LESSI	ERIKA
533	LEVEROTTI	GIOVANNA
534	LIBERATORI	ANNA
535	LIBERTELLA	ANNALISA
536	LINATI	ELISABETTA
537	LIPPI	JESSICA
538	LIRONI	IACOPO
539	LOISI	KATIA
540	LOLO	MONICA
541	LOMBARDI	ANGELA
542	LORENZONI	ANGELO
543	LORIERI	BARBARA
544	LOTTINI	CLAUDIA
545	LOVARI	MICHELE
546	LUCARINI	SARA
547	LUCCHESI	ILARIA
548	LUCHETTI	VALENTINA
549	LUNARDI	VIVIANE

550	LUZZI	GIULIO
551	MACCHIAROLA	ANTONELLA
552	MADIAI	MASSIMILIANO
553	MAFFEI	VERONICA
554	MAGGINI	CRISTIANO
555	MAGINI	MICHELE
556	MAGNANI	MARLÈNE
557	MAGOTTI	MARCELLA
558	MALACALZA	ANNA
559	MALARBY	SERENA
560	MALIZIA	NUNZIO
561	MALUCCHI	RAFFAELLA
562	MANCINI	LETIZIA
563	MANCINI	MIRIAM
564	MANCINI	SILVIA
565	MANCINI	ALESSANDRO
566	MANCO	ALESSIA
567	MANETTI	CINZIA
568	MANFREDI	CLARA LUISA
569	MANGANELLI	ROBERTA
570	MANGANI	SABRINA
571	MANGIERI	DOMENICA
572	MANIA	ROSAURA IVANA
573	MANNUCCI	ENRICO
574	MANNUCCI	MARCO
575	MANZUOLI	MARCO
576	MAORET	TIZIANA
577	MAPELLI	FABIANA CLELIA
578	MARANI	FLAVIA
579	MARCELLI	DEBORA
580	MARCHESI	SILVIA
581	MARCHESIELLO	MARGHERITA
582	MARCHETTI	ALESSANDRA
583	MARCHETTI	IRENE
584	MARCHI	RAFFAELA
585	MARCHI	SARA
586	MARCHISEPPE	ILARIA
587	MARIANELLI	VERONICA
588	MARIANI	PATRIZIA
589	MARIGO	MARCO
590	MARINARI	MONICA
591	MARINI	DEBORA
592	MARIOTTINI	VALENTINA
593	MAROTTA	SIMONETTA
594	MARRACCINI	LAURA
595	MARRANI	CRISTINA
596	MARRATA	ALESSANDRA
597	MARRUCCI	ELEONORA
598	MARRUCCI	SONDRA
599	MARTELLINI O NOCENTINI	LUCILLA
600	MARTINI	ROBERTO
601	MARTINI	CHIARA
602	MARTINI	ANNA
603	MARZOLLA	SARA
604	MASETTI	GIOVANNA
605	MASI	BARBARA
606	MASTI	FERNANDO
607	MASTROCESARE	BRUNELLA
608	MATTEI	GIOVANNI
609	MATTEINI	LIBERA
610	MAURELLA	ROBERTO
611	MAZZETTI	ELISABETTA

612	MAZZITELLI	SARA
613	MAZZONI	MARINA
614	MEARINI	CLAUDIA
615	MECATTI	DAVIDE
616	MECCHERI	SIMONA
617	MEGALE	PIETRANTONIO
618	MENCACCI	MARCO
619	MENCI	ARIANNA
620	MENCUCCINI	ALBA
621	MENEGHINI	GIORDANO
622	MENGOZZI	CIPRIANA
623	MENICHETTI	FERNANDO
624	MEOLI	SILVIA
625	MEONI	MARTA
626	MERCURI	ROBERTA
627	MEUCCI	COSTANZA
628	MEUCCI	DONELLA
629	MICHELACCI	RACHELE
630	MICHELETTI	PAOLA
631	MICHELETTI	VERONICA
632	MICHELI	BARBARA
633	MICHELI	MICHELE
634	MICHELUCCI	MARCO
635	MILANI	STEFANIA
636	MILANO	NICOLETTA
637	MINACCI	CINZIA
638	MINETTI	GHERI
639	MINTRONE	ADELE
640	MINUTI	CINZIA
641	MIOLO	IRIS
642	MIRRI	SILVIA
643	MISITI	ANNA MARIA PIA
644	MODICA	ROSARIA GEMMA MARIA
645	MONACO	ANGELO
646	MONTANARELLA	MARIA
647	MONTEMURRO	NICOLA
648	MONTINI	LAURA
649	MORANDI	FEDERICA
650	MORANDI	FRANCESCA
651	MORANDI	CINZIA
652	MORBIDI	MARISA
653	MORELLI	FRANCESCA
654	MORELLI	NICCOLO'
655	MORELLI	ANGELA
656	MORETTI	GIULIA
657	MORETTI	SANDRA
658	MORETTI	SIMONA
659	MORETTI	PAOLO
660	MORGANTI	ELENA
661	MORI	ROSSELLA
662	MORI	ALESSIA
663	MORONI	FEDERICA
664	MORROCCHESI	ANTONELLA
665	MORUZZO	ROBERTA
666	MOSCHETTI	FRANCESCA
667	MOSCHINI	BENEDETTA FRANCA
668	MOSTARDI	FEDERICA
669	MOSTARDINI	ELENA
670	MUGNAINI	DEBORA
671	MUSETTI	LUCA
672	MUSSO	TIZIANA
673	NANNI	MARIKA

674	NANNINI	SAMANTA
675	NAPOLITANO	MELANIA
676	NAPPINI	SIMONE
677	NARDINI	MASSIMO
678	NEBBIAI	ROBERTO
679	NENCIONI	GIOVANNA
680	NERI	ARIANNA
681	NERI	CRISTINA
682	NERI	MONICA
683	NESI	GIANLUCA
684	NESI	MATILDE
685	NICCOLAI	ELENA
686	NICCOLINI	ILARIA
687	NICOLAIDES	NICOLAS
688	NIERI	CECILIA
689	NINCI	FABIO
690	NIOSI	LEONARDO
691	NISTICO'	ALESSANDRO
692	NOCENTINI	SARA
693	NOSSO	SABRINA
694	NOVELLI	MONICA
695	NUTI	NICOLA
696	OCCHIPINTI	MARIA LETIZIA
697	ODDI	MARCELLA
698	OLIVERI	PATRIZIA
699	OLIVIERI	CAMILLA
700	OMODEO	MARIA
701	ONGARO	SARA
702	ORLANDI	KATIA
703	ORLANDI	STEFANO
704	ORLANDO	GABRIELLA
705	PACCHIEROTTI	FRANCESCO
706	PACCHINI	MONICA
707	PACHETTI	MASSIMILIANO
708	PACINI	STEFANO
709	PAFFETTI	MARZIA
710	PAGAN	ANDREA
711	PAGANINI	FRANCESCA
712	PAGLIAI	ELENA
713	PAGNI	CINZIA
714	PALAGI	GABRIELLO
715	PALAGINI	ANTONIO
716	PALAGINI	ELISA
717	PALAMIDESSI	MARTA
718	PALAZZO	ERIKA
719	PALCHETTI	LAURA
720	PALLA	GRAZIELLA
721	PALLOTTA	MARIA TIZIANA
722	PAMPALONI	STEFANIA
723	PAMPANA	ORNELLA
724	PANATTONI	SARA
725	PANDOLFI	SANDRA
726	PANELLI	CHIARA
727	PANICHI	FRANCESCA
728	PANICUCCI	ALESSANDRA
729	PANNOCCHIA	IOLETTA
730	PAOLI	CLAUDIO
731	PAOLINI	ANDREA
732	PAPI	ROBERTA
733	PAPPALARDO	SABRINA
734	PAPPALARDO	DARIO
735	PARADISI	PAOLA

736	PARIGI	LUCA
737	PAROLISI	SABATO
738	PARRETTI	CHIARA
739	PARRINO	SAVERIO MAURIZIO
740	PASTORELLI	ANNA
741	PASTORINO	SUSANNA
742	PATERNOSTRO	SALVATORE
743	PAZZAGLI	PAOLA
744	PECCHENEDA	MARIA TERESA
745	PECCHIOLI	SIMONA
746	PELLEGRINELLI	ANDREA
747	PELLEGRINI	LUISA
748	PERO	MARIA GIOVANNA
749	PERONE	ORSOLA
750	PESCAGLINI	SILVIA
751	PESCINI	VALERIA
752	PESCIULLESI	ALESSANDRA
753	PESETTI	ANDREA
754	PETRENI	GIULIA
755	PETRI	CRISTINA
756	PETRI	RICO
757	PETRUCCI	PAOLA
758	PETTINATI	ROSSELLA
759	PETTORINI	MARIACRISTINA
760	PIAGENTINI	FRANCESCA
761	PIANCASTELLI	IRENE
762	PIANDELAGHI	DANIELA
763	PIANETI	DONATELLA
764	PIANI	ELENA
765	PICCHI	ORIANA
766	PICCHI	CRISTIANA
767	PICCHI	SILVIA
768	PICCINI	FRANCESCA
769	PICCOLO	ADELE
770	PICCONCELLI	EMMA
771	PICHLER	UTE
772	PIERETTI	FRANCA
773	PIERI	ALESSANDRA
774	PIERI	BARBARA
775	PIERI	SIMONA
776	PIERONI	MARCO
777	PIETROSANTI	ANGELA
778	PIGLIAPOCHI	CLAUDIA
779	PINI	ANDREA
780	PINI	CLAUDIA
781	PINI	MICHELA
782	PINO	LUIGI
783	PINZANI	SERENELLA
784	PIPPOLINI	MARCO
785	PIRAS	GIUSEPPINO
786	PIROTTA	PIERO
787	PIROZZI	CAROLINA
788	PISANI	MICHELA
789	PISCITELLI	CARMEN
790	PIZZUTI	FERDERICA
791	PODESTA'	GIORGIA
792	POGGI	DANILO
793	POGNI	PATRIZIA
794	POLI	DAVIDE PAOLO
795	POLIDORI	GIULIA
796	POLVEROSI	PAOLO
797	POMPIZZI	ALESSANDRO

798	POMPIZZI	ALESSIO
799	POPONCINI	SILVIA
800	PORRETTI	ILARIA
801	PORTOLANI	EMANUELA
802	POSSENTI	ILARIA
803	POTENTI	ALESSANDRA
804	POTINI	CRISTINA
805	PRATESI	LUIGI
806	PRATESI	MARIA PAOLA
807	PRECI	TINKA
808	PRIMAVERA	ANNALISA
809	PROFETI	ELENA
810	PROFETI	BARBARA
811	PROFETI	SILVIA
812	PROVENZA	ALFREDO
813	PROVENZANI	AUGUSTA
814	PROVEDI	SILVIA
815	PUCCI	GAIA
816	PUCCINI	ORETTA
817	PUGGELLI	BEATRICE
818	PUGI	CRISTINA
819	PUGLIESE	PAOLA
820	PULIDORI	FRANCESCO
821	PULIDORI	IRENE
822	PUPPA	DAVIDE
823	RAFFA	DOMENICO
824	RAIMONDO	GIANLUCA
825	RAMALLI	NADIA
826	RAMBERTI	MATTEO
827	RANDAZZO	KATIA GIUSEPPINA
828	RAUSSE	PAOLO
829	RAVEGNANI	ANNA
830	RAZZI	REALMO
831	REGOLI	FRANCESCA
832	RENZI	GIORGIO
833	RENZI	MONIA
834	RICCI	ILENIA
835	RICCI	LORENZO
836	RICCI	MANRICO
837	RICCI	CLAUDIA
838	RIGHINI	CAMILLA
839	RIGONI	SIMONA
840	RIZZI	ROBERTA
841	ROCCHI	LAURA
842	ROCCHI	RAMONA
843	RODRIGUEZ	CARLO RENATO
844	RODRIGUEZ	MICAELA
845	ROGGI	ALICE
846	ROLLE	EMILIANO
847	ROMAGNOLI	SILVIA
848	ROMAGNOLI	RINALDO
849	ROMAGNOLI	SILVIA
850	ROMAN	CRMEN ANGELA
851	ROMITI	DANIA
852	ROMOLINI	RICCARDO
853	ROSATI	ORNELLA
854	ROSATI	PAOLO
855	ROSI	RICCARDO
856	ROSSETTI	VINCENTE DANIEL
857	ROSSETTI	ARIEL MATIAS
858	ROSSETTI	NICOLAS ADRIAN
859	ROSSETTI	FERNANDO EZEQUIEL

860	ROSSI	ILENIA
861	ROSSI	PAOLA
862	ROSSI	MARIA GRAZIA
863	ROSSI	BEATRICE
864	ROTONDA	MARIO
865	RUGGIERI	ANTONIA
866	RUIZ ALMARALES	SUZEL
867	RUSSO	PATRIZIA
868	RUSTIONI	STEFANO
869	SABA	MARIA LINA
870	SABA	SONIA LINA
871	SABATINI	SERENA
872	SADOCCHI	CECILIA
873	SAFINA	ROSSELLA
874	SALERNO	FRANCESCO
875	SALINBENI	OLIVIA
876	SALTINI	CLAUDIA
877	SALVATORE	ENRICO
878	SANDRI	FABRIZIO
879	SANDRI	VALENTINA
880	SANESI	EDITTA
881	SANI	ANTONELLA
882	SANNA	CRISTIANO
883	SANTARELLI	BARBARA
884	SANTILLO	LAURA
885	SARTORIO	CLAUDIO
886	SAVELLI	LEONARDO
887	SBANCHI	SERENA
888	SBARBATI	ISABELLA
889	SBRANA	ALESSANDRO
890	SCAMMACCA	ADRIANA
891	SCAPECCHI	ALESSANDRO
892	SCARDIGLI	ELISA
893	SCARIMBOLO	ANDREA
894	SCARIMBOLO	ANGELA
895	SCARPONI	MARIA RITA
896	SCHEPIS	VINCENZO
897	SCHETTINI	ELISA
898	SCIARRETTA	FABIO
899	SECCI	ANNA MARIA DONATELLA
900	SELIS	ANTONELLO
901	SENNATO	EMANUELA
902	SERAFIN	MAURIZIO
903	SERMATTEI	SILVIA
904	SERONI	ELENA
905	SERRA	MARIA ANTONIETTA
906	SGALAMBRO	LETIZIA
907	SGHERRI	ELENA
908	SGHERRI	ELISA
909	SGHERRI	RICCARDO
910	SGREVI	ELISA
911	SIGNORINI	BARBARA
912	SIMON	MARGIT
913	SIMONCELLI	ANTONELLA
914	SIMONI	GIACOMO
915	SIMONI	GIOVANNI
916	SIMONINI	GIORGIO
917	SINICO	ANNA
918	SODI	STELLA
919	SOLA	BARBARA
920	SOLDI	MASSIMO
921	SORDI	SIMONA

922	SOZZI	ELISABETTA
923	SPANÒ	MARIA LIDIA
924	SPERA	ALESSANDRA
925	SPILLI	ROBERTA
926	SPRUGNOLI	LUCIA
927	SQUADRONE	VINCENZO
928	SQUARCIALUPI	MARIA CRISTINA
929	STABILE	SANDRA
930	STANGHELLINI	EMANUELA
931	STOPPIONI	SANDRO
932	STRAFELLA	PAMELA
933	SUCCU	MARIAFLORA
934	SURACI	FRANCESCA LAURA
935	TACCINI	CLAUDIA
936	TACCONI	LUIGI
937	TADDEI	PAOLA
938	TADDEI	CECILIA
939	TAGLIAFERRI	FRANCESCA
940	TAGLIASACCHI	ILARIA
941	TALINI	MARTINA
942	TAMMARO	LETIZIA
943	TARABELLA	ILARIA
944	TARANTOLA	GUIDO
945	TARCHI	ENRICO
946	TARCHIANI	VANESSA
947	TARTAGLI	GEMMA
948	TASSO	GIULIA
949	TERENZI	DANIELE
950	TERRITO	CLAUDIA
951	TIBERI	ELISABETTA
952	TINGHI PIAMPANI	MARIA GIULIANA
953	TIZZI	LAURA
954	TOMASI	CARMELA BEATRICE
955	TOMMASONI	FRANCESCA
956	TONDI	VALERIA
957	TONINELLI	ANDREA
958	TONIONI	ANNA
959	TONI	LINDA
960	TONVERONACHI	SILVIA
961	TORCHIA	CARMINE
962	TORRACO	RAFFAELLO
963	TORRIGIANI	CHIARA
964	TOSTI	FRANCESCA
965	TOZZI	BARBARA
966	TRAVAGLINI	PAOLA
967	TRENTINI	IORELLA
968	TRIARICO	CARLO
969	TRINCHERA	GIUSEPPE
970	TRIPPI	CHIARA
971	TRISCARI	STEFANIA GIUSEPPINA
972	TUCCIO	CAMILLA
973	TURINI	CHIARA
974	UGAS	LUISA
975	ULIVELLI	CLAUDIA
976	ULIVI	ANDREA
977	ULIVI	BRUNA
978	ULIVIERI PAPUCCI	MARIA GIOVANNA
979	URBANI	MONICA
980	URGO	FRANCO
981	UTZERI	IRENE
982	VACCARO	GIUSI ALESSANDRA
983	VACCHI	LAURA

984	VALENTINI	VALENTINA
985	VALENTINI	GIULIA
986	VALLARIO	GIUSEPPE NICOLA
987	VALLE	MARIA CRISTINA
988	VALLE VALLOMINI	ROBERTO
989	VALORI	OMBRETTA
990	VALORI	VALENTINA
991	VANNI	CLAUDIA
992	VANNINI	LISA
993	VANNUCCI	SILVIA
994	VANNUCCINI	ELENA
995	VANNUCCINI	MARZIA
996	VENTURI	MARTA
997	VENTURI	ALESSANDRO
998	VENTURINI	ALBERTO
999	VENTURINI	ANNA
1000	VENUTI	CHIARA FRANCESCA
1001	VERNI	FRANCA
1002	VERO	CHIARA
1003	VIOLI	SABINA
1004	VISCOMI	LUISA
1005	VITALONI	MARCO
1006	VITI	MICHELE
1007	VITI	GIANLUCA
1008	VITTOZZI	STEFANIA
1009	VIVI	FABIO
1010	VIVIANI	PIERO
1011	VIVOLI	ELISABETTA
1012	VOLK	PETER JOSEF
1013	VOLPE	GIOVANNA
1014	VOLPI	ALBINA
1015	VOLPI	RICCARDO
1016	VULCANO	STEFANIA
1017	ZAMPARELLI	STEFANIA
1018	ZANCHETTA	ELEONORA
1019	ZASSO	LAURA
1020	ZIMEI	ALESSANDRO
1021	ZONNO	LUIGI
1022	ZOPPI	ELENA

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea presso il Centro Commerciale Aurelia Antica nel centro abitato di Grosseto (GR), per uso civile. PRATICA Sidit n. 109721/2020.

La Sig.ra Ricci Stefania legale rappresentante della Barghi s.r.l., ha presentato in data 07/07/2021 (prot. reg. n. 282224), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,13 l/s (mod. 0,0013) e massima pari a 3,5 l/s (mod. 0,0035), per un fabbisogno medio annuo di m³ 4000 per uso civile nel Comune di Grosseto, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 469 del Foglio n. 109.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscanapostacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 15.03.2022 con ritrovo alle ore 09.00 presso la sede del Comune interessato.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - utilizzazione acqua pubblica. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Podere Casa Moscona nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. PRATICA Sidit n. 2104/2021.

Il Sig. Giuseppe Severi legale rappresentante della Desfin s.r.l., ha presentato in data 08/06/2021 (prot. reg. n. 243497), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,09 l/s (mod. 0,0009) e massima pari a 3,5 l/s (mod. 0,0035), per un fabbisogno medio annuo di m³ 3000 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 150 del Foglio n. 42.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscanapostacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 15.03.2022 con ritrovo alle ore 09.00 presso la sede del Comune interessato.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente Società Agricola FROSINI VIVAI S.S. DI ISAIA E LAURO Pratica 35050.

Il richiedente Società Agricola FROSINI VIVAI S.S. DI ISAIA E LAURO residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0478620 del 10/12/2021, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,2, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 6000, di acque sotterranee in località CASE MATI del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PISTOIA.

Il Dirigente
Fabio Martelli

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione/rinnovo di concessione/variante di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente Società Agricola FROSINI VIVAI S.S. DI ISAIA E LAURO Pratica n. 35051.

Il richiedente Società Agricola FROSINI VIVAI S.S. DI ISAIA E LAURO residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione/Rinnovo di Concessione /Variante di Concessione, Prot. n. XXX del XXX, per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 0 e medio annuo pari a litri al secondo 0,57, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 18000, di acque sotterranee/superficiali in località CASE BICCHI del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO,

destinato alla irrigazione di una superficie pari a mq./ha. (solo uso agricolo).

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione/ entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale.

La visita locale di istruttoria è prevista per il giorno.

In caso di deposito di istanze concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. Di ciò verrà dato avviso tramite nuova pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di riferimento.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione/rinnovo di concessione/variante di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente Società Agricola FROSINI VIVAI S.S. DI ISAIA E LAURO Pratica n. 35052.

Il richiedente Società Agricola FROSINI VIVAI S.S. DI ISAIA E LAURO residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione/Rinnovo di Concessione /Variante di Concessione, Prot. n. XXX del XXX, per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 0 e medio annuo pari a litri al secondo 0,33, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 10500, di acque sotterranee/superficiali in località CASE SASSO del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO, destinato alla irrigazione di una superficie pari a mq./ha. (solo uso agricolo).

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono

depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione/ entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale.

La visita locale di istruttoria è prevista per il giorno.

In caso di deposito di istanze concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. Di ciò verrà dato avviso tramite nuova pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di riferimento.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostanziale di concessione acque pubbliche nel Comune di PRATO. Richiedente JERSEY MODE S.P.A. Pratica 89/D - 359/D.

Il richiedente JERSEY MODE S.P.A. residente nel Comune di PRATO, ha presentato domanda di Concessione/Rinnovo di Concessione/Variante di Concessione, Prot. n. XXX del XXX, per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 155 e medio annuo pari a litri al secondo 9,3, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 295000, di acque sotterranee/superficiali in località del Comune di PRATO per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI, destinato alla irrigazione di una superficie pari a mq./ha. (solo uso agricolo).

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla

avvenuta presente pubblicazione/ entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale.

La visita locale di istruttoria è prevista per il giorno.

In caso di deposito di istanze concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. Di ciò verrà dato avviso tramite nuova pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di riferimento.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Domanda in data 18/01/2022 per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Arezzo (AR), Loc. Monticello, per uso Agricolo. Richiedente: Villa La Ripa srl - Soc. Agricola. Pratica SiDIT n. 165/2022 - Codice locale n. ACS2022_00001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE

- Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

- Visto il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016, "Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28/12/2015, n. 80 (...) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua (...)";

RENDE NOTO CHE

La Ditta Villa La Ripa srl - Soc. Agricola ha presentato in data 18/01/2022 domanda per autorizzazione allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e contestuale richiesta di concessione) nel territorio del Comune di Arezzo (AR), Loc. Monticello, con un fabbisogno medio annuo di mc 4.500 per uso Agricolo.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 0554382621, mail: carmelo.cacciatoreregione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regione-toscanapostacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Copia della domanda e della documentazione progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede del Genio Civile di Arezzo, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni e contatti: Nadia Pavanelli, Tel. (055-4382714), e-mail: nadia.pavanelliregione.toscana.it

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Arezzo per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 24/01/2022.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 14/03/2022 con ritrovo alle ore 10:00 presso la località in cui è prevista la realizzazione del pozzo.

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la conferenza di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Si comunica che, nel caso in cui persista l'emergenza sanitaria "Covid-19", la visita locale potrà essere sostituita da Conferenza istruttoria attraverso i canali telematici comunicati dallo scrivente Ufficio.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua superficiale pubblica dal Torrente Staggia e dal Torrente Oia per uso ittiogenico e per uso idroelettrico, nella frazione di Papiano loc. Calcinaia, in Comune di Pratovecchio-Stia (AR), rilasciata dalla Provincia di Arezzo con DD 91/AD del 03/07/2013 all'Azienda Agroittica Alto Casentino di Puccini Giacomo C. S.S. - Pratica 5740/2020SIDIT (Codice locale Rin002_CSU1996_00001).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE

Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e

integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Vista il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua";

RENDE NOTO CHE

La Azienda Agroittica Alto Casentino di Puccini Giacomo C. S.S. ha presentato in data 05/01/2022 domanda di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale pubblica dai corsi d'acqua Torrente Staggia e Torrente Oia nella frazione Papiano in loc. Calcinaia nel Comune di Pratovecchio-Stia (AR), rilasciata dalla Provincia di Arezzo con DD 91/AD del 03/07/2013, per uso ittiogenico per una portata massima di 226 l/s e una portata media di 181 l/s e per uso idroelettrico per una portata massima di 226 l/s e media di 181 l/s, per produrre con un salto di 4,95 m la potenza media nominale di 8,81 kW.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il titolare di p.o. "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque Valdarno Superiore" Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 055 4382641, mail: carmelo.cacciatoreregione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regione-toscanapostacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Copia della domanda e della documentazione progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede del Genio Civile di Arezzo, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Alberto Pedone (tel. 055 4382646, mail: alberto.pedone@regione.toscana.it).

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Pratovecchio - Stia per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 27/01/2022.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 01/03/2022 con ritrovo alle ore 10:00 presso il luogo di presa della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande

concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

p. Il Dirigente
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
 Gennarino Costabile
 La P.O. Procedure tecnico autorizzative in materia di
 acque. Valdarno Superiore
 Carmelo Cacciatore

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: Azienda Agricola Stomennano di Matteo Lupi Grassi. Pratica: CONCESSIONE SIDIT Pratica n. 41102/16 Procedimento n. 195/22. Codice locale 4520 (Ex 1109 SI) - rinnovo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
 VALDARNO SUPERIORE
 DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

MATTEO LUPI GRASSI in qualità di titolare unico della Azienda Agricola Stomennano di Matteo Lupi Grassi, con sede in Monteriggioni (SI) ha presentato la domanda per ottenere Rinnovo alla Concessione ex. n. 1109 SI, rilasciata con Decreto n. 99 del 25/08/2006 della Provincia di Siena, di acque pubbliche per uso AGRICOLO da prelevare mediante n. 1 POZZO in terreno di sua proprietà, posto nel Comune di Monteriggioni (SI), località Stomennano e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 19 particella n. 23, per un quantitativo annuo massimo di 4.730 mc/anno e per una portata massima istantanea di 0,15 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,15 l/s.

L'acqua è restituita in parte per infiltrazione nel sottosuolo.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 48 c.3 del D.P.G.R. 61/R del 16/08/2016, la conferenza istruttoria è convocata il giorno 09/02/2022 alle ore 10:00 presso la sede del Settore medesimo, in Firenze, Via San Gallo, 34/A; nel caso di prolungamento della chiusura degli uffici a causa dell'emergenza sanitaria la conferenza istruttoria sarà effettuata in modalità di videoconferenza attraverso i canali di accesso forniti dall'Ufficio, previo contatto telefonico con i seguenti referenti:

Guadagni Miledi tel. 0554387188 mail miledi.guadagniregione.toscana.it

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di MONTERIGGIONI (SI) per la durata di

15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 26/01/2022, sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Cacciatore.

p. Il Dirigente Responsabile
 Gennarino Costabile

*La P.O. Procedure tecnico autorizzative in materia
 di acque - Valdarno Superiore*
 Carmelo Cacciatore

Direzione Ambiente ed Energia

Avviso di avvio del procedimento e di indizione della conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, relativi all'istanza di autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, e della legge regionale n. 39/2005, per la realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano da realizzarsi in località Pian del Bonucci, nel comune di Roccastrada (Gr) - proponente MPN 1 Green Energy srl.

IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTI E BONIFICHE

Vista l'istanza presentata dalla società MPN 1 Green Energy srl, con sede legale a Bovolone (Vr), via Don Gnocchi 5, codice fiscale e partita iva 04762090233, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi del dlgs 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano da realizzarsi in località Pian del Bonucci, nel comune di Roccastrada (Gr), autorizzazione che, ai sensi delle norme sopra richiamate, può costituire variante puntuale allo strumento della pianificazione urbanistica del comune interessato dal progetto;

Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la legge regionale toscana 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 34 della legge regionale toscana 10/11/2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

AVVISA

che gli elaborati relativi al procedimento in oggetto, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Toscana, sono consultabili al seguente percorso: Esplora i temi → Ambiente nella sezione tematica Energia → Conferenze dei servizi in materia di Energia.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e per i successivi 30 (trenta) giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire alla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed energia, Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, all'indirizzo pec: regionetoscanapostacert.toscana.it, con oggetto "Osservazioni alla variante al Regolamento urbanistico del comune di Roccastrada per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano da realizzarsi in località Pian del Bonucci, comune di Roccastrada in provincia di Grosseto".

Per maggiori informazioni, rivolgersi al Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana - Autorizzazioni uniche energetiche: Elisabetta Lenzi (055- 4386628 - elisabetta.lenzi@regione.toscana.it).

La Dirigente
Renata Laura Caselli

Direzione Ambiente ed Energia

Avviso di avvio del procedimento e di indizione della conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, relativi all'istanza di autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, e della legge regionale n. 39/2005, per la realizzazione ed esercizio di un impianto eolico da realizzarsi in località Poggio dell'Aquila, nel comune di Badia Tedalda (Ar) - proponente Enit sas.

IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTI E BONIFICHE

Vista l'istanza presentata dalla società Enit sas, con sede legale in Bibbiena (Ar), via Molino di Gressa, codice fiscale e partita iva 01507500518, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi del dlgs 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, alla realizzazione ed esercizio di un impianto eolico da realizzarsi in località Poggio dell'Aquila, nel comune di Badia Tedalda (Ar), autorizzazione che, ai sensi delle norme sopra richiamate, può costituire variante puntuale allo strumento della pianificazione urbanistica del comune interessato dal progetto;

Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la legge regionale toscana 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 34 della legge regionale toscana 10/11/2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

AVVISA

che gli elaborati relativi al procedimento in oggetto, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Toscana, sono consultabili al seguente percorso: Esplora i temi → Ambiente nella sezione tematica Energia → Conferenze dei servizi in materia di Energia.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e per i successivi 30 (trenta) giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire alla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed energia, Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, all'indirizzo pec: regionetoscanapostacert.toscana.it, con oggetto "Osservazioni alla variante al Regolamento urbanistico del comune di Badia Tedalda per la realizzazione di un impianto eolico da realizzarsi in località Poggio

dell'Aquila, comune di Badia Tedalda in provincia di Arezzo".

Per maggiori informazioni, rivolgersi al Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana - Autorizzazioni uniche energetiche: Elisabetta Lenzi (055- 4386628 - elisabetta.lenziregione.toscana.it).

La Dirigente
Renata Laura Caselli

ALTRI ENTI

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DETERMINAZIONE 18 gennaio 2022, n. 11

Rif. 13_1_435 Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno: Regolazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro del Fiume Arno in Comune di Empoli. Codice regionale 09IR775/G1/C - Liquidazione delle indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 accettate dai proprietari dei terreni interessati dalle opere.

IL DIRIGENTE

Omissis

Richiamati:

La Determina del Dirigente n. 16 del 21/01/2020 con la quale è stato emesso il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990, ed approvato il progetto definitivo dell'opera,

L'Ordinanza del Commissario di Governo n. 131 del 12.11.2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera, dando atto che lo stesso costituiva ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del D.L. 91/2014 conv. in Legge 116/2014, variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Empoli e Firenze e pertanto, per gli effetti di detta variante, è stato apposto il vincolo preordinato agli espropri sui terreni necessari alla realizzazione delle opere, come prescritto dal D.P.R. 327/2001 all'art. 9 comma 1, con la medesima ordinanza è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; l'Ordinanza è divenuta efficace senza la necessità di ulteriori adempimenti, alla data della sua pubblicazione sul Burt n. 118 del 18.11.2020;

Il Decreto definitivo di esproprio con determinazione urgente dell'indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327/2001 prot. n. 15084/2021 del 15.12.2020, con il quale è stata stabilita in via d'urgenza, la misura dell'in-

dennità di espropriazione da corrispondere a ciascuna proprietà dei terreni interessati dalle opere in questione, invitandole a comunicare entro i 30 giorni successivi all'immissione in possesso, l'eventuale condivisione dell'indennità come determinata dalla tabella allegata al suddetto atto;

I verbali di immissione in possesso con contestuale redazione dello stato di consistenza redatti in data 03 e 04 febbraio 2021 acquisiti ai protocolli consortili con i nn. 0000965, 0000968, 0000969, 0000972, 0000977, 0000981 del 04/02/2021, con i quali veniva data esecuzione al suddetto Decreto di esproprio;

Omissis

DETERMINA

Di liquidare ai proprietari dei terreni interessati dagli interventi per il Rif. 13_1_435 "I Ripristino officiosità idraulica nei corsi d'acqua del Bacino Medio Valdarno: Regolazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro del Fiume Arno in Comune di Empoli. Codice regionale 09IR775/G1/C gli importi dovuti a titolo di indennità definitiva di esproprio, a seguito dell'accettazione delle somme determinate in via d'urgenza con Decreto definitivo di esproprio ex art. 22 del D.P.R. 327/2001 prot. n. 15084/2021 del 15.12.2020, provvedendo al pagamento a favore di ciascun beneficiario così come indicato e descritto nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso per un importo complessivo di € 1.870,00,00 tramite le modalità come dall'allegato predetto prospetto;

Di dare atto che le somme suddette non sono gravate dalla ritenuta fiscale prevista dall'art. 11 della Legge n. 413/91, in quanto i terreni in questione non sono compresi in zone di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici;

Di imputare le somme così come indicate e descritte nel citato prospetto allegato al presente atto, per un importo totale di €1.870,00 come da assegnazione rilevabile dalla tabella in calce;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001, dando atto che ai sensi dell'art 26 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001;

Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento delle formalità di cui al punto precedente, se non è proposta l'opposizione dai terzi;

Di provvedere alla pubblicazione all'albo online

del Consorzio, con modalità telematiche, per almeno dieci giorni consecutivi decorsi i quali l'atto continuerà comunque ad essere liberamente accessibile dalla sezione "Archivio atti" del sito internet istituzionale del Consorzio stesso, al fine altresì di garantire l'adempimento degli obblighi ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Di dare atto inoltre che il Responsabile del Procedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 5, L. 241/90 è la sottoscritta Dirigente dell'Area Appalti, Espropri e Legale, Dott.ssa Alessandra Deri e che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate nell'informativa completa presso le sedi consorziali e sul sito <https://www.cbmv.it/privacy-policy>

Il Responsabile del procedimento espropriativo
Alessandra Deri

ALTRI AVVISI

BIANCO ROYAL S.R.L. CARRARA (Massa Carrara)

Avviso pubblico del rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale relativa a Piano di Coltivazione Cava b - Orto di Donna - Comune di Minucciano (Lu) - Soc. Bianco Royal s.r.l.

Il Sig. Giancarlo AGNESINI, in qualità di legale rappresentante della BIANCO ROYAL S.R.L. con

sede in Carrara (MS), Viale XX Settembre, 1, P.IVA 01279870453, esercente la Cava B, sita in località Orto di Donna-Valserenaia - Comune di Minucciano (LU), nella qualità di proponente dell'opera in oggetto,

RENDE NOTO CHE

- In data 15.05.2020 il Settore Uffici Tecnici - Parco Regionale delle Alpi Apuane ha rilasciato Det. n. 03 Pronuncia di Compatibilità Ambientale, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regione: Progetto di Coltivazione della Cava B, Comune di Minucciano (LU), ditta Bianco Royal srl;

- La Det. n. 03 del 15.05.2020 ha durata 5 anni;

- Secondo quanto risulta dalla Det. n. 03 del 15.05.2020 dai verbali di conferenza dei servizi del 27.04.2020 e del 11.03.2020 sono stati acquisiti pareri, nulla osta, autorizzazioni ed assensi in materia ambientale ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i., della L.R. 30/2015 e s.m.i. e della L.R. 39/2000 e s.m.i.;

- che la richiesta prevede il rilascio della PCA relativamente al piano di coltivazione della Cava B per volumetrie 49'800 mc in 5 anni;

- che la determina e la documentazione tecnica e successive integrazioni sono disponibili per essere visionati presso:

- Parco Regionale delle Alpi Apuane-Settore Servizi Tecnici, Via S. Musico 54100 Massa;

- Comune di Minucciano-Ufficio Tecnico, P.zza Chiavacci, 1 55034 Minucciano (LU).

Il Proponente
Bianco Royal srl

SEZIONE II

- Avvisi

COMUNE DI AREZZO

Riqualficazione della viabilità di collegamento tra viale Mecenate e via Andrea della Robbia. Rotatoria di Santa Maria delle Grazie, lotto 1. Approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e contestuale formazione di variante al Regolamento Urbanistico, al Piano Strutturale ed al Piano Operativo adottati per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (pratica u 20/2021).

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 65/2014: "Norme per il governo del territorio";

Vista la L.R. 30/2005 nonché il DPR n. 327/2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 del 20.12.2021 è stato attivato il procedimento di variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente ed al piano strutturale e piano operativo adottati ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014 e dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in relazione al progetto per la riqualficazione della viabilità di collegamento tra viale Mecenate e via Andrea della Robbia. rotatoria di Santa Maria delle Grazie, lotto 1;

- che la suddetta delibera corredata dell'elaborato urbanistico è depositata presso il Servizio Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica, P.zza Fanfani 2, Arezzo per la durata di 30 (trenta) giorni dal 2 FEBBRAIO 2022 al 4 MARZO 2022; gli interessati possono presentare osservazioni nello stesso periodo. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione, adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

- che le osservazioni dovranno essere indirizzate al Comune di Arezzo indirizzandole a "Comune di Arezzo Piazza Libertà 1, 52100 Arezzo" o tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: comune.arezze@postacert.toscana.it;

- che tutta la documentazione relativa al progetto è consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo: [www.comune.arezze.it/Home/Aree tematiche/Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione/Lavori pubblici/Progetti](http://www.comune.arezze.it/Home/Aree%20tematiche/Lavori%20pubblici,%20patrimonio%20e%20manutenzione/Lavori%20pubblici/Progetti)

<https://www.comune.arezze.it/node/17948>

oppure:

all'indirizzo: www.comune.arezze.it Home → Verso la Nuova Pianificazione della Città → Adozione della Variante al Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo → Procedimenti urbanistici in corso per la Variante Generale al Piano Strutturale ed il nuovo Piano Operativo
<http://maps.comune.arezze.it/?q=adozione-var-ps-po>

Il Direttore del Servizio Governo del Territorio
Paolo Frescucci

COMUNE DI AREZZO

Realizzazione di pista ciclopedonale dal ponte di Pratantico a via Molinara in loc. San Leo su tratto SR n. 69. Approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e formazione di variante al Regolamento Urbanistico vigente ed al Piano Strutturale e Piano Operativo adottati per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 65/2014: "Norme per il governo del territorio";

Vista la L.R. 30/2005 nonché il DPR n. 327/2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità;

RENDE NOTO

che con provvedimento n. 151 del 26.01.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.R. 65/2015, è stato accertato che non sono pervenute osservazioni allo strumento urbanistico in oggetto, dando atto che l'efficacia dello stesso decorrerà dalla presente pubblicazione.

Il Direttore del Servizio Governo del Territorio
Paolo Frescucci

COMUNE DI ASCIANO (Siena)

Delibera Consiliare n. 77 del 29.12.2021 - Variante al Regolamento Urbanistico riguardante il patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo e a prevalente funzione agricola - Approvazione ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 6 della L.R. n. 65 del 10 Novembre 2014;

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante urbanistica riguardante il patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo e a prevalente funzione agricola ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014;

- Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014, è l'Arch. Rolando Valentini;

- la delibera e tutti gli allegati sono consultabili, in forma digitale, all'albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Asciano o in forma cartacea presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata negli orari di apertura al pubblico.

La variante acquista efficacia, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'albo on line del Comune.

Il Responsabile Area Tecnica
Rolando Valentini

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
(Firenze)

Avviso di rettifica errori materiali cartografici del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30.12.2021 è stato preso atto della rettifica di alcuni errori materiali e del conseguente aggiornamento dei relativi elaborati cartografici del Regolamento Urbanistico.

Che copia della deliberazione consiliare e dei relativi elaborati allegati sono consultabili sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione Pianificazione e governo del territorio" - "Varianti al Regolamento Urbanistico".

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Bertaccini

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e rettifica di errori -materiali ai sensi dell'art. 21 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il Governo del Territorio" - 2° - Provvedimento 2021.

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 1
PATRIMONIO E GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

1. Con deliberazione n. 151 del 28 dicembre 2021 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo e la rettifica degli errori materiali ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

I relativi atti sono pubblicati e consultabili in formate elettronico sul sito istituzionale del Comune di Cascina alla pagina: <https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/riclassificazioni-edifici>

2. La suddetta deliberazione e gli elaborati relativi, come previsto dall'art. 21 comma 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, sono trasmessi alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, ai comuni confinanti ed al comune di Pisa aderente al progetto del Piano Strutturale Intercomunale.

Il Responsabile Macrostruttura 1
Patrimonio e Governo del Territorio
Luisa Nigro

COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA
(Lucca)

Articolo 32 L.R.T. 65/2014 - Adozione variante al Regolamento Urbanistico comunale per realizzazione collegamento ed innesto sulla strada provinciale della viabilità locale di superamento della linea ferroviaria nei pressi della stazione, ai sensi art. 238 L.R.T. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale 02 del 18/01/2022, è stata adottata ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 65/2014, la Variante al Regolamento Urbanistico INDICATA IN OGGETTO.

La suddetta variante è trasmessa alla Regione e alla Provincia, è depositata per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune. Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile Settore Urbanistica
Marcello Bernardini

COMUNE DI PRATO

“Piano di Lottizzazione industriale Macrolotto 2 - Variante al Piano Generale Organico dei Comparti per il comparto “U” U.M.I. 43b”. Approvazione della Variante.

RENDE NOTO

che con atto n. 2 del 13 Gennaio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/2014, la Variante al P.G.O.C. pratica MCR 1 - 2021 sopra descritta e rappresentata dagli elaborati allegati alla predetta delibera;

Copia della deliberazione consiliare n. 2 del 13 Gennaio 2022 e degli atti allegati sono depositati, in pubblica visione, presso la segreteria comunale per tutto il periodo di validità degli strumenti urbanistici stessi e sono consultabili in formato elettronico sul sito del Comune di Prato, alla pagina web dedicata:

<http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/bacheca>

La Variante al Piano Generale Organico dei Comparti per il comparto “U” U.M.I. 43b” è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente
Pamela Bracciotti

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624